Regione Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE TERZA n. 40 del 04-10-2023

Supplemento n. 211

mercoledì, 04 ottobre 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI REGIONE TOSCANA - Direzione Attività Produttive - Settore Politiche di Sostegno alle Imprese DECRETO 20 settembre 2023, n. 20364 - certificato il 25 settembre 2023 DGR 1029/2023 come integrata con DGR 1095/2023 - Approvazione avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse avente ad oggetto "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale".	3
DECRETO 21 settembre 2023, n. 20508 - certificato il 21 settembre 2023 Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025- L.R. 44/2022 "Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico" - Approvazione Bando.	4
	119

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Responsabile di settore Angelo MARCOTULLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8660 del 21-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20364 - Data adozione: 20/09/2023

Oggetto: DGR 1029/2023 come integrata con DGR 1095/2023 - Approvazione avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse avente ad oggetto "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/09/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD022609

IL DIRIGENTE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il DEFR 2023, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 75 del 8 settembre 2022 e la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 110 del 22 dicembre 2022 ed aggiornata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 53 del 28 giugno 2023 (Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2023);

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 "Regolamento generale di esenzione per categoria, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato" ed in particolare l'art. 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti";

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti «de minimis»;

Visto l'art. 1, comma 4 della legge regionale n.71/2017e ss.mm.ii., il quale dispone che "la Regione, mediante procedure e strumenti di natura negoziale, promuove, partecipa e sostiene piani e programmi di sviluppo a carattere territoriale o settoriale e progetti di investimento di imprese a carattere strategico";

Visto inoltre l'art. 10 "Interventi a carattere strategico" della L.R. 71/2017 che, nel definire le caratteristiche di tali interventi prevede al comma 3 il sostegno a:

- a) progetti di investimento di imprese italiane o imprese a partecipazione o controllo estero non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unità locali e con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
- b) progetti di investimento di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi delle unità locali generando occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
- c) progetti di rilocalizzazione (reshoring) produttiva;
- d) infrastrutture di trasferimento tecnologico;
- e) investimenti finalizzati al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell'occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa anche ai sensi della successiva lettera f);
- f) investimenti da parte di società o società cooperative con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della società.

Vista la DGR n. 716 del 26/06/2023 recante "Approvazione "Linee guida per struttura di un Bando Tipo per l'accesso ai contributi ai sensi della L.r. n. 71/2017". Revoca della DGR n. 467/2018;

Visto l'art. 6 del Decreto Legislativo 123/1998, il quale prevede, al comma 1, che "la procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme di programmazione concertata", e che la procedura attuativa deve "prevedere previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità";

Visti i seguenti provvedimenti nazionali che riconoscono le aree di crisi industriali complesse:

- Piombino riconosciuto area di crisi complessa con l'art. 1 del DL 26 aprile 201, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
- Livorno, che ricomprende l'area dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, riconosciuta area di crisi complessa con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2015;

Visto il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/12/2016 - che riconosce i Comuni Toscani sede di aree di crisi industriali non complesse;

Dato atto che l'elenco delle aree non complesse non è stato rinnovato e pertanto ai fini del presente intervento si prende a riferimento l'ultimo elenco proposto dalla Giunta e approvato dal Ministero;

Visto inoltre l'Accordo di programma approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1014 del 25/09/2017 recante "Approvazione dell'Accordo di Programma per il rilancio e lo sviluppo industriale dei territori della Provincia di Massa e Carrara riconosciuti quali "aree di crisi industriale non complessa";

Vista la "Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)", registrata sotto il codice SA.100380, che indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per investimenti a finalità regionale e per ogni regione i territori eleggibili ai sensi dell'art. 107.3. del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

Visti gli interventi attuati con lo strumento "Protocolli di Insediamento" per le aree di Piombino, Massa-Carrara e Livorno come da DGR 1145 del 9/12/2014 cui sono seguiti gli atti attuativi;

Dato atto che gli interventi a sostegno degli investimenti nelle aree di crisi complesse di Piombino, Livorno e Massa Carrara rientrano nei seguenti Accordi di Programma:

- Accordo di Programma per la "Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino" e adozione del PRRI (Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale) ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83/2012", approvato con DGR n. 457 del 7 aprile 2015;
- Accordo di programma sul "Rilancio competitivo dell'Area costiera livornese" e adozione del PRRI ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83/2012, sottoscritto in data 20 ottobre 2016 approvato con DGR n. 847 del 30 agosto 2016;
- Accordo di programma recante "Approvazione dell'Accordo di Programma per il rilancio e lo sviluppo industriale dei territori della Provincia di Massa e Carrara riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa" approvato con DGR n. 1014 del 25/09/2017;

Vista la DGR 1029 del 04/09/2023 "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale. Approvazione degli indirizzi per la definizione di un Avviso di raccolta di manifestazioni di interesse." come successivamente integrata dalla DGR 1095 del 18/09/2023 che dà mandato al Settore scrivente di approvare l'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse a programmi di investimento nei territori identificati in allegato alla stessa e secondo i criteri ivi definiti;

Visti i DD n. 24903/2022 di approvazione degli esiti istruttori dei progetti presentati a valere sull'avviso per l'area di crisi di Livorno (DD 18820/2022), che dichiara ammissibili i progetti

delle imprese BCUBE S.p.A. e SARDAFRIGO S.r.l., ed il successivo DD n.25548/2022 di concessione di contributo parziale, per esaurimento risorse, al progetto presentato dall'impresa BCUBE;

Dato atto che la citata DGR 1029/2023 prevede la possibile concessione di contributo ai soggetti di cui al citato DD 24903/2022 per gli importi ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse;

Dato atto che gli importi destinabili alla concessione del contributo ai due progetti indicati nel citato DD 25548/2022 sono pari rispettivamente a euro 96.866,90 quale integrazione del contributo concesso al progetto dell'impresa BCUBE S.p.A. ed euro 732.000,00 per l'impresa SARDAFRIGO, per un totale di euro 828.866,90;

Dato atto che la concessione dei suddetti importi è subordinata alla verifica, in corso, della permanenza dei requisiti di ammissibilità per l'impresa Sardafrigo Srl e che è in corso di adozione l'atto di concessione per l'impresa Bcube S.p.A.;

Ritenuto pertanto di destinare all'intervento oggetto del presente atto l'importo di euro 3.171.133,10, salvo eventuali incrementi a seguito della mancata concessione ai progetti sopra richiamati, a valere sul capitolo 53634 "Sostegno agli investimenti delle imprese per insediamenti strategici protocolli territoriali" del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, tipo di stanziamento: avanzo ;

Ritenuto pertanto di procedere alla riduzione della prenotazione n. 20231582 sul capitolo di spesa n. 53634/2023 (tipo di stanziamento avanzo) per l'importo di euro 3.171.133,10 e di registrare una nuova prenotazione di pari importo e sullo stesso capitolo, rimandando l'assunzione dell'impegno delle cifre che si renderanno esigibili al 31/12/2023, nonché l'eventuale reiscrizione dei rimanenti importi a valere sulle annualità 2024 e 2025 del bilancio di previsione, sulla base della scadenza programmata dei progetti agevolati;

Dato atto che l'intervento agevolativo consiste in un contributo a fondo perduto e che l'importo dell'agevolazione e l'intensità di aiuto variano in base alle dimensioni delle imprese richiedenti ai sensi dell'art. 14 del "Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato" (cd. GBER) e della Carta degli Aiuti a finalità regionali sopra citata, da un minimo del 15% per le grandi imprese ad un massimo del 35% per le piccole e micro imprese;

Dato atto che i beneficiari potranno richiedere l'aiuto a titolo di anticipo per un importo massimo del 50% del contributo o prestito concesso, dietro presentazione di fideiussione, e che pertanto l'importo impegnabile al 31/12/2023 sarà definito con un secondo atto sulla base del cronoprogramma dei progetti selezionati e delle richieste di anticipo ricevute;

Dato atto pertanto che sarà adottata opportuna variazione di bilancio in via amministrativa per una eventuale diversa articolazione temporale delle risorse finanziarie sulla base del cronoprogramma di spesa;

Ritenuto opportuno approvare l'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale", in conformità agli indirizzi di cui alla citata DGR 1029/2023 come di seguito dettagliato:

- All. 1 Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale"
- 1.A. Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione
- 1.B. Antimafia
- 1.C. Scheda riepilogo tempi procedimenti
- 1.D. Schema di fidejussione
- 1.E. Sez specifica Progetti Aggregati
- All. 2 Scheda Anagrafica di Progetto piano finanziario

Ritenuto di rimandare a successivo atto l'approvazione dello schema di contratto che sarà sottoscritto tra Regione Toscana ed i beneficiari a seguito all'adozione dell'atto di concessione, come previsto dall'Avviso, allegato A;

Ritenuto di individuare in Sviluppo Toscana S.p.A. l'organismo intermedio per la gestione del presente intervento;

Vista la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e ss.mm.ii. "Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A."con la quale è stata acquisita la partecipazione azionaria nella società ed è stata trasformata nella società che opera prevalente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel quadro delle politiche di programmazione regionale;

Vista la DGRT 148/2023 "Aggiornamento dell'Elenco delle attività da affidare alla società in house Sviluppo Toscana nell'annualità 2023 e approvazione degli Elenchi Attività 2024 e 2025 ai sensi dell'Art. 3 bis,comma 2, lett. c) della L.R. 28/2008, nonchè approvazione ai sensi dell'art. 3 bis., comma 3,della L.R. 28/2008 dello schema di nuova Convenzione-Quadro" con cui si definiscono le attività che la Regione intende affidare a Sviluppo Toscana nel triennio 2023-2025;

Dato inoltre atto che a seguito della richiesta di Sviluppo Toscana del 24 febbraio 2023 avente ad oggetto "Delibera GRT n. 148 del 20/02/2023 - condivisione piano delle attività 2021-2027 con Sviluppo Toscana SpA" è stato definito un preventivo di massima degli oneri derivanti dalle attività di assistenza tecnica che Sviluppo Toscana assicurerà per l'attività denominata " Assistenza tecnica per interventi di sostegno a nuovi insediamenti produttivi" prevista nell'ambito del Punto 2 - Programmazione regionale - degli Elenchi attività 2023-2025 approvati con DGR 148/2023 per l'importo di euro 65.799, 26 per ciascuno degli anni seguenti: 2023 (All. A, punto 2 attività n. 11), 2024 (All. B, punto 2 attività n 17) e 2025 (All. C punto 2 attività n.9) come da nota del Responsabile d'Azione prot. 0249111 del 30/05/2023 inviata a Sviluppo Toscana;

Dato atto che una parte dei suddetti importi, pari a euro 37.707,50 per l'anno 2023, euro 15.511,54 per l'anno 2024 ed euro 16.649,80 per l'anno 2025 sono stati impegnati a valere sul capitolo 52965 con DD 15942/2023 che ha approvato il bando "Polo Polifunzionale Eco-Sostenibile - Reindustrializzazione Campiano - Montieri (Dgr 51 Del 1/2/2021)";

Dato atto che i restanti importi da destinare alla copertura delle spese di gestione dell'intervento oggetto del presente atto, sono stati impegnati a valere sul capitolo 52965, in coerenza con le stime previste per la gestione degli interventi indicati per le annualità 2023 e 2024,-come di seguito

specificato:

- euro 28.091,76 per il 2023, quota parte dell'impegno n. 2437/2023 assunto con DD n. 6919/2022;
- euro 50.287,72 per il 2024 quota parte dell'impegno n. 2437/2024 assunto con DD n. 6919/2022;

Ritenuto di dare copertura alle restanti spese di gestione per l'anno 2025, pari ad euro 49.149,46 (IVA inclusa) assumendo il relativo impegno (come da nota del Responsabile del Settore infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico prot. 0418962 del 12/09/2023) a valere sulla prenotazione n. 20231583/2025 assunta con Delibera di GR n. 1029/2023 sul capitolo 52965, codice CUP D51C23000410002, codice commessa 17521;

Ritenuto, in coerenza con quanto previsto nel predetto Piano di Attività, di affidare l'attività di gestione dell'intervento di cui al presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A.;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 46 "Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 9 gennaio 2023 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";

DECRETA

- di approvare i seguenti allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, riguardanti l'Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse avente ad oggetto "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale";
 - All. 1 Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale"
 - 1.A. Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione
 - 1.B. Antimafia
 - 1.C. Scheda riepilogo tempi procedimenti
 - 1.D. Schema di fidejussione
 - 1.E. Sez specifica Progetti Aggregati
 - All. 2 Scheda Anagrafica di Progetto piano finanziario
- di rimandare a successivo atto l'approvazione della bozza di contratto che sarà sottoscritto tra Regione Toscana ed i beneficiari del presente avviso, a seguito della concessione, come previsto dall'avviso, allegato A;
- 3. di prevedere che la presentazione delle proposte progettuali a valere sul presente Avviso potranno essere presentare a partire dalle ore 11,00 del 9/10/2023;
- 4. di procedere alla riduzione della prenotazione n. 20231582/2023, assunta con DGR n. 1029/2023 sul capitolo di spesa n. 53634 (tipo di stanziamento: avanzo) per l'importo di euro 3.171.133,10 e di registrare una nuova prenotazione 2023 di pari importo, sullo stesso capitolo e tipo stanziamento, rimandando l'assunzione dell'impegno per le cifre che si renderanno esigibili al 31/12/2023, nonché l'eventuale reiscrizione dei rimanenti importi a valere sulle annualità 2024 e 2025 del bilancio di previsione, sulla base della scadenza programmata dei progetti agevolati;

- 5. di dare atto che Sviluppo Toscana S.p.A in base alla DGR 148/2023, meglio descritta in parte narrativa, svolge le attività di gestione dell'intervento sopra richiamato e che gli importi per gli oneri di gestione del suddetto intervento, stimati in complessivi euro 127.528,94 euro per le annualità 2023, 2024 e 2025, trovano adeguata copertura finanziaria a valere sugli impegni assunti sul cap. 52965 come di seguito dettagliati:
 - euro 28.091,76 per il 2023, quota parte dell'impegno n. 2437/2023 assunto con DD n. 6919/2022;
 - euro 50.287,72 per il 2024 quota parte dell'impegno n. 2437/2024 assunto con DD n. 6919/2022;
- 6. di impegnare a favore di Sviluppo Toscana Spa per l'attività denominata "Assistenza tecnica per interventi di sostegno a nuovi insediamenti produttivi" l'importo di euro 49.149,46, a valere sulla prenotazione n. 20231583, annualità 2025, del capitolo 52965 (tipo di stanziamento: puro), assunta con Delibera di GR n. 1029/2023, (codice CUP D51C23000410002, codice commessa 17521) a copertura delle spese di gestione dell'annualità 2025;
- 7. di dare atto che i suddetti importi sono comprensivi di IVA;
- 8. di notificare il presente atto a Sviluppo Toscana per l'attivazione della piattaforma per la presentazione delle proposte progettuali entro i termini definiti dall'Avviso.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 7

1	Avviso			
	47c02c70fabfec1f424c67aa606e640e2bafb1b53e02bcc1873dba50e854cec2			
1A	Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione			
	e8e715727944fb62219b959d4fc87dfcfdc1e249a46222a5f78fb6d6963878b7			
1B	Antimafia			
	edac56194a678969ae5aaf13db2fbfb661d46f9d2b4722e08a5334c6fc748ec2			
1C	Scheda riepilogo tempi procedimenti			
	30a50d7e3864e50aa13d4c076d03f19f6e85c8f6274d0d5a184409e5866228c			
1D	Schema di fidejussione			
	92f53042baa221a59d7011179346781fe6398ca0ed1fdea31037c93417ada5d			
1E	Sez specifica Progetti Aggregati			
	aaa6e80d56dff3108c390ddfc58f52f09f7717ae16980de4bff2b7ec4767aa5a			
2	Scheda Anagrafica di Progetto - piano finanziario			
	f7276a565a0adah5a21025h009af10d6027d6d4h2a1afa5h4d1f5245006a5h4			

ALL. 1 – AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale"

Indice generale

Definizioni essenziali	3
Finalità	
Dotazione finanziaria	9
Destinatari e requisiti di ammissibilità	
Destinatari	
Requisiti di ammissibilità	10
Iscrizione in pubblici registri	10
4.2.2. Localizzazione del progetto	10
4.2.3. Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)	10
4.2.4. Procedure concorsuali	
4.2.5. Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi	11
4.2.6. Responsabilità amministrativa	11
4.2.7.Precedenti penali	
4.2.8. Contrasto lavoro irregolare	12
4.2.9. Procedimenti penali in corso in materia di lavoro	12
4.2.10. Deggendorf	13
4.2.11.Dimensione Impresa	
4.2.12. Divieto di intestazione fiduciaria	
4.2.13.Soggetto attivo/stato di inattività	13
4.2.14 Domicilio digitale	
4.2.15.Affidabilità economico-finanziaria	14
4.2.16. Impresa in difficoltà	
4.2.17. Antimafia	
4.2.18. Delocalizzazione	
4.2.19. Contrasto alla discriminazione	
4.2.20. Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro	
4.2.21. Posizione debitoria verso il bilancio regionale	
4.2.22. Antiriciclaggio	16
Progetti finanziabili e spese ammissibili	16
Progetto	
Termine iniziale e termine finale del progetto	
Termine iniziale per la realizzazione del progetto	
Termine finale per la realizzazione del progetto	17
Spese ammissibili	
Massimali di investimento	
Forma e intensità dell'agevolazione	
Cumulo	
Presentazione della domanda, istruttoria e concessione	
Presentazione della domanda	
Istruttoria	
6.2.1. Verifica di ammissibilità	
6.2.2.Cause di inammissibilità della domanda	
6.2.3. Valutazione delle proposte progettuali – criteri	
6.2.4. Valutazione delle proposte progettuali – Commissione Tecnica di Valutazione (CTV)	26

6.2.5. Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione – procedura a sportello	26
6.3. Verifiche dei requisiti dopo la concessione.	27
6.3.1 Verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art.	46 e
dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000	27
6.3.2. Verifica delle attestazioni del revisore legale	27
6.3.3 Esito negativo dei controlli	27
7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini	28
8 Modalità di rendicontazione ed erogazione	
8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione	28
8.2 Documentazione allegata alla domanda di erogazione	29
8.3 Domanda di erogazione dell'anticipo	
8.4 Domanda di erogazione per SAL e Saldo	
8.5 Rendicontazione semplificata	
8.6 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione	
8.7 Controlli sulle domande di erogazione	
8.7.1 Verifica delle attestazioni del revisore legale	32
8.7.3 Verifica delle dichiarazioni rilasciate (art 14-bis L.r. n. 71/2017)	32
9. Obblighi del beneficiario	32
10. Monitoraggio, ispezioni e controlli	34
10.1 Monitoraggio	
10.2 Controlli in loco e ispezioni	
11. Variazioni e proroghe	
11.1 Variazioni del progetto	
11.2 Variazione del soggetto beneficiario	
11.3 Proroga	36
12. Soccorso istruttorio	
13. Decadenza, revoca e recupero dell'agevolazione	
13.1 Casi di decadenza che comportano la revoca totale	
13.2 Revoca parziale	
13.3 Procedimento di revoca	
13.3.1 Procedimento di revoca totale	
13.3.2 Procedimento di revoca parziale	
14. Procedimento di recupero	
15. Rimborsi e sanzioni	40
15.1 Rimborsi	40
15.2 Sanzioni	40
16. Disposizioni finali	41
16.1 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento	
n. 679/2016	
16.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	41
16.3 Disposizioni generali	
17. Controversie e foro competente	
18. Elenco allegati	42
19 Riferimenti normativi	42

1 Definizioni essenziali

"Avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

"**Beneficiario**": *PMI*, grandi imprese, organismi di ricerca, *professionisti* e altre forme e/o soggetti quali destinatari finali dell'agevolazione;

"Certificazione di parità di genere": certificazione che attesta attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Certificazione prevista dall'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità (d.lgs. n. 198/2006), introdotto dall'art. 4 della legge 5/11/2021, n. 162; DPCM 29.04.2022;

"Codice unico di progetto" (CUP): Il Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio

"Collaborazione effettiva": la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

"Delocalizzazione": il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario (IN ENTRATA); da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023. (IN USCITA);

"Domicilio digitale": indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L.

16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 comma 1 punto e) convertito con legge del 14 settembre 2020 nr. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e *professionisti*;

"ESL": l'Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al beneficiario finale;

"Forme associative con personalità giuridica": Rete-Soggetto, Consorzi, Società consortili;

"Forme associative senza personalità giuridica":Raggruppamento temporaneo di impresa, Associazione temporanea di scopo e Rete-Contratto;

"Grande impresa": impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014 e ogni impresa con 250 o più dipendenti oppure ogni impresa, anche con meno di 250 dipendenti, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro per almeno due esercizi consecutivi;

"Identità digitale": un insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incotrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE nº 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identià Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

"Impresa femminile": impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

"Impresa giovanile": impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti <u>al momento della presentazione della domanda</u>:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni;
- per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all' agevolazione;

"Impresa di soggetti destinatari di ammortizzatori sociali": imprese costituite da soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di 6 mesi nei 36 mesi precedenti la data di costituzione dell'impresa al sussistere delle seguenti condizioni:

a) per le imprese individuali, il titolare dell'impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione;

- b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

"Impresa in fase di avviamento": trattasi di piccola impresa che: non è quotata, è iscritta nel Registro delle imprese da meno di cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda, non ha ancora distribuito utili, non è stata costituita a seguito di fusione;

"Impresa in difficoltà": impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società,se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) impresa assoggettate ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- "impresa unica": l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica
- "Incubatori certificati": gli incubatori di Start-up innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto- legge n. 179/2012, di piccola e media dimensione, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
- "Impronta elettronica": L'impronta elettronica è la rappresentazione digitale del documento composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine.

"Investimento iniziale":si intende:

- a) un investimento in *attivi materiali* e *attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;
- "Imprese a media capitalizzazione": con un massimo di 3000 dipendenti e che non sono *PMI* o piccole imprese a media capitalizzazione;
- "Operazione completata": operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo);
- "Organismo intermedio": organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore del bando per conto della Regione:Sviluppo Toscana S.p.A. coma da DGR 719 del 26/6/2023
- "Organismo di ricerca": entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- "**Periodo di stabilità"**: periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e il termine previsto dall'art. 20 della LR 71/2017 anni successivi;
- "PEC": Posta Elettronica Certificata;
- "Piccole imprese a media capitalizzazione": imprese con un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI;

- "PMI": microimprese, piccole imprese e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare sono definite:
- a) "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- b) "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) "Microimprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- "Procedura a graduatoria": procedura per la quale la selezione delle domande e' effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati. In questo caso, le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili;
- "Procedura a sportello": procedura per la quale le domande sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono quindi assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili;
- "**Procedura automatica**": la procedura di cui all'art. 4 del D. Lgs. 123/1998 che si applica qualora non risulti necessaria un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;
- "**Procedura valutativa**": la procedura di cui all'art. 5 del D. Lgs. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda ";
- "Procedura negoziale": procedura valutativa di cui all'art. 6 del D. Lgs. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare. È caratterizzata da una prima fase di selezione dei progetti di massima, presentati da uno o più soggetti e finalizzati allo sviluppo territoriale o settoriale, e da una seconda fase di negoziazione degli interventi con i soggetti proponenti. In questo caso l'atto di concessione può essere sostituito da un contratto;
- "Professionisti": soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all'art.2229 del codice civile e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art.1 comma 2 L.14.01.2013 n.4;
- "**Progetto**": insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). . Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere;
- "Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del decreto-legge 24.01-2021 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.2012 n.27; modalità attuative; DM Economia e finanze e Sviluppo Economico 20.02.2014 n.57, delibera AGGCM 15.05.2018 n.27165
- "Regolamento de minimis": aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il beneficiario finale: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e

integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; [specificare la normativa di riferimento

"Regolamento di esenzione": normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il soggetto beneficiario finale]: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; [specificare quale nomrativa si applica in riferimento alle tipologie dei soggetti ammissibili e alla natura dell'ntervento]

"Registro nazionale aiuti – RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

"Tasso di riferimento": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008);

"Titolare effettivo": Secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari.¹

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:

 nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;

"ULA": unità di lavoro rappresenta la quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l'unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto e da occupati con durate del lavoro inferiori all'anno.

¹Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021

2 Finalità

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o nuovi investimenti di imprese già esistenti che abbiano carattere strategico, nonché progetti di investimento inseriti in processi di reindustrializzazione, finalizzati a salvaguardare i livelli occupazionali, ad incrementare la presenza di attività economiche, a favorire percorsi di ristrutturazione e riconversione, per incrementare l'occupazione nei territori dei comuni toscani riconosciuti come "aree di crisi industriale" ai sensi degli atti nazionali vigenti ed in continuità con i precedenti atti assunti dalla Giunta Regionale, nonchè classificati come "svantaggiati" ai sensi dell'art. 107.3.c TFUE.

L'intervento è attuato ai sensi della Legge regionale del 12 dicembre 2017, n. 71 (ed in particolare dell'art. 10) nel rispetto dei principi generali di cui al d.lgs. n. 123/1998, disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese, nonché del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana si realizza attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di sovvenzione a fondo perduto in c/capitale.

La procedura dell'avviso è di tipo valutativo negoziale a sportello.

3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 4.000.000,00 comprensivi dell'eventuale sostegno a progetti ammessi e non finanziati (parzialmente o totalmente) a valere sull'avviso di cui al DD 18280 del 14/09/22 riguardante i Protocolli di insediamento dell'area di crisi complessa di Livorno, ai sensi della DGRT 1145/2014.

4 Destinatari e requisiti di ammissibilità

4.1 Destinatari

Sono soggetti destinatari

- Grandi imprese, esclusivamente per investimenti nei territori rientranti nella "Carta degli Aiuti"
- PMI
- Forme associative con personalità giuridica (Rete-soggetto, costituiti o costituendi)
- Forme associative senza personalità giuridica (Rete-contratto, costituiti o costituendi) (per le quali i requisiti di ammissibilità devono essere in capo ai singoli soggetti)
- Consorzi, Società Consortili (costituiti o costituendi)
- aventi sede legale e/o unità locale in Toscana;
- operanti (sede legale e/o unità locale destinataria dell'agevolazione) alla data di presentazione della domanda, nei settori rientranti dei codici ATECO di cui all'allegato A della DGR 643/2014 e ss.mm.ii.: Lettere C "Attività Manifatturiere", G"COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI", I "ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE", con esclusione dei codici classificati come "non ammissibili".
 - Nei casi di Consorzi, Società Consortili o Reti-Soggetto i codici ATECO delle singole imprese consorziate/aderenti alle reti devono corrispondere ai suddetti settori;
- in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità.

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE 651/2014, gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

4.2 Requisiti di ammissibilità

Di seguito sono indicati i requisiti di ammissibilità da dichiarare alla data di presentazione della domanda (fatta eccezione del requisito previsto al par. 4.2.3 che sarà verificato tramite la consultazione online in fase di istruttoria secondo quanto indicato al par. 6.2.1 ed il requisito di cui al par. 4.2.17 per il quale si rimanda all'Allegato 1.B da parte dei soggetti richiedenti.

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

a) regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente;

4.2.2. Localizzazione del progetto

L'intervento deve essere localizzato nei territori rientranti nelle aree Carta degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 107.3.c. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), comprensivi di comuni rientranti nelle aree crisi industriale non complesse (Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/12/2016) e nelle Aree di Crisi Complesse (Piombino – riconosciuto area di crisi complessa con l'art. 1 del DL 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71; Livorno, che ricomprende l'area dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, riconosciuta area di crisi complessa con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2015) di seguito riportati:

TOS 1: Carrara; Massa; Montignoso;

TOS 3: Agliana; Montale; Pistoia;

TOS 4: Collesalvetti; Livorno – limitatamente alle sezioni indicate in allegato alla Carta degli Aiuti - Rosignano Marittimo;

TOS 6: Gavorrano; Grosseto; Scarlino; Follonica, Campiglia Marittima; Piombino;

Per il Comune di Livorno, sono ammesse all'intervento anche investimenti localizzati nell'intero comune, in quanto riconosciuto Area di crisi complessa, in continuità con i precedenti avvisi relativi ai Protocolli di Insediamento ed in attuazione dell'Accordo di Programma sul "Rilancio competitivo dell'Area costiera livornese" di adozione del PRRI ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83/2012, sottoscritto in data 20 ottobre 2016.

Nuova localizzazione - Per le imprese prive di sede o unità locale nel territorio indicato al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti del punto 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento di presentazione della prima domanda di erogazione (a titolo di anticipo / stato avanzamento lavori – *sal* / saldo).

4.2.3. Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana o in Italia ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione

equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Il documento redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.

4.2.4. Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
- liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5. Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca adottati dalla Regione Toscana nei precedenti 2 anni per:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

4.2.6. Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

4.2.7.Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione dell'Avviso - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

 a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode² compresa la frode nel commercio (art.515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediate frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali RD. n. 267/1942 (Artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.lgs. n. 152/2006:
 - · art. 29-quattuordecies;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V. Capo II:
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lqs. 24/2014 e D.lqs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies, 609-octies, 609-undecies), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter cp), molestia o disturbo alle persone (art. 660 cp);
- f) bancarotta fraudolenta;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

4.2.8. Contrasto lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto destinatario non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

²Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

4.2.9. Procedimenti penali in corso in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto destinatario non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro articolo 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

4.2.10. Deggendorf

Il soggetto destinatario deve essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile".

4.2.11.Dimensione Impresa

Il soggetto destinatario deve possedere i requisiti dimensionali seguenti:

- PMI
- · Grande impresa

4.2.12. Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti.

4.2.13. Soggetto attivo/stato di inattività

Il soggetto richiedente deve essere "in attività".

Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento dell'avvio della realizzazione del *progetto*, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo; nel caso in cui l'attività sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l'avvio detto requisito deve sussistere al momento dell'erogazione a saldo.

4.2.14 Domicilio digitale

Il soggetto destinatario deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (*PEC*) direttamente ad esso imputabile, quale *domicilio digitale*, valida ed attiva almeno per tutto il *periodo di stabilità* del *progetto*.

4.2.15.Affidabilità economico-finanziaria

Il soggetto destinatario deve possedere la capacità economico-finanziaria. La verifica verrà effettuata mediante valutazione di

a) Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio):

$$\frac{PN}{(CP-C)}$$
 > 0,2

b) Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica):

$$\frac{(EBITn \cdot 0,65) + (EBITn - 1 \cdot 0,35)}{(Sn \cdot 0,65) + (Sn - 1 \cdot 0,35)} > 0,02$$

Purché risulti rispettata la condizione

$$\frac{(EBITn \cdot 0,65) + (EBITn - 1 \cdot 0,35)}{(CP - C)} > 0,2$$

 c) Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto) da realizzare in base al seguente criterio:

$$\frac{(EBITDAn \cdot 0,65) + (EBITDAn - 1 \cdot 0,35) + F}{(CP - C)} > 0,25$$

dove:

- PN = Patrimonio Netto
- CP = Costo totale del progetto
- C = Contributo in conto capitale richiesto
- EBITn = Utili al lordo di interessi e tasse dell'ultimo anno
- EBITn-1 = Utili al lordo di interessi e tasse dell' anno precedente
- EBITDAn = Margine operativo lordo (Fatturato Costo del venduto) dell'ultimo anno
- EBITDAn-1 = Margine operativo lordo (Fatturato Costo del venduto) dell'anno precedente

- F = Finanziamento disponibile a bilancio o deliberato (anche non bancario) deliberato per la copertura finanziaria del progetto
- S= fatturato

La capacità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti i criteri di cui al punto a) e almeno uno dei punti b) e c).

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

- a) per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, il valore del capitale sociale risultante dalla visura camerale o dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda; qualora l'ammontare effettivamente versato risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione:
- b) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;
- c) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;
- d) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria;
- e) I versamenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno risultare versati, nella misura in cui hanno concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

4.2.16. Impresa in difficoltà.

Il soggetto destinatario non deve trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà.

4.2.17. Antimafia

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 159/2011 sulla disciplina Antimafia.

4.2.18. Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione come previsto dalla DGR. n. 922/2023 e comunque nei

cinque anni successivi (dieci per le grandi imprese) all'erogazione del saldo ai sensi del DL 10.08.2023 n.104 fuori dai paesi dell'Unione Europea/aree SEE.

4.2.19. Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.20. Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

Il soggetto destinatario deve garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale.

4.2.21. Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto destinatario non deve presentare al momento della domanda un debito scaduto e non pagato, di importo superiore a 5.000,00/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese, anche per dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e di debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva; se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30/trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione; tale divieto (disposizione) non si applica in presenza di un piano di rateizzazione concordato con la Regione derivante da un provvedimento di revoca e del quale risultano rispettate le scadenze.

4.2.22. Antiriciclaggio

Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli di cui ai requisiti 4.2.9 e 4.2.17 saranno effettuati anche sul titolare effettivo.

Il requisito non si applica alle imprese individuali.

5 Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.1 Progetto

Il soggetto destinatario deve presentare una manifestazione di interesse, secondo il modello allegato al presente Avviso³ che illustri nel dettaglio:

- la descrizione del progetto: oggetto, finalità e localizzazione, risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del progetto (outcome);
- le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del progetto);

³ L'allegato scheda di progetto costituisce un fac-simile, finalizzato ad indicare i contenuti della manifestazione di interesse. La compilazione avverrà tramite accesso al portare dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A.

il cronoprogramma con le fasi del progetto;

Ai sensi dell'art. 10 della LR 71/2017 la proposta deve essere finalizzata a realizzare investimenti aventi ad oggetto:

- a) progetti di investimento di imprese italiane o imprese a partecipazione o controllo estero non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unità locali e con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
- b) progetti di investimento di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi delle unità locali generando occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
- c) progetti di rilocalizzazione (reshoring) produttiva;
- d) infrastrutture di trasferimento tecnologico;
- e) investimenti finalizzati al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell'occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa anche ai sensi della successiva lettera f);
- f) investimenti da parte di società o società cooperative con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della società.

5.2 Termine iniziale e termine finale del progetto

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto

L'inizio del *progetto* è stabilito convenzionalmente alla data di sottoscrizione del contratto di insediamento, che a sua volta segue al decreto di concessione.

In caso di inizio antecedente alla suddetta data, l'avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda e sono pertanto ammissibili soltanto le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della manifestazione di interesse.

Le spese relative all'asseverazione dei requisiti (ammissibili ai sensi del *regolamento de minimis* REG UE 1407/2013) possono essere sostenute in data anteriore alle presentazione della domanda ma comunque in data successiva all'approvazione del presente avviso.

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del progetto

Il progetto deve concludersi entro 24 mesi dal termine iniziale con possibilità di proroga di mesi 12.

Il termine finale corrisponde alla data dell'ultimo pagamento imputato al progetto, ad eccezione delle spese del revisore per l'asseverazione.

5.3 Spese ammissibili

Una spesa è ammissibile dal punto di vista temporale quando si colloca tra il termine iniziale ed il termine finale di realizzazione del progetto.

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti costi ai sensi dell'art. 14 e 17 del Reg GBER:

- a) costi per gli investimenti materiali e immateriali;
- b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni;
- c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

- a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;
- b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

Nel caso di acquisto di beni immobili e terreni non sono ammissibili gli importi pagati a qualunque titolo fino alla data di presentazione della domanda.

Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisizione di quote non viene considerata un investimento iniziale.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

- 9. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni:
- a) il progetto di investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;
- b) ciascun posto di lavoro è occupato entro tre anni dal completamento dei lavori;
- c) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.

Per quanto non specificato, il riferimento è alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 17 del Regolamento UE GBER (2014/651).

Ulteriori dettagli riguardanti spese ammissibili e documentazione per la rendicontazione, comprensive delle disposizioni riguardanti "Annullamento della documentazione di spesa e

CUP", sono dettagliate nell'allegato 1A "Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

5.4 Massimali di investimento

Il costo totale dell'intervento ammissibile deve essere:

- superiore a cinque milioni di euro, per:
 - progetti di investimento di imprese italiane o imprese a partecipazione o controllo estero non ancora attive in Toscana; per la realizzazione di nuove unità locali e con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
 - progetti di investimento di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi delle unità locali generando occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
 - progetti di rilocalizzazione (reshoring) produttiva;
- superiore a un milione di euro, per progetti di infrastrutture di trasferimento tecnologico;
- superiore a duecentomila euro, per
 - investimenti finalizzati al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell'occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa;
 - investimenti da parte di società o società cooperative con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della società.

5.5 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione prevista dal presente avviso consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in c/capitale:

- con l'intensità di aiuto del 15% per i progetti localizzati nei territori TOS 1, TOS 3, TOS 4, TOS 6, come descritti al par. 4.2.2. dell'Avviso, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento GBER (Reg. UE 651/2014 e s.m.i.). Le suddette intensità sono maggiorate, ai sensi della Carta degli Aiuti a Finalità Regionale del:
 - 10% in caso di medie imprese
 - 20% in caso di piccole imprese;
- solo per le PMI e per le zone non ricomprese nell'area della Carta degli Aiuti con le seguenti intensità di aiuto, ai sensi dell'art. 17 Reg GBER:
 - 10% per le medie imprese
 - 20% per le piccole imprese;

Le voci di spesa relative ai costi di asseverazione dei requisiti di ammissibilità e della rendicontazione sono ammissibili ai sensi del Reg. UE 1407/2013 "de minimis" con un intensità pari al 50%.

5.6 Cumulo

Il cumulo con altri aiuti di stato, è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del *regolamento di esenzione* **possono** essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione **non possono** essere cumulati con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo regolamento de minimis.

6 Presentazione della domanda, istruttoria e concessione

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso alla agevolazione si compone delle sequenti fasi:

- presentazione della manifestazione di interesse, comprensiva di scheda di progetto;
- istruttoria nella quale vengono verificati i requisiti di ammissibilità, applicati i criteri di selezione ed effettuata la valutazione;
- comunicazione degli esiti ed eventuale proposta, da parte dell'organismo intermedio, circa gli ambiti di miglioramento/modifiche del progetto in base agli esiti scaturiti dalla valutazione;
- eventuale negoziazione circa contenuti e tempistica del progetto e relative modifiche;
- approvazione dell'atto di concessione a cura dell'ufficio regionale competente;
- sottoscrizione del contratto protocollo di insediamento contenente la descrizione del progetto da realizzare e gli obblighi assunti dalle parti (secondo lo schema che sarà approvato con atto successivo)

6.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica, deve essere compilata e sottoscritta dal titolare/rappresentante legale del richiedente, utilizzando come credenziali di accesso i seguenti strumenti di identità digitale:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale
- CIE Carta d'identità Elettronica
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del giorno 09/10/2023 ed entro le ore 17,30 del 08/11/2023. Detto termine è prorogabile con provvedimento dirigenziale, nel caso in cui le proposte ricevute non coprano potenzialmente l'intera dotazione del finanziaria dell' Avviso.

In caso di esaurimento delle risorse, o di cause connesse ai vincoli temporali di utilizzazione delle risorse derivanti dalla disciplina contabile, con provvedimento del responsabile dell'intervento potrà essere prevista l'interruzione della raccolta delle domande, previa comunicazione sul sito della Regione o dell'Organismo intermedio almeno 5 gg lavorativi precedenti.

Non sono ammesse le domande presentate al di fuori dei termini suddetti o non corredate dei dati, informazioni, dichiarazioni, documentazione obbligatoria richiesti, ovvero redatte e/o inviate secondo modalità non previste dall'Avviso.

Non sono ammesse le domande prive di sottoscrizione e in questo caso non si applica il soccorso istruttorio.

La domanda di agevolazione contiene:

a) Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità:

Dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- precedenti penali (requisito 4.2.7) e responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6.);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (reguisito 4.2.9);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19)
- contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- dimensione aziendale (requisito 4.2.11);
- delocalizzazione (requisito 4.2.18);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15)
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16)
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22);

Dichiarazioni semplici

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- localizzazione / nuova localizzazione (requisito 4.2.2);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- sussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- Deggendorf (requisito 4.2.10)
- stato di attività (requisito 4.2.13)
- domicilio digitale (requisito 4.2.14)
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21)

b) Scheda tecnica di cui al paragrafo 5.1

 descrizione del progetto e dei dati richiesti in conformità ai criteri di selezione approvati con DGR 1029 del 04/09/2023, come da modulistica allegata.

c) Altra documentazione

- attestazione del professionista. Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, è attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità;
- documentazione fornita da soggetto straniero, privo di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della manifestazione di interesse;
- bozze di contratto e/o quotazioni e preventivi sottoscritti dal fornitore con data non anteriore a oltre 6 mesi dalla presentazione della domanda;
- eventuali preliminari di acquisto per beni immobili oggetto dell'investimento sottoscritti precedentemente alla presentazione della domande;
- le imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda
 - con sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 3.2.1 e 3.2.2);
 - con sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.⁴

6.2 Istruttoria

Modalità dell'istruttoria

L'attività istruttoria è svolta dal Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa.

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa cui seguirà una eventuale negoziazione (rif. artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 123/1998).

Procedura valutativa

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1
- b) valutazione delle proposte progettuali, ivi inclusa l'ammissibilità delle spese proposte a finanziamento, e applicazione dei criteri di valutazione dell'efficacia/efficienza ed utilità del progetto con le modalità di cui al paragrafo 6.2.3. In questa fase potranno essere anche aggiornamenti e conferme dei preventivi presentati se la CTV lo riterrà opportuno per valutare i dati del progetto;
- c) eventuale negoziazione con riguardo alla proposta di contributo concedibile;
- d) approvazione degli esiti istruttori che distinguono le domande in:

⁴ **Art. 33 DPR 445/2000** Legalizzazione di firme di atti da e per <u>l'estero</u>

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi;
- non ammesse:
- e) concessione dell'agevolazione;
- f) firma del contratto.

6.2.1. Verifica di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è volta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
 - localizzazione, fatta salva la possibilità di verificare il requisito al momento della richiesta di sal (requisito 4.2.2);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
 - insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
 - Deggendorf (requisito 4.2.10);
 - impresa attiva (requisito 4.2.13);
 - domicilio digitale (requisito 4.2.14);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21)
- c) la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC ON LINE) (requisito 4.2.3);
- d) Antimafia (requisito 4.2.17) secondo le modalità dell'Allegato 1B;
- e) la presenza delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che saranno oggetto di controllo con le modalità di cui al paragrafo 6.4:
 - responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6.);
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
 - dimensione aziendale (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - · affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
 - impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
 - delocalizzazione (requisito 4.2.18);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
 - contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20);
 - antiriciclaggio (4.2.22)
- f) il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4;

- g) il rispetto delle norme sul cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.
- h) la previsione di un incremento occupazionale minimo (espresso in ULA) presso l'unità locale oggetto dell'investimento, obbligatorio così quantificato, da realizzarsi entro la data di chiusura del progetto:
 - incremento di almeno n. 10 unità di nuovi addetti a tempo indeterminato se si tratta di nuovo insediamento in Toscana;
 - incremento pari ad almeno il 5% di occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato rispetto alla data di chiusura dell'esercizio precedente alla presentazione della domanda e comunque in numero almeno pari a 1;

Se il dato del 5% è maggiore di n. 80 ULA, si considera soddisfatto con 80.

6.2.2. Cause di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al punto 4.2.3;
- c) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4.2;
- d) il mancato rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4.

La presenza di una delle cause di inammissibilità, costituisce motivo di improcedibilità del passaggio della domanda alla successiva fase di valutazione di cui al seguente paragrafo 6.2.3.

6.2.3. Valutazione delle proposte progettuali - criteri

Le proposte progettuali sono oggetto di valutazione sulla base dei criteri definiti con delibera di Giunta regionale n. 1029/2023 e di seguito riportati, con attribuzione dei relativi punteggi dettagliati:

Criteri di Valutazione delle proposte progettuali Descrizione del Indicatore Parametro di Valutazione					
parametro di merito	Indicatore	riferimento	valutazione		
1) impatto sull'occupazione diretta	Numero assunzioni	Numero contratti a tempo indeterminato	3 punti per ogni unità di personale assunta a tempo indeterminato (ULA) ulteriori rispetto a quelli obbligatori per l'ammissibilità; incremento di ulteriori 2 punti nel caso in cui gli occupati siano almeno per metà (o 1 nel caso di unica ULA aggiuntiva) iscritti alle liste di mobilità inclusa la mobilità in deroga oppure donne, oppure giovani con meno di 40 anni		
2) ricaduta territoriale con particolare riferimento alla generazione di un indotto locale	S/N	Capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere alla domanda del mercato o di aprire nuovi mercati, di allargare l'indotto attraverso l'incremento dei rapporti di fornitura. Ai fini dell'ammissibilità questo punteggio deve essere pari a 2.	NO = 0 punti SI = da 1 a 5 punti sulla base della valutazione		
3) contenuti progettuali	a) Analisi della competitività,	Validità tecnica della	Negativo=0 punti		

4) congruità tra investimenti attivati ed occupazione prevista	b) Analisi delle possibili alternative strategiche, c) Analisi della sostenibilità commerciale S/N	proposta progettuale Ai fini dell'ammissibilità questo punteggio deve essere pari a 3. Ai fini dell'ammissibilità questo punteggio deve essere pari a 3.	Adeguato =3 punti Negativo=0 Adeguato=3
5) presenza di elementi di sosteniblità ambientale e sociale	introduzione di innovazioni in campo ambientale in termini di tutela e riqualificazione delle risorse ambientali, contenimento delle pressioni ambientali, innovazione ecoefficiente di processo e/o di prodotto; adozione di sistemi di gestione ambientale di processo o di prodotto certificati, adozione di sistemi di certificazione di responsabilità sociale; adozione della certificazione endicontazione adozione della certificazione di rendicontazione adozione della certificazione di la sicurezza sui luoghi di lavoro adozione della certificazione di parità di genere in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022	Ai fini dell'ammissibilità questo punteggio deve essere corrispondente al possesso di almeno 1 degli indicatori elencati. Nel caso di adozione di sistemi di gestione certificabili (ambiente, responsabilità sociale, sicurezza, parità di genere) il punteggio può essere attribuito anche a fronte dell'impegno all'adozione della certificazione entro il termine del progetto. Il mancato impegno costituisce causa di revoca se determina una diminuzione del punteggio sotto il minimo previsto	Negativo=0 Minimo=1 (possesso di 1 requisito tra quelli elencati) Medio= 2 (possesso di 2 dei requisiti indicati) Alto = 3 (possesso di più di 2 requisiti indicati)

Saranno considerati ammissibili i progetti che raggiungono un **punteggio minimo di 15.**

6.2.4. Valutazione delle proposte progettuali – Commissione Tecnica di Valutazione (CTV)

L'esame dei progetti al fine di procedere alla loro selezione e valutazione è affidata ad una Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) composta da n. 2 esperti indipendenti esterni alla Regione Toscana selezionati dall'organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.a. individuati ai sensi della DGR n. 1019/2008 e da 3 componenti interni, nominati con Decreto del dirigente responsabile del presente Avviso:

Dirigente del:

- · Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
- Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico
- · Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli Investimenti

Fanno parte della CTV ulteriori 3 membri supplenti individuati dai rispettivi dirigenti.

Il ruolo di segreteria della Commissione è svolto dall'organismo intermedio.

6.2.5. Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione - procedura a sportello

I progetti sono ammessi secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda nei limiti della disponibilità dei fondi e del raggiungimento del punteggio minimo di 15, entro 60 giorni giorni dalla presentazione della domanda, oltre ulteriori 10 giorni in caso di negoziazione rispetto alla proposta di esito presentata dall'Organismo Intermedio. I termini sono comunque sospesi per 30 gg in caso di richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 14 L.R. 40/2009.

In caso di progetti ammessi e non finanziati, l'eventuale concessione è rinviata ad un successivo atto.

La valutazione positiva del progetto non comporta la concessione che è disposta con il provvedimento dirigenziale con cui si approva la proposta di contratto tra il beneficiario e la Regione Toscana (nella persona del dirigente responsabile del presente intervento) contenente la descrizione del progetto da realizzare, con eventuali modifiche apportate a seguito della della negoziazione e gli obblighi assunti dalle parti come da schema approvato con successivo decreto dirigenziale, che viene sottoscritto digitalmente mediante scambio di PEC.

Il contratto, comprensivo dei relativi allegati, costituisce il "Protocollo di insediamento".

Per i progetti ammessi e non finanziati e per quelli non ammessi l'organismo intermedio provvede a notificare il provvedimento con relativa motivazione e con indicazione dei termini (10 giorni) per richiedere il riesame in autotutela o per presentare ricorso amministrativo ai sensi di legge.

In caso di esaurimento delle risorse ed in presenza di più progetti valutati positivamente si applicherà l'ordine cronologico della data di presentazione della domanda. A parità di data i progetti saranno ordinati in base al punteggio ottenuto.

6.3. Verifiche dei requisiti dopo la concessione

6.3.1 Verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione, l'organismo intermedio verifica i seguenti requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto

notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- precedenti penali (requisito 4.2.8);
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.7.);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.9);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.10);
- dimensione aziendale (requisito 4.2.12);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.13);
- · affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.16);
- impresa in difficoltà(requisito 4.2.17);
- delocalizzazione (requisito 4.2.18);
- · contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
- contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20);

con le seguenti modalità:

- 1.controlli su un campione pari al 40% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati;
- 2.controlli su un campione pari al 10% dei soggetti ammessi a contributo e non finanziati

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: Ministero degli Esteri - legalizzazione documenti oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

6.3.2. Verifica delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso l'organismo intermedio, procede annualmente alla verifica, su un campione pari al 20%, dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale con riguardo ai seguenti requisiti: dimensione aziendale, capacità economico-finanziaria, impresa in difficoltà.

6.3.3 Esito negativo dei controlli

L'esito negativo dei controlli di cui ai paragrafi precedenti dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'organismo intermedio comunica al beneficiario la "presa d'atto" della rinuncia con le stesse modalità previste per la concessione e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il beneficiario.

 $[\]overline{\ ^5\ www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti}$

8 Modalità di rendicontazione ed erogazione

8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene a seguito della presentazione da parte dei beneficiari di apposita domanda secondo le seguenti fasi.

Stadio	Periodo ammissibilità	Termine per richieste di erogazione	% minima da rendicontare sul totale investimento ⁶	% contributo erogabile sul totale contributo
Anticipo (opzionale)	Dalla data di concessione	Entro 9 mesi dal termine ultimo di realizzazione del progetto	-	50% del contributo concesso
Primo periodo di rendicontazione (SAL) - opzionale	Dalla data di concessione	Entro 12 mesi dalla data di concessione	Min 30%	Secondo le intensità di aiuto previste, con erogazione a titolo di acconto ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della LR 71/2007
Rendicontazione finale (SALDO)	Entro 24 mesi dalla concessione (salvo proroga)	Entro i 30 gg successivi alla conclusione del progetto	Min. 70%	Secondo le percentuali e gli importi stabiliti con atto di concessione al netto di quanto già erogato a titolo di anticipo e di SAL

Tali domande devono essere presentate online utilizzando la specifica piattaforma di rendicontazione raggiungibile dal sito internet www.sviluppo.toscana.it.

Il manuale per gli utenti, disponibile sul sito internet www.sviluppo.toscana.it della piattaforma di rendicontazione illustra la procedura per l'inserimento delle domande di erogazione. Non sono ritenute valide rendicontazioni presentate con modalità diverse.

L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa o ente titolare di progetto ammesso a finanziamento. Tuttavia, è possibile delegare alla compilazione della rendicontazione altri soggetti facendo esplicita richiesta con le modalità descritte all'indirizzo web sopra menzionato.

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la "dichiarazione di spesa" in un file di formato standard che una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente o sottoscritto dal Legale Rappresentante del beneficiario e caricata sul sistema o inviata tramite PEC all'indirizzo legal@cert.sviluppo.toscana.it]. Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica e quindi ogni sua anche minima modifica verrà rilevata rendendo nulla l'istanza di pagamento.

La domanda di erogazione, ad eccezione della domanda di anticipo, deve essere presentata unitamente alla rendicontazione delle spese giustificate dalla documentazione e secondo le modalità indicate nella sezione "Spese ammissibili".

⁶ In caso di aggregazioni, la soglia percentuale viene calcolata con riferimento al *progetto* e non al singolo partner

8.2 Documentazione allegata alla domanda di erogazione

La domanda di erogazione può essere presentata a titolo di anticipo, SAL e saldo.

Per ognuna di esse sono effettuate le verifiche previste per legge in materia di:

- · regolarità contributiva;
- antimafia sulla base della documentazione di cui al relativo allegato

8.3 Domanda di erogazione dell'anticipo

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 50% del contributo totale del *progetto* entro i 9 mesi successivi alla data di concessione.

- L'anticipo è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto per la rendicontazione finale del progetto. La garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di Regione Toscana è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto oltre interessi e spese di recupero. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato all'Organismo intermedio Sviluppo Toscana.
- Tale garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente e che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.
- Sul sito della Banca d'Italia e dell'IVASS sono rinvenibili gli Albi ufficiali dei soggetti abilitati.
- Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica⁷.
- I titoli di garanzia stranieri, rilasciati da soggetti abilitati alla concessione di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero, devono essere sempre redatti in forma pubblica ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) n. 1215/2012. Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti in tema di circolazione degli atti tra lo Stato straniero e l'Italia, quali ad esempio la Convenzione dell'Aia del 05/10/1961. Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata. La garanzia estera è accettata solo ove il soggetto fideiussore, in relazione agli atti connessi alla polizza e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, abbia una sede operativa in Italia da eleggere quale domicilio. Nel caso in cui il titolo di garanzia straniero di cui trattasi, sia rilasciato da soggetti aventi sede legale esclusiva al di fuori dell'Unione Europea, la garanzia dovrà essere, inoltre, accompagnata da idonea certificazione legalizzata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quel Paese in merito alla natura di "titolo esecutivo" della stessa, in assenza della quale non potrà essere accettata, salvo che tale limitazione non contrasti con eventuali disposizioni di trattati internazionali vigenti tra lo Stato straniero e l'Italia.
- Gli uffici addetti alla ricezione delle richieste di anticipo richiedono un'attestazione della validità delle fideiussioni all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.
- La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello predisposto e approvato dalla Regione Toscana (allegato 1.D), sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con espressa attestazione notarile dei poteri di firma del garante in relazione all'entità della garanzia prestata ed alla effettiva capacità di impegnare l'Ente garante.

⁷ D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

- Le garanzie devono essere emesse esclusivamente in formato digitale nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione digitale CAD) e le relative sottoscrizioni devono essere apposte in presenza di un Notaio, ai sensi dell'art. 25 del CAD, in relazione a quanto disposto dall'art. 2703 c.c.
- Le garanzie, ai fini dell'accoglibilità, devono:
 - essere intestate alla Regione Toscana;
 - assoggettate all'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro.
- La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.
- În caso di mancata sostituzione del garante ai sensi dell'art. 1943 del C.C entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data in cui si formalizza la situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente Avviso.
- La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente Avviso.
- La garanzia deve prevedere espressamente:
 - il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
 - che il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
 - il Foro di Firenze quale unico Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito, la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
 - l'escussione della garanzia a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
 - la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

8.4 Domanda di erogazione per SAL e Saldo

La liquidazione per stato avanzamento lavori (S.A.L.) è facoltativa e può essere presentata entro 12 mesi dalla data di concessione, a seguito della realizzazione di spese pari ad almeno il 30% degli investimenti oggetto del contributo (come da piano finanziario approvato). L'erogazione avverrà a seguito di rendicontazione da parte delle imprese, tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciata, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. Il modello di perizia asseverata da utilizzare per la rendicontazione tramite revisori sarà disponibile sul sito internet dell'organismo intermedio nella pagina dedicata all'Avviso. La perizia/attestazione rilasciata in forma asseverata rientra tra gli "altri lavori contabili dei (...) professionisti in genere", e pertanto, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, articolo 28 della Tariffa, parte seconda, allegata al medesimo decreto.

Oltre ai documenti di cui al paragrafo 8.2., la domanda contiene:

relazione tecnica, documentazione progettuale e scheda indicatori di progetto
Al fine di dimostrare il regolare avanzamento fisico del progetto, ad ogni fase di
rendicontazione deve essere fornita la relativa relazione tecnica elaborata in base allo

schema reso disponibile dall'organismo intermedio completa della relativa scheda indicatori elaborati sulla base della proposta progettuale del beneficiario.

- documentazione contabile e amministrativa: La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato "Spese ammissibili".
- documentazione finalizzata alla verifica dell'incremento occupazionale. Ferma
 restando l'obbligatorietà del raggiungimento del requisiti di occupazione richiesto,
 l'eventuale mancato raggiungimento dell'occupazione aggiuntiva (oggetto di
 valutazione) comporta una decurtazione corrispondente al 5% per ogni unità di
 personale non incrementata.

8.5 Rendicontazione semplificata

In fase di SAL, in alternativa alla perizia del revisore, il beneficiario può presentare rendicontazione semplificata ai sensi art 14-bis L.r. n. 71/2017: istanza di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di un importo in acconto fino al 20%, del contributo richiesto a titolo di stato avanzamento lavori, presentando contestualmente la relativa rendicontazione di spesa sul sistema informativo dell'organismo intermedio.

In caso di dichiarazioni mendaci il beneficiario incorre nelle conseguenze penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.

8.6 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione

L'istruttoria di erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, sal e saldo) è diretta ad accertare:

- · la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- la completezza della documentazione allegata;
- l'ammissibilità delle spese rendicontata coerentemente con quanto previsto nel paragrafo "Spese ammissibili";
- il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo "Obblighi del beneficiario";
- il rispetto della normativa Antimafia con le modalità di cui all'allegato 1.B.

L'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico del beneficiario risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato).

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda per ogni tipologia di erogazione.

Con l'erogazione del saldo l'operazione si intende "completata".

8.7 Controlli sulle domande di erogazione

8.7.1 Verifica delle attestazioni del revisore legale

La verifica avverrà su un campione del 60% dei beneficiari

8.7.3 Verifica delle dichiarazioni rilasciate (art 14-bis L.r. n. 71/2017)

La verifica avverrà sul 100% delle dichiarazioni in fase di SAL, comunque entro l'erogazione del saldo.

9. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi che, ove non soddisfatti, portano a sanzioni e/o alla decadenza della agevolazione:

- realizzare il progetto ammesso all'agevolazione, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
- realizzare il progetto entro 24 mesi a decorrere dalla data concessione dell'agevolazione, salvo proroga laddove concessa;
- rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento;
- rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;
- adempiere agli obblighi previsti dall'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. Decreto Crescita) convertito con modificazioni con L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone di pubblicare con le modalità specificate al citato articolo, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di importo pari o superiore a euro 10.000,00 effettivamente erogati al beneficiario nell'esercizio finanziario precedente. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla norma citata e, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, la sanzione della restituzione integrale del beneficio;
- rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate per almeno il 70% dell'investimento ammesso e presentare la relazione tecnica finale unitamente alla rendicontazione a saldo:
- restituire la quota di agevolazione eccedente e non spettante a seguito di approvazione di una rendicontazione inferiore all'importo erogato a titolo di anticipo e/o S.A.L.;
- curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
- mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del progetto e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti :
 - iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento;
 - investimento oggetto dell'intervento;
 - DURC regolare (ad eccezione dell'irregolarità sanata entro 15 giorni successivi alla contestazione da parte della Regione Toscana o dell'organismo intermedio);
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4
 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di
 ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità
 aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019,
 come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività

- imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
- non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
- stato di impresa attiva. Nel caso di agevolazioni alla costituzione di impresa, lo stato di impresa attiva deve sussistere al momento della liquidazione del saldo;
- · rispetto della normativa antimafia;
- rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro;
- mantenere per cinque anni successivi all'erogazione del saldo (in caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine è tre anni) le condizioni di seguito indicate:
- iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
- localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
- investimento oggetto dell'intervento;
- stato di impresa attiva;
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana- con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso l'impresa deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;
- mantenere per 5 anni (3 anni per le PMI) l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione previsto come obbligatorio dai criteri di ammissione e valutazione (paragrafo 6.2.1. lettera h e Allegato "Ammissibilità delle spese e rendicontazione", par. 2.2.);
- casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;
- non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento destinatario dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;

- non effettuare una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel periodo di stabilità dell'operazione, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;
- non effettuare una delocalizzazione verso aree in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese;

10. Monitoraggio, ispezioni e controlli

10.1 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'organismo intermedio o altro ente a ciò autorizzato – può attivare forme di monitoraggio, tramite compilazione on-line di questionari periodici sullo stato del progetto e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti o ispezioni in loco con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

10.2 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, il soggetto gestore procederà a controlli in loco a campione sul 20% dei soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi a pena di revoca previsti dal bando

I controlli sono finalizzati anche alla verifica dell'avvenuto incremento occupazionale.

La Regione Toscana - direttamente o tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzatosi riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dall'Avviso, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

11. Variazioni e proroghe

11.1 Variazioni del progetto

Le richieste di variazione, ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del *progetto* sia aumentato rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- importo totale del progetto;
- i contenuti del progetto;
- l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del *progetto* iniziale.

Durante il periodo di realizzazione del *progetto*, il *beneficiario* può apportare variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, nella misura massima del 35% e soltanto per n. 1 volta,previa richiesta di variazione

Le variazioni dei contenuti del *progetto* possono essere richieste non oltre 90 giorni dalla fine prevista per la realizzazione del *progetto*.

Le richieste di variazione devono essere presentate per via telematica mediante l'accesso al sistema informatico del soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A. e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web www.sviluppo.toscana.it, nella sezione dedicata al presente Avviso.

Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso o in sede di rendicontazione, il beneficiario può chiedere la riduzione o la rimodulazione del progetto stesso nei termini sopra indicati. La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione.

11.2 Variazione del soggetto beneficiario

- prima dell'erogazione del saldo

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del *beneficiario* originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del *progetto* ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda – al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- · sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del *beneficiario* originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

- durante il periodo di mantenimento dell'operazione

Nelle operazioni che comportano investimenti, il soggetto subentrante non acquista lo status di soggetto beneficiario, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

- procedimento

La domanda di variazione del beneficiario deve essere presentata entro 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto, mantiene in capo al beneficiario originario tutte le obbligazioni del bando.

La Regione Toscana/l'organismo intermedio, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle conseguenti/relative obbligazioni in capo al nuovo soggetto beneficiario.

Qualora la modifica del *beneficiario* non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del *soggetto* beneficiario, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto beneficiario.

I contributi concessi e non erogati, successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

11.3 Proroga

Entro e non oltre 45 gg precedenti la conclusione del *progetto*, é possibile richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 6 mesi.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro 20 gg successivi dal ricevimento dell'istanza.

12. Soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità, variazioni, rendicontazione ed erogazione, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del beneficiario è fissato nel termine massimo di 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.

Con riferimento all'istruttoria di ammissibilità, il soccorso istruttorio non si applica in caso di omessa presentazione dei documenti e delle dichiarazioni previsti come obbligatori dal paragrafo 6.1.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata.

I termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

13. Decadenza, revoca e recupero dell'agevolazione

La decadenza dell'agevolazione si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione dell'agevolazione.

13.1 Casi di decadenza che comportano la revoca totale

Costituiscono causa di decadenza:

- · la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
- il mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui al paragrafo 9;
- l'esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità:
- l'esito negativo dei controlli ex post effettuati nel corso della realizzazione del *progetto* e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
- · irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
- l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3 della L.r. n. 71/2017;
- la rinuncia all'agevolazione trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione;
- l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- per decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta.

13.2 Revoca parziale

La revoca parziale dell'agevolazione consegue all'accertamento della decadenza per il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso a decorrere dal secondo anno di mantenimento dell'investimento.

In questo caso la revoca - fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento - è disposta in misura parziale e l'entità è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in misura non inferiore al 50 per cento dell'agevolazione erogata.

Revoca parziale per stabilità dell'operazione

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso (cinque anni – Grandi imprese - cfr par. 9), salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come seque

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 90%;
- c) dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese, revoca pari al 75%;
- d) dal trentasettesimo mese al quarantottesimo mese, revoca pari al 65%;
- e) dal quarantanovesimo mese, revoca pari al 50%.

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di (tre anni - PMI) di mantenimento dello stesso, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come seque:

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- c) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

13.3 Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del *beneficiario* e fino alla notifica dell'atto di revoca. Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto beneficiario.

Le comunicazioni fatte al *domicilio digitale* (*PEC*) tramite gestore PEC autorizzato o tramite altra piattaforma legalmente riconosciuta a livello nazionale ai sensi del art.3-bis, punto 4-quinquies del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022 verranno considerate quali notifica al soggetto beneficiario.

13.3.1 Procedimento di revoca totale

L'organismo intermedio comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare all'organismo intermedio scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.

L'organismo intermedio, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne da' comunicazione al *beneficiario* tramite *PEC*.

A seguito delle risultanze istruttorie, l'organismo intermedio:

- a) accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento;
- b) in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso di riferimento o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione.

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre 90/novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione), la Regione Toscana o l'*organismo intermedio* non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al *beneficiario* la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione.

Se è l'organismo intermedio a comunicare la "presa d'atto" della rinuncia al beneficiario, con la stessa la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse in anticipo).

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'organismo intermedio (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e la Regione Toscana o l'organismo intermedio procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

13.3.2 Procedimento di revoca parziale

L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è pari o superiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa.

La Regione Toscana o l'organismo intermedio comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento, nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca dovrà riportare l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale è contestato il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione.

Entro il predetto termine di 15 (quindici) giorni, il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*organismo intermedio* scritti difensivi, redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.

La Regione Toscana o l'organismo intermedio, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne da' comunicazione al beneficiario tramite PEC.

In particolare, a seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'organismo intermedio:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso di riferimento o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data in cui è venuto meno l'investimento.

14. Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorsi 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

15. Rimborsi e sanzioni

15.1 Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del beneficiario trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un **rimborso forfetario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

15.2 Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca (totale o parziale) determina l'applicazione delle sequenti sanzioni.

- 1. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del D.L.gs. n. 123/1998 .
- 2. Il beneficiario non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati della Regione Toscana per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:
- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.
- 3. In ogni caso, il beneficiario non può accedere alle agevolazioni se nei suoi confronti è in essere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato, di importo superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese, anche in presenza di dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e di debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. Se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il beneficiario può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione. Tale disposizione di esclusione non si applica in presenza di un piano di rateizzazione concordato con la Regione derivante da un provvedimento di revoca e del quale risultano rispettate le scadenze.

16. Disposizioni finali

16.1 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

- I dati personali, che raccogliamo al fine della partecipazione al bando ai sensi della legge regionale 71/2017, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali. A tal fine facciamo presente che:
- 1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
- 2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
- 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.
- Il Responsabile del Trattamento è l'organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. . nella persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale Viale G. Matteotti, 60 50132 Firenze, PEC legal@cert.sviluppo.toscana.it.
- 4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.
- 5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.
- 6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento Settore Politiche di sostegno alle imprese per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
- 7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp dpo@regione.toscana.it
- 8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

16.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività produttive Ing. Angelo Marcotulli.

Il diritto di accesso⁸ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02-10-2017.

16.3 Disposizioni generali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (*PEC*), alla casella eletta quale *domicilio digitale*.

Bi cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

L'indirizzo di PEC di presidio del Settore è regionetoscana@postacert.toscana.it.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet www.sviluppo.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

La Regione Toscana si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

17. Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al presente Bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

18. Elenco allegati

- 1.A. Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione
- 1.B. Antimafia
- 1.C. Scheda riepilogo tempi procedimenti
- 1.D. Schema di fidejussione
- 1.E. Sez specifica Progetti Aggregati
- All. 2 Scheda Anagrafica di Progetto piano finanziario

19 Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
- REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- REGOLAMENTO (CE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18-12-2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

- REGOLAMENTO (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) [se ricorre]
- REGOLAMENTO (CE) n. 679/2016Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, del PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

NAZIONALE

- REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
- D.P.R. 26-10-1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24-11-1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- L. 10-06-1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- · L. 31-01-1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"
- D.Lgs. 01-09-1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
- D.M. Tesoro 22-04-1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 04-08-1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.LGS. 10-03-2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07-02-2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamita' naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13,

- comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08-04-2003,
- D.LGS. 30-06-2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con Dlgs 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.LGS. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06-12-2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 Nuova definizione UE di piccola e media impresa'
- D.LGS. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
 D.P.C.M. 23-05-2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- D.M. MIUR 02-01-2008 "Adequamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina UE sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008"
- D.LGS. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale'
- D.LGS. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13-08-2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi'
- D. LGS. 06-09-2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"
- D.L. 18-10-2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17-12-2012, n. 221
- L. 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- DELIBERA. 14-11-2012 AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO -"Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62'
- L. 14.01-2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC primi chiarimenti"
- D. LGS. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi'
- D.M. 14-01-2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"

- DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 MEF-MISE "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- D.LGS. 04-03-2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"
- D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva"
- D.L. 24-01-2015, n. 3, convertito dalla L. 24-03-2015, n. 33 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"

 D.M. 30-01-2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità
- contributiva (DURC)
- DECRETO 31-05-2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22-05-2015, N. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L 28-12-2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)'
- D.Lgs. 31-03-2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- D.Lgs. 12-05-2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI
- DELIBERA 13-07-2016 AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO -"Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- D.Lgs. 03-07-2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106
- D.Lgs. 12-01-2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"
- D.L. 30-04-2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
- specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
 D.Lgs. 12-01-2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"
- D.L. 16-07-2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11-09-2020, n. 120
- Legge 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"
- D. L. 12-07-2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"
- D.L. 10 agosto 2023, n. 104 Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici
- D. L. 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune."

REGIONE TOSCANA

• DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"

- D.P.G.R. n. 61/R del 19-12-2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26-01-2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13-07-2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- L.R.27-04-2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione"
- L.R. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- L.R. 05-10-2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27-10-2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22-12-2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla I.r. 20/2008"
- DELIBERA G.R. n. 72 del 16-02-2016 "Delibera di Giunta regionale relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 240 del 20-03-2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DELIBERA G.R. n. 433 del 02-05-2017 "Delibera di Giunta regionale n. 72/2016 relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese: disposizioni integrative"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- L.R. 05-06-2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18-09-2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12-12-2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla I.r. n. 71/2017"

- DGR n.716 del 26-06-2023 Oggetto: "Approvazione "Linee guida per struttura di un Bando Tipo per l'accesso ai contributi ai sensi della L.r. n. 71/2017". Revoca della DGR n. 467/2018."
- DGR n.717 del 26-06-2023 Oggetto: "PR FESR Toscana 2021-2027 Azione 1.1.3 Indirizzi per l'attivazione del Bando "Impresa Digitale" e approvazione del catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane"
- DGR n. 922 del 31/07/2022 "L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel quadro degli interventi di sostegno alle imprese"
- DGR n. 1029 del 04/09/2023 Oggetto: "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale. Approvazione degli indirizzi per la definizione di un Avviso di raccolta di manifestazioni di interesse."
- DGR n. 1095 del 18/09/2023 Oggetto: "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale. Approvazione degli indirizzi per la definizione di un Avviso di raccolta di manifestazioni di interesse. Modifiche alle disposizioni approvate con DGR n. 1029 del 04/09/2023"



SviluppoToscana S.p.A.

Avviso "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale"

Allegato 1A - Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione

Indice generale

	Premessa	2
2.	Criteri generali - Ammissibilità delle spese	2
	2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese	2
	2.2. Definizione e calcolo dell'incremento occupazionale	4
	2.3. Principi e modalità operative generali	
	2.3.1 Contabilità separata	6
	2.3.2. Modalità di pagamento ammissibili	7
	2.3.3 Annullamento dei documenti di spesa e CUP	9
	2.3.4 Stabile organizzazione e spese immateriali	10
	3. Ammissibilità delle spese – categorie di spese ammissibili	
	3.1 Spese relative a beni materiali	13
	3.1.1 Spese per immobili e impianti	15
	3.1.2 Spese per terreni	16
	3.1.3 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature	16
	3.1.4 Spese per beni mobili	19
	3.2 Spese relative a beni immateriali	20
	3.2.1 Spese per studi di fattibilità, per servizi di supporto all'innovazione e pei	R
	SERVIZI DI CONSULENZA	21
	3.2.2 Spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale	
	3.3 Spese di natura continuativa	24
	3.3.1 Spese di locazione di immobili	25
	3.3.2 Spese per personale	26
	4. Spese per revisore contabile	28
	5 Spese escluse	29

1. Premessa

Il presente allegato, parte integrante dell'Avviso per la raccolta di manifestazione di interesse alla sottoscrizione di "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" (di seguito avviso) contiene le disposizioni generali per l'ammissibilità delle spese al contributo nelle forme previste dall'avviso e le indicazioni relative alla documentazione a supporto delle diverse tipologie di spesa nella predisposizione dei piani finanziari di progetto cui le imprese beneficiarie devono attenersi nella predisposizione della rendicontazione di spesa, pena il mancato riconoscimento del relativo contributo in sede di controllo amministrativo delle dichiarazioni di spesa da parte dell'Organismo Intermedio.

Le fonti normative primarie di riferimento per le attività di rendicontazione sono costituite dall'avviso con i relativi allegati e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ivi richiamate.

2. Criteri generali - Ammissibilità delle spese

Ai fini dell'ammissibilità delle spese e della relativa corretta rendicontazione occorre fare riferimento a criteri, principi e a modalità operative generali di seguito dettagliati.

2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese al contributo dell'avviso è valutata con riferimento alle disposizioni di cui all'art.14 e 17 del Reg (UE) n. 651/2014 in particolare, ai fini del riconoscimento di un costo quale "spesa ammissibile" al contributo, la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario deve corrispondere ai seguenti requisiti generali:

- 1. essere chiaramente imputata al soggetto beneficiario e sostenute direttamente dallo stesso;
- 2. essere pertinente, ovvero direttamente e funzionalmente collegata alle attività previste dal progetto e congrua rispetto ad esse;
- 3. essere relativa ad operazioni localizzate nei territori delle aree crisi industriale complesse e non complesse, come specificato al § "4.2.2. Localizzazione del progetto" dell'avviso. Tale aspetto dovrà risultare dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione;
- 4. rispettare il "principio di cumulo" previsto al paragrafo dell'avviso 5.6;
- 5. rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile previste dall'avviso al paragrafo 5.3 ;

- 6. corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal soggetto beneficiario;
- 7. essere sostenuta nel periodo di ammissibilità del progetto come definito al paragrafo 5.2 dell'avviso ed alle seguenti condizioni:
 - a. l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto di servizi, lettera di incarico o simile) è sorta dopo l'inizio del progetto (fanno eccezione le eventuali spese di asseverazione dei requisiti di ammissibilità);
 - b. il giustificativo di spesa relativo (fattura, notula o equipollente) è stato emesso all'interno del periodo di ammissibilità, come risultante dalla relativa data (ai fini del riconoscimento della spesa sono considerati ammissibili soltanto documenti aventi valore fiscale, con esclusione, ad esempio, di "fatture pro-forma", "avvisi di notula", "progetti di notula" o simili)
 - c. il pagamento relativo è stato eseguito (data della valuta beneficiario) all'interno del periodo di ammissibilità ed entro il termine finale. Entro i medesimi termini devono essere quietanzati anche i modelli F24 relativi al versamento dei contributi afferenti agli eventuali costi di personale oggetto di rendicontazione; a tal fine fa fede la "valuta beneficiario" (inteso come destinatario del pagamento) desumibile dalla documentazione bancaria esibita a dimostrazione del pagamento;
- 8. rispettare il "principio della contabilità separata" di cui al successivo paragrafo 2.2.1;
- 9. essere legittima, ovvero sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità, nonché dei regolamenti di contabilità del beneficiario; ai fini della verifica di legittimità delle spese, nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;
- 10. rispettare le modalità di pagamento ammissibili;
- non comportare elementi di collusione fra acquirente e fornitore (compresi i casi di esclusione dettagliati al paragrafo 4 "Spese escluse");
- 12. essere sostenute ai prezzi e alle condizioni di mercato;
- 13. le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel giorno di effettivo pagamento;
- 14. essere presentata all'Organismo Intermedio con le modalità previste dall'avviso.

2.2. Definizione e calcolo dell'incremento occupazionale

L'incremento occupazionale è uno dei requisiti di ammissibilità della manifestazione di interesse, in assenza del quale la domanda di aiuto sarà ritenuta non ammissibile, ai sensi del par. 6.2.1. dell'avviso e della DGR n. 1029/2023.

Ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 punto 32 del Reg. (CE) n. 651/2014, che definisce "aumento netto del numero di dipendenti: l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento" nonché le disposizioni dell'avviso secondo le quali l'investimento deve essere realizzato e localizzato nel territorio ammissibile (Area di crisi industriale/territorio rientrante nella Carta degli Aiuti).

L'incremento occupazionale deve realizzarsi nella sede legale o alla/e unità locali toscane/collocate nell'Area indicata nella domanda di aiuto come sede/i di realizzazione dell'investimento. In caso di impresa con più unità locali all'interno del territorio della Regione Toscana, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale si conteggiano le ULA aggiuntive create per la realizzazione dell'investimento in rapporto alle ULA totali dell'impresa presenti all'interno del territorio regionale al momento della presentazione della domanda.

In caso di programma di investimento presentato in partenariato, l'incremento occupazionale è calcolato a livello di programma di investimento nel suo complesso. Ogni partner si impegnerà a realizzare l'incremento occupazionale stabilito in sede di ammissione e di concessione dell'aiuto.

Inoltre, ai fini del calcolo dell'incremento si considera il personale assunto grazie al programma di investimento così come anche, ad esempio, il personale presente in altre unità locali al di fuori del territorio toscano/dell'Area di crisi "in distacco" presso l'unità locale toscana con formale contratto di distacco o, ove non possibile, con motivata nota di servizio.

I riferimenti ai fini del calcolo delle ULA sono quelli presenti nell'allegato 3 alla circolare INPS n.111/2013.

Ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale si prendono a riferimento:

- l'occupazione media espressa in ULA dei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione della manifestazione di interesse presente in Toscana, quale consistenza occupazionale iniziale;
- l'occupazione espressa in ULA alla fine del mese successivo l'ultimazione del progetto quale consistenza occupazionale finale; quest'ultima deve essere almeno pari alla consistenza occupazionale iniziale, calcolata come indicato al punto precedente, più l'incremento

occupazionale indicato in sede di approvazione della graduatoria e nel contratto di concessione.

Qualora il suddetto incremento occupazionale non fosse ancora raggiunto al momento della rendicontazione delle spese, tale incremento dovrà essere realizzato entro il sesto mese successivo alla conclusione del progetto.

Ai fini di rendere possibile la verifica inerente all'incremento occupazionale, in sede di rendicontazione finale dovrà essere trasmesso il Libro unico del lavoro relativo ai dodici mesi precedenti la sottoscrizione della manifestazione di interesse ed al mese di ultimazione del progetto.

All'impresa che non realizzi pienamente l'incremento occupazionale dichiarato nella manifestazione d'interesse, e previsto dagli atti di ammissione e concessione dell'aiuto, entro i 6 mesi successivi alla conclusione del progetto, verrà applicata una sanzione di importo pari al 5% del contributo concesso per ogni unità di personale non assunto. L'incremento occupazionale deve, in ogni caso, permanere ai sensi dell'avviso (par. 6.2.1).

Non sarà erogato l'importo del contributo a saldo prima della verifica del raggiungimento dell'incremento occupazionale minimo.

In caso di raggiungimento di tale quota minima, non sarà erogato l'importo di aiuto corrispondente al 5% per ogni unità di personale aggiuntiva prevista dal progetto e oggetto di valutazione-rispetto a quanto stabilito in sede di ammissione del progetto e del relativo contratto di concessione- fino alla verifica del raggiungimento di tale incremento.

In ogni caso, l'incremento occupazionale effettivamente realizzato sarà quello risultante al termine del sesto mese successivo alla conclusione dell'investimento, solo per la quota aggiuntiva oggetto di valutazione (cfr par. 6.2.3 avviso).

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 71/2017, l'impresa dovrà inoltre mantenere l'investimento, l'unità produttiva ed il livello occupazionale realizzato per i cinque anni successivi al completamento dell'investimento regolarmente rendicontato. In caso di PMI il termine è di tre anni.

Il riferimento è al numero di ULA assunte specificatamente per la realizzazione del programma di investimento, calcolato come occupazione media annua espressa in ULA riferita a ciascuno dei cinque/tre anni (dodici mesi solari) successivi alla realizzazione del programma di investimento.

A tal fine, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni anno successivo all'ultimazione del progetto, dovrà essere trasmesso il Libro unico del lavoro relativo ai dodici mesi interessati dall'obbligo di mantenimento.

In caso di scadenza o cessazione dei contratti stipulati specificamente per il programma di investimento, il beneficiario dovrà provvedere a rinnovare tali contratti o ad assumere altre persone, per garantire il mantenimento dell'incremento occupazionale, ossia per garantire almeno il livello

occupazionale presente al momento della conclusione del progetto (o, in ogni caso, entro sei mesi dalla sua conclusione) e indipendentemente dal fatto che le unità che realizzano questo incremento siano le stesse del programma o altre assunte successivamente. Ai fini del mantenimento dell'incremento occupazionale "netto" (dichiarato nella domanda di aiuto) durante la realizzazione del progetto e nei 5 anni successivi, si ritiene escluso dalla base di calcolo, in analogia con l'art. 32 comma 3 e con l'art. 33 comma 3 del Reg. 651/2014, il posto di lavoro che, avendone costituito la base di calcolo, viene meno a seguito di:

- dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- · riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale);
- CIG
- procedure di licenziamento collettivo intervenute secondo il criterio della non opposizione al licenziamento o del prepensionamento.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del mantenimento dell'incremento occupazionale, l'Amministrazione Regionale effettuerà, secondo le modalità indicate al par. 10.2 dell'avviso, dopo l'erogazione a saldo, controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari dell'erogazione al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dall'avviso e dal Contratto sottoscritto tra i beneficiari e l'ente finanziatore.

2.3. Principi e modalità operative generali

2.3.1 Contabilità separata

Il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza, consentendo di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell'intervento cofinanziato, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa all'operazione finanziata, nonché fra questa e le prove documentali.

Alla luce di quanto sopra esposto, i pagamenti riferiti ai costi di progetto dovranno obbligatoriamente essere effettuati con transazioni separate rispetto ad altri pagamenti non afferenti a costi del progetto, pena la non ammissibilità dei relativi costi. I pagamenti, inoltre, dovranno contenere nell'oggetto un riferimento esplicito ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

Sono ammesse eccezioni alla suddetta disposizione esclusivamente se debitamente motivate e riconducibili al caso di pagamenti cumulativi del

personale o di altre spese effettuati da grandi imprese ed enti con tesorerie centralizzate o da società capogruppo operanti con modalità analoghe per conto di proprie controllate o collegate. Sono, inoltre, ammesse eccezioni nel caso di fornitori abituali del soggetto beneficiario sulla base di rapporti commerciali documentati, purché in sede di rendicontazione siano fornite informazioni appropriate che permettano di riconciliare in modo univoco ed inequivocabile i pagamenti effettuati in relazione agli interventi oggetto di contributo.

Nei casi eccezionali di cui sopra, il beneficiario dovrà produrre, oltre alla documentazione richiesta per la tipologia di spesa rendicontata, anche:

- Copia del mandato di pagamento alla tesoreria o banca interna, opportunamente quietanzato;
- Dichiarazione resa in forma libera del responsabile amministrativo attestante che "nei pagamenti cumulativi allegati alla rendicontazione sono inclusi i pagamenti delle spese imputate all'operazione CUP ... (ins codice CUP CIPE).... oggetto di rendicontazione sul, spese che risultano da specifico elenco allegato alla presente dichiarazione" (allegare elenco spese imputate incluse nei pagamenti cumulativi).

Nel caso di rapporti commerciali abituali, invece, che comportino fatturazioni periodiche cumulative riferite anche a costi non oggetto di agevolazione ed estranei al progetto finanziato, si dovranno fornire i documenti di spesa e di pagamento aggiuntivi ritenuti di volta in volta necessari da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di riconciliazione univoca dei pagamenti.

2.3.2. Modalità di pagamento ammissibili

La forma di pagamento ammissibile ordinaria è il **bonifico bancario** o con altro strumento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, **con esplicita e chiara indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce**. Pagamenti non chiaramente ed univocamente riconducibili alle spese di progetto ed ai relativi giustificativi di spesa non sono considerati ammissibili ed il relativo costo sarà giudicato "non ammissibile" a contributo.

Non sono ammissibili a contributo eventuali spese il cui regolamento sia giustificato mediante pagamento in contanti o **altre forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità,** né spese il cui regolamento avvenga mediante compensazione reciproca di crediti/debiti.

Sono considerati compatibili con le modalità di pagamento sopra evidenziate i pagamenti effettuati a mezzo **ricevuta bancaria** (ri.ba), **assegno non trasferibile**, **assegno circolare** e **carta di credito <u>aziendale</u>**.

Nel caso di eventuali pagamenti effettuati a mezzo assegno bancario, ai fini di garantire i requisiti di tracciabilità e diretta imputazione al progetto come sopra richiamati, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la sequente documentazione:

- copia conforme della "figlia" dell'assegno bancario non trasferibile;

- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito dell'assegno;
- dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante l'assegno n...... tratto sulla banca XY.

Nel caso di pagamenti effettuati a mezzo carta di credito aziendale, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme dell'estratto conto periodico della carta di credito da cui risulti il dettaglio dei movimenti, ivi incluso quello riferito alla spesa o alle spese imputate al progetto;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito del saldo mensile della carta di credito aziendale sul conto corrente dell'impresa beneficiaria;
- dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante carta di credito in data.....

Ai fini della verifica di effettività della spesa sostenuta con l'utilizzo di carte di credito aziendali e dell'ammissione a contributo della stessa fa fede la data valuta di addebito del saldo periodico della carta di credito aziendale sul conto corrente bancario di appoggio.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture aventi ad oggetto spese solo parzialmente ammissibili, è valido un pagamento parziale delle stesse riferito alle sole spese ammissibili, purché questo sia integrato da una quietanza specifica rilasciata dal fornitore che chiarisca in modo puntuale ed inequivocabile quali siano le spese evidenziate in fattura che sono state realmente ed effettivamente pagate, fermo restando la necessità di integrale e prioritaria quietanza della componente fiscale, se presente.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo tutti i pagamenti devono essere effettuati <u>esclusivamente da parte del soggetto beneficiario e direttamente</u> nei confronti del fornitore.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che per la giustificazione delle spese debba essere fornita in fase di rendicontazione documentazione adeguata a permettere l'inequivocabile riconciliazione della spesa sostenuta con il relativo pagamento.

2.3.3 Annullamento dei documenti di spesa e CUP

Fatto salvo quanto disciplinato da specifica normativa per le fatturazioni elettroniche, tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati devono essere esibiti in **copia conforme all'originale** e devono essere annullati mediante apposizione di un timbro recante la dicitura:

singolo giustificativo di spesa
rendicontata a titolo di [indicare se SAL/SALDO] $ ightarrow$ l'importo da indicare corrisponde alla quota che si intende imputare al progetto per i
Spesa di Euro
operazione CUP(indicare il CUP CIPESS)
Carta degli Aiuti a Finalità Regionale
Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella

Nel caso di **titoli di spesa nativamente digitali (buste paga, fatture digitali) o di fatture elettroniche** emesse ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di fatture della P.A., il timbro deve essere sostituito, in sede di emissione del titolo di spesa, da apposita dicitura analoga al modello sopra riportato, da inserire nel campo "note" oppure direttamente nell'oggetto della fattura.

Laddove ciò non sia possibile (fatture emesse prima dell'ammissione a finanziamento), il soggetto beneficiario deve allegare alla rendicontazione di spesa una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con i relativi importi imputati al progetto (dichiarazioni "cedolini elettronici" e fatture elettroniche" di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana).

Tutti i costi oggetto di contributo devono essere sostenuti da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e nel rispetto dei degli eventuali regolamenti di contabilità del beneficiario.

Le fatture (ed i relativi titoli di pagamento), relativi all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP).

A tal proposito come per l'obbligo di "annullamento" delle fatture oggetto di agevolazione previsto dalle disposizioni comunitarie, laddove l'esistenza del contributo ed il CUP sia noto al momento dell'emissione della fattura per il

fornitore, è possibile inserire il timbro di annullo (per la definizione di timbro di annullo si veda il bando di riferimento e/o le rispettive linee guida di rendicontazione) ed il riferimento al CUP nel campo "note" o nell'oggetto della fattura in fase di emissione della stessa (la fattura nasce così "già annullata").

Quando ciò non è possibile, il beneficiario ha due ulteriori opzioni alternative:

- il beneficiario può effettuare una dichiarazione, da inviare in fase di rendicontazione e da conservare nel fascicolo di progetto, nella quale riporta e attesta l'elenco delle fatture elettroniche imputate al progetto (di cui dovrà indicare CUP e Azione e Sub-Azione oltre che analiticamente l'importo imputato in corrispondenza di ogni giustificativo di spesa);
- 2. il beneficiario può praticare, mutatis mutandis, la soluzione prevista dall'Agenzia delle Entrate nella circolare del 19 ottobre 2005, n. 45/E (punto 2.7.2), ovvero:
 - il beneficiario deve predisporre un nuovo documento in cui annotare gli estremi della fattura passiva imputata al progetto e recante il "timbro di annullo" previsto dal Bando;
 - detto documento, se emesso in forma elettronica, è allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata;
 - se, invece, il documento integrativo è redatto su supporto cartaceo, si rende necessario materializzare la fattura digitale, per conservarla congiuntamente al menzionato documento, ovvero (soluzione preferibile), in alternativa, convertire il documento integrativo analogico in formato elettronico ed allegarlo digitalmente alla fattura elettronica da annullare secondo quanto indicato al punto precedente.

2.3.4 Stabile organizzazione e spese immateriali

Le spese immateriali sono ammissibili solo in presenza di una stabile organizzazione del beneficiario nel territorio indicato dal avviso.

Per stabile organizzazione si intende un'unità locale/sede localizzata nel territorio toscano in cui operano fisicamente, nell'esercizio precedente la domanda di agevolazione, per almeno 6 mesi uno o più soci o amministratori o il titolare dell'impresa o il coniuge o il congiunto del titolare in un impresa familiare o almeno un dipendente del soggetto beneficiario e in cui l'immobile sede dell'esercizio dell'attività è di proprietà o è detenuto in

base ad un contratto registrato avente durata minima pari al periodo di stabilità indicato nell'avviso.

La presenza fisica per il periodo in considerazione nell'unità locale sede toscana dei soci/amministratori o titolari (o congiunti o coniuge di questi in un impresa familiare) è dimostrata dalla residenza nel territorio toscano di questi ultimi risultante dalla visura (storica) del beneficiario.

La presenza di dipendenti nel territorio toscano per il periodo in considerazione è dimostrata dall'iscrizione previdenziale degli stessi alla sede territoriale toscana

In assenza di dipendenti/ soci /amministratori o titolari (o congiunti o coniuge di questi in un impresa familiare) operanti fisicamente nella sede/unità locale toscana per il periodo sopra indicato, la stabile organizzazione può altresì essere dimostrata dal beneficiario dando prova contabile del raggiungimento del lotto minimo del portafoglio clienti o fornitori aventi sede o unità locale in toscana, fermo restando la presenza al momento dell'erogazione dell'agevolazione di una unità locale/sede in proprietà o detenuta a seguito di regolare contratto registrato avente durata come sopra indicata.

Il lotto minimo è misurato con riferimento all'esercizio precedente la presentazione della domanda ed è pari in termini numerici ad almeno il 33% da clienti e/o fornitori che sono almeno pari in valore assoluto a 10 nominativi per categoria (clienti o fornitori) e che costituiscono in termini di volumi espressi in Euro almeno il 33% dei volumi complessivi delle vendite o degli acquisti, per un importo minimo in assoluto per categoria pari almeno al doppio dell'investimento per il quale è richiesto il contributo.

Nel caso di imprese di nuovo insediamento (non presenti per almeno 12 mesi nel territorio toscano nell'esercizio precedente la domanda) la verifica della stabile organizzazione viene effettuata in sede di controllo in loco ex post, con riferimento all'annualità successiva a quella in cui è erogato a saldo il contributo, fermo restando al momento dell'erogazione (anche in anticipo) dell'immobile sede dell'attività in toscana in proprietà o detenuto a seguito di contratto regolarmente registrato avente durata minima come sopra definita.

3. Ammissibilità delle spese – categorie di spese ammissibili

Le tipologie di spesa ammissibili sono quelle previste dal paragrafo 5.3. dell'avviso, come risultanti, per lo specifico progetto, dal relativo piano

finanziario ammesso al contributo, come eventualmente modificato in seguito a *variante* debitamente autorizzata a norma di *avviso*.

Ai fini dell'effettiva ammissione a contributo dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari per la realizzazione delle suddette attività, è necessario che siano rispettati i limiti di spesa di cui al paragrafo "spese ammissibili" dell'avviso.

	CATEGORIA DI COSTO (da imputarsi in riferimento alla normativa applicata in funzione della natura dell'attività agevolata)	MASSIMALE AMMESSO (% costo ammissibile, su costo tot/subtot del progetto, come da normativa applicata)	BASE DI RIFERIMENTO
а)	Spese relative a beni materiali: - immobili ed impianti (acquisto o interventi edilizi e relativa progettazione da dettagliare nello specifico avviso) - terreni - macchinari ed attrezzature - beni mobili	Grande Impresa: 15% Media: 25% Piccola e micro: 35%	Costo totale/subtotale di progetto (all'ammissione e a saldo)
	Spese relative a beni immateriali: - ricerca contrattuale, studi di fattibilità, competenze tecniche, servizi di supporto all'innovazione, consulenze (compresi i servizi qualificati dettagliati nel "Catalogo dei Servizi Avanzati e Qualificati" approvato con DGR 717/2023) - brevetti, delle licenze o altre forme di proprietà intellettuale - spese di costituzione, d'impianto e d'ampliamento	Grande Impresa: 15% Media: 25% Piccola e micro: 35%	Costo totale/subtotale di progetto (all'ammissione e a saldo)
b)	costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni;	Grande Impresa: 15% Media: 25% Piccola e micro: 35%	Costo totale/subtotale di progetto (all'ammissione e a saldo)
c)	Spese per revisore contabile	Intensità max: 50%	Costo dell'asseverazione dei requisiti di ammissibilità e/o della rendicontazione

Ai sensi degli artt. 14 e 17 del Reg UE 651/2014 sono ammissibili le spese sotto la voce a), oppure sotto la voce b). In caso di applicazione dell'art. 14 è possibile in alternativa una combinazione dei due purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

3.1 Spese relative a beni materiali

Le spese relative a beni materiali, quali le spese per acquisto di terreni, immobili e impianti (compresi interventi edilizi e relativa progettazione), macchinari e attrezzature, in base alla natura dell'attività e alla relativa normativa di riferimento, possono essere ammesse per il loro costo di acquisizione ai prezzi di mercato.

In riferimento alla modalità di imputazione, sono escluse le forme di ammortamento accelerato ed anticipato. Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del Progetto.

Nel caso di acquisto di beni immobili e terreni non sono ammissibili gli importi pagati a qualunque titolo fino alla data di presentazione della domanda (es. caparre confirmatorie, pagamenti a titolo di preliminare).

Nel caso di acquisizione di beni usati (ammissibili solo per le PMI) occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestato da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestate da un perito tecnico.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) tabella riepilogativa per ciascun bene della categoria di spesa rendicontata. In tale tabella occorre indicare:
- per immobili e terreni le quote di ammortamento, la relativa quota rendicontata e/o il riepilogo dei beni acquisiti con contratto d'affitto con indicazione del relativo canone e della relativa quota rendicontata;
- per macchinari, strumenti e attrezzature indicare denominazione del bene, utilizzo nel progetto, costo d'acquisto del singolo bene, coefficiente di

ammortamento, giornate di effettivo utilizzo, percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto. Ad integrazione della tabella deve essere presentata la Nota esplicativa del metodo di calcolo della percentuale di utilizzo nel progetto (ad esempio: registro, sottoscritto dal responsabile del reparto in cui si trova il macchinario, relativo all'utilizzo giornaliero del macchinario/strumentazione/attrezzatura che ne evidenzi, rispetto al tempo lavoro giornaliero, l'effettivo utilizzo per le attività di progetto

- 2) Estratto del registro dei beni ammortizzabili;
- 3) In caso di beni acquisiti con contratto d'affitto (nel caso di immobili), locazione semplice (noleggio) o finanziaria (leasing):
- relazione del responsabile di progetto circa la convenienza economica del metodo scelti per l'acquisizione dei beni (nel caso di macchinari, strumenti e attrezzature),
- relazione sull'utilizzo degli spazi in locazione rendicontati, completa di fotografie e di planimetrie quotate con evidenza degli spazi utilizzati per il progetto; inoltre, in caso di rendicontazione di porzioni di fabbricato in locazione, è necessario includere nella relazione un prospetto di calcolo della spesa imputabile nel quale siano evidenziati i seguenti dati: metri quadrati totali del fabbricato in affitto, importo totale dell'affitto, costo al metro quadrato, metri quadrati utilizzati in via esclusiva per il progetto, mesi di utilizzo in via esclusiva per il progetto, importo imputabile al progetto (nel caso di immobili e terreni);
- contratto di affitto (nel caso di immobili), contratto di noleggio o leasing (nel caso di macchinari e attrezzature) redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e fiscali e, se previsto per legge, registrato;
- fatture o documenti probatori equivalenti relativi ai canoni pagati;
- giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati (per un ulteriore riscontro dei documenti da fornire in relazione alle diverse modalità di pagamento ammesse, si veda indietro al paragrafo "Modalità di pagamento ammissibili").
- piano di ammortamento, in caso di leasing.
- 4) In caso si rendicontino beni di nuova acquisizione interamente imputati al progetto:
- dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria;

- fatture d'acquisto; nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;
- giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati.
- 5) Nel caso di interventi edilizi occorre inoltre acquisire
- contratto o documento equipollente stipulato con l'impresa affidataria dei lavori edilizi;
- idonea documentazione edilizia riferita all'Ente territorialmente competente attestante il rispetto delle vigenti disposizioni edilizie ed urbanistiche nella realizzazione dei lavori
- documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica dei lavori eseguiti;
- planimetria che evidenzi le opere realizzate ed il *layout* degli eventuali beni oggetto del programma di investimento;
- relazione tecnica illustrativa delle opere;
- evidenza dell'avvenuta iscrizione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili;
- 6) Nel caso di acquisto di beni usati occorre acquisire, oltre alla dichiarazione già indicata sulla provenienza:
- -attestazione di un perito tecnico che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- attestazione di un perito tecnico che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti;

Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3.1.1 Spese per immobili e impianti

3.1.1 a) Spese per acquisto immobili e impianti

Sono ammissibili i costi degli immobili e impianti localizzati sul territorio del Comune di riferimento e relativi all'insediamento produttivo.

Per quanto riguarda gli immobili, sono ammissibili i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi di buona prassi contabile.

Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del progetto.

3.1.1 b) Spese per interventi edilizi su immobili

Ai fini dell'ammissione a contributo, i costi relativi alla realizzazione di opere murarie devono essere in regola con la vigente disciplina edilizia ed urbanistica, come risultante da idonea documentazione amministrativa.

Sono finanziabili gli interventi, aventi ad oggetto gli immobili suddetti, qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento ai sensi della vigente legislazione edilizia ed urbanistica; sono, altresì, ammissibili gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di adozione di misure antisismiche come definiti alla specifica legislazione di settore.

Sono ammessi i costi relativi a spese tecniche sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi ammissibili inclusi nel progetto (sono inclusi nei costi ammissibili, a titolo di esempio, i costi di progettazione, direzione lavori, contabilità, redazione dei piani per la sicurezza, indagini preliminari resisi necessari per la realizzazione degli interventi sugli immobili ammessi a finanziamento con l'avviso).

I costi per spese tecniche sono complessivamente ammissibili a finanziamento nel limite del 10% dell'investimento ammissibile appartenente alla categoria "interventi sugli immobili".

L'effettiva ammissione a contributo è subordinata alla registrazione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili ai sensi della vigente disciplina civilistica e dei principi contabili OIC.

3.1.2 Spese per terreni

Sono ammissibili i costi degli immobili e dei terreni localizzati sui territori ammissibili.

Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore.

Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del progetto.

3.1.3 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature

I costi relativi a strumenti e attrezzature sono ammissibili a condizione che gli stessi siano installati presso l'unità operativa localizzata sul territorio regionale toscano nella quale si svolge il progetto.

Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del Progetto.

Se gli strumenti non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto ed alla effettiva quota di utilizzo del bene, la quale deve essere determinata in base a criteri oggettivi, verificabili e documentati.

Il costo dei beni in parola, imputabile al Progetto, è pertanto così determinabile:

 $CI = (CB * A) \times (GG/365) \times U$

Dove:

CI = costo del bene imputabile all'operazione

CB = costo d'acquisto del singolo bene

A = coefficiente di ammortamento previsto

GG = giornate di effettivo utilizzo

U = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel Progetto, la quale deve essere determinata in base a criteri oggettivi, verificabili e documentati.

A questo proposito, può essere considerato accettabile un registro, sottoscritto dal responsabile del reparto in cui si trova il macchinario, relativo all'utilizzo giornaliero del macchinario/strumentazione/attrezzatura che ne evidenzi, rispetto al tempo lavoro giornaliero, l'effettivo utilizzo per le attività di progetto.

L'imputazione in base all'ammortamento dei beni sussiste anche per beneficiari ai quali non ne sia applicabile il procedimento tecnico contabile: in tal caso, le aliquote di ammortamento da esporre quali costi ammissibili devono essere riferite alla vita utile del bene utilizzato.

È fatta salva la possibilità di rendicontare, l'intero costo di macchinari, strumenti e attrezzature acquistati in funzione del Progetto, quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso e nei casi in cui il soggetto beneficiario si avvalga della facoltà prevista dal comma 5, art. 102 del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR).

I costi relativi a macchinari, attrezzature e strumentazioni di nuova acquisizione possono essere comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, consegna installazione, collaudo, ecc.) a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il Progetto.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti attraverso la locazione semplice o il noleggio, gli importi dei canoni versati sono ammissibili fino a concorrenza delle rispettive quote di ammortamento che sarebbero state imputate al

conto economico e per il periodo di realizzazione del progetto, se il beneficiario avesse acquistato tali beni a titolo definitivo.

Nel caso in cui l'acquisizione di tali beni avvenga attraverso un contratto di leasing, il costo imputabile al Progetto è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile. È escluso il maxicanone iniziale e finale. La locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento solo se rispetta le seguenti condizioni:

- 1. il beneficiario è l'utilizzatore del bene;
- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente sono comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- 3. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedano una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- 4. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 3) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- 5. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- 6. i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria (lease-back) sono spese ammissibili ai sensi dei punti da 1) a 5) mentre i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

In caso di noleggio di attrezzature con pagamento di canoni anticipati su base bimestrale o superiore per le quali la scadenza di rendicontazione cada all'interno del periodo di riferimento del canone, valgono ai fini della rendicontazione della relativa spesa, le seguenti indicazioni:

- a) in caso di rendicontazione a titolo di SAL l'intero canone può essere rendicontato nell'ambito dello stato di avanzamento lavori;
- b) in caso di rendicontazione a saldo, ferma restando la possibilità di rendicontare la spesa, potrà essere ammesso a contributo esclusivamente il costo relativo alle mensilità comprese all'interno del periodo di ammissibilità del progetto.

3.1.4 Spese per beni mobili

Sono da considerarsi ammissibili nell'ambito della categoria "mezzi mobili" le seguenti categorie di beni, purché strettamente necessari al ciclo di produzione dell'attività economica (ATECO) ammessa alle agevolazioni, adeguatamente dimensionati rispetto alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità locale oggetto di intervento:

- autocarri/furgoni, anche se destinati agli spostamenti del personale, delle attrezzature e dei materiali sui cantieri dove vengono effettuale le lavorazioni nel caso di imprese che svolgano la propria attività (manutenzione, installazioni civili ed industriali e simili) presso terzi, oppure se destinati al trasporto condizionato di prodotti alimentari deperibili per la consegna dei prodotti ai clienti;
- **carrelli**, sia appartenenti alla categoria del "rimorchio appendice" che a quella del "carrello rimorchio" (dotato di carta di circolazione e targa propria) di cui al codice della strada;
- "trattori stradali" per semirimorchi immatricolati in categoria "N"
 (o relative sottocategorie N1, N2, N3), come risultante dal punto J del
 libretto di circolazione, nel rispetto del vincolo relativo al rapporto tra
 potenza del motore (in kw), di cui alla voce P.2 del libretto di
 circolazione, e portata (in tonnellate) che non deve essere superiore a
 180;
- mezzi di cantiere/macchine operatrici/mezzi agricoli, anche se abilitati al transito su strada, purché costituenti beni strumentali all'attività (ATECO) esercitata in via principale ed oggetto di agevolazione (quali, ad esempio, escavatori, piattaforme aeree semoventi e simili per imprese di noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile);
- attrezzature ed accessori da installare anche su mezzi mobili già di proprietà del soggetto beneficiario purché pertinenti all'attività agevolata e funzionali al progetto;
- mezzi destinati al trasporto di persone, purché funzionali e pertinenti al progetto agevolato;
- autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, e-bike, velocipedi motoslitte, e simili aventi la natura di "beni strumentali" per imprese di noleggio;

- natanti da diporto costituenti unità di servizio per imprese di gestione di porti turistici, destinate a supportare le operazioni portuali e l'erogazione di servizi agli utenti;
- "natanti da spiaggia" o "natanti minori" (unità abilitate a navigare entro un miglio dalla costa) di cui all'art. 27, comma 3, del Codice della navigazione da diporto denominate iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, tavole a motore, canoe, kayak, scooters acquatici, jet acquatici, unità di superficie velica inferiore a mq. 4, e mezzi similari destinati al noleggio da parte di imprese turistiche o stabilimenti balneari;

Ai fini dell'ammissione a finanziamento i mezzi mobili devono possedere il requisito di "nuovo di fabbrica", salvo diversa previsione dell'avviso.

3.2 Spese relative a beni immateriali

Le spese relative a beni immateriali, quali studi di fattibilità, servizi di supporto all'innovazione e servizi di consulenza, brevetti, know-how, software e diritti di licenza, risultati di ricerche a utilità pluriennale in base alla natura dell'attività e alla relativa normativa di riferimento, possono essere ammesse:

- a) per la quota di costo imputabile (quali quota di ammortamento, costi di locazione o quota di essi) in funzione del suo utilizzo sul progetto, per attività di ricerca e sviluppo ove si escludono le forme di ammortamento accelerato ed anticipato;
- b) per il loro costo di acquisizione ai prezzi di mercato negli altri casi.

Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del Progetto.

<u>RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA</u> GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) tabella riepilogativa della categoria di spesa contenente gli estremi dei relativi giustificativi di spesa;
- 2) fatture, notule o documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto finanziato e dettaglio relativo ai dati degli esperti utilizzati (nominativi, tariffa, ore o giornate svolte, ore o giornate svolte presso la sede del cliente); nel caso in cui tali dati di dettaglio non siano riportati nella fattura, è necessario che gli stessi siano forniti con documento allegato firmato dagli stessi esperti e/o consulenti che hanno svolto la prestazione. Nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia.

- 3) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati.
- 4) Dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria.
- 5) Curricula dei fornitori di consulenze e degli specifici consulenti e/o esperti che hanno svolto la prestazione, con evidenza delle competenze pertinenti alle attività svolte nell'ambito del progetto;
- 6) Lettera di incarico al revisore legale eventualmente incaricato per la rendicontazione;
- 7) Contratto di consulenza
- 8) Relazione sull'attività di consulenza svolta e sui relativi output

A titolo esemplificativo nei paragrafi successivi sono riportate alcune modalità d'imputazione dei costi.

3.2.1 Spese per studi di fattibilità, per servizi di supporto all'innovazione e per servizi di consulenza

Sono ammissibili le spese per servizi di consulenza avanzati e qualificati relative alle Sezioni A e B del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" approvato con delibera di Giunta Regionale n. 717 del 26/06/2023 (di seguito indicato come "Catalogo").

Sono altresì ammissibili nella categoria di spesa di cui al presente paragrafo i costi sostenuti per la verifica ed attestazione tramite revisori contabili dei requisiti di ammissibilità e delle spese sostenute nell'ambito del progetto oggetto di finanziamento.

La natura di detti servizi non deve essere continuativa o periodica ed essi devono esulare dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

I requisiti del fornitore dei servizi, la descrizione e il contenuto dei servizi medesimi e la documentazione per la valutazione dell'attuazione del progetto sono quelli indicati nel Catalogo.

Le prestazioni di consulenza devono essere chiaramente giustificate in sede di rendicontazione del progetto: deve essere esplicitato il nominativo dei consulenti, la relativa categoria di appartenenza, la tariffa giornaliera prevista ed il numero di giornate erogate. A supporto della rendicontazione di spesa deve obbligatoriamente essere fornito adeguato output dell'attività di consulenza prestata, come previsto

specificamente per ogni categoria di servizi dal Catalogo, pena il non riconoscimento della relativa spesa.

Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non può superare i parametri indicati nei tariffari professionali e, in assenza di detti tariffari, i massimali di seguito fissati:

Categoria	Esperienza nel settore specifico di consulenza	Tariffa max giornaliera (in euro)		
Α	Oltre 15 anni	600,00		
В	10 - 15 anni	400,00		
С	5 – 10 anni	300,00		
D	3 – 5 anni	200,00		
E	< 3 anni	150,00		

Ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile, si farà riferimento all'esperienza professionale maturata alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Ogni fornitore inoltre:

- non può incaricare, di norma, i propri esperti per più di 200 gg/annue di lavoro ciascuno con riferimento ai servizi del Catalogo. In fase di rendicontazione finale tali esperti dovranno controfirmare le ore effettivamente svolte per il progetto;
- non può sottoscrivere, di norma, annualmente contratti che cumulativamente superino euro 1.000.000,00.

I fornitori individuati dalla PMI beneficiaria devono comunque essere soggetti indipendenti dalla stessa, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e non devono risultare soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado.

Come indicato nel Catalogo i fornitore dei servizi possono essere centri servizi, consorzi tra imprese, società e studi specializzate nell'innovazione organizzativa e commerciale, società e studi, liberi professionisti. Tali fornitori devono possedere i seguenti requisiti:

- capo-progetto con esperienza indicata nel Catalogo per le varie tipologie di servizi ed almeno triennale (è ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento);
- qualificazione del personale utilizzato per il progetto (di norma deve avere esperienza minima triennale nella tematica oggetto dell'intervento). E' ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore (categoria E), purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell'intervento;
- esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell'intervento;
- con riferimento al precedente requisito, autocertificare l'esperienza maturata indicando il nominativo di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi;
- dotazione di apparecchiature e software nonché materiali funzionali ai servizi da erogare.

I costi rendicontabili sono dati dagli importi delle relative fatture o documentazione fiscale equipollente.

Nell'ambito dell'acquisizione dei servizi di consulenza ed equivalenti, non sono considerate ammissibili ad agevolazione le prestazioni d'opera non soggette a regime IVA.

3.2.2 Spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale

Sono ammissibili i costi per attivi immateriali quali ad esempio: brevetti, know-how, software e diritti di licenza, risultati di ricerche a utilità pluriennale, ecc.

I beni immateriali ammortizzabili sia di nuova acquisizione che già in dotazione nel patrimonio aziendale, sono di norma ammissibili nei limiti dei rispettivi costi di ammortamento calcolati ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) e s.m.i.

Sono altresì ammissibili i corrispettivi periodici effettivamente pagati a fronte di contratti di licenza d'uso stipulati per beni immateriali impiegati esclusivamente nelle attività di progetto.

Il criterio di scelta per le modalità di acquisizione dei beni deve tener conto del principio di economicità.

Nel caso in cui l'acquisizione di beni immateriali avvenga attraverso un contratto di leasing, il costo imputabile al Progetto è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile. È escluso il maxicanone iniziale e finale. La locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento solo se rispetta le condizioni previste all'art. 8 del D.P.R. 03/10/2008, n° 196 e comunque sempre e soltanto per la quota capitale con le esclusioni indicate al paragrafo 4.

L'imputazione in base all'ammortamento dei beni sussiste anche per beneficiari ai quali non ne sia applicabile il procedimento tecnico contabile: in tal caso, le aliquote di ammortamento da esporre quali costi ammissibili dovranno essere riferite alla vita utile del bene utilizzato.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni oggetto di finanziamento con la realizzazione del Progetto, la quale deve essere evidenziata in modo dettagliato.

Sono invece interamente ammissibili le spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale in favore del Beneficiario ed in particolare:

- tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
- 2. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
- 3. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

In ogni caso tali tipologie di beni immateriali dovranno essere coerenti con la Sezione B del "Catalogo".

3.3 Spese di natura continuativa

Per "spese di natura continuativa" si intendono le spese relative alle locazioni di immobili e al personale dipendente.

Possono essere ammesse per una durata massima complessiva pari a quella convenzionale del progetto prevista dall'avviso (comprensiva di eventuale proroga, ad eccezione delle spese di personale che hanno durata massima di 24 mesi dalla data di avvio del progetto).

Tale disposizione deve essere intesa come riferita al "costo elementare" (singolo dipendente, specifico immobile adibito al progetto) all'interno della relativa categoria di spesa del Piano Finanziario di ogni beneficiario. Pertanto

il costo relativo, ad esempio, all'impiego nel progetto del dipendente "X" potrà essere rendicontato al massimo per 24 mesi, nell'ambito della categoria di spesa "personale".

3.3.1 Spese di locazione di immobili

Sono ammissibili anche i costi di locazione, qualora relativi a spazi utilizzati in via esclusiva per le attività di progetto. Per "utilizzo esclusivo" si deve intendere anche la locazione di una porzione di fabbricato , purché tale porzione sia utilizzata in via esclusiva, non promiscua, per le attività del progetto e che l'imputazione al progetto sia determinata in ragione della percentuale dei metri quadrati destinati in via esclusiva al progetto rispetto alla superficie complessivamente locata con lo specifico contratto, nonché dei mesi o periodi interi di effettivo utilizzo per il progetto rispetto alla periodicità dei canoni di locazione previsti dal contratto.

Ai fini della rendicontazione dei suddetti costi, la disponibilità del fabbricato in locazione oggetto delle attività di progetto da parte del soggetto beneficiario deve risultare da idoneo titolo redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e fiscali e, se previsto per legge, registrato.

Ai fini di rendicontazione dei costi riferiti a-fabbricati in locazione (porzione o intero fabbricato), pertanto, il beneficiario dovrà fornire una relazione sull'utilizzo degli spazi completa di fotografie e planimetria *quotata* e allegare un prospetto di calcolo della spesa imputabile nel quale siano evidenziati i seguenti dati: metri quadrati totali del fabbricato in affitto, importo totale dell'affitto, costo al metro quadrato, metri quadrati utilizzati in via esclusiva per il progetto, mesi di utilizzo in via esclusiva per il progetto, importo imputabile al progetto. Tale prospetto deve essere completato con l'indicazione dello specifico utilizzo fatto degli spazi rendicontati, distinguendo fra: uso laboratorio, uso ufficio, etc..

Non saranno, invece, considerati ammissibili eventuali spese di locazione calcolate discrezionalmente dal beneficiario "pro-quota" rispetto ad un canone complessivo che si riferisca ad uno spazio di maggiore estensione e che abbia un uso promiscuo e non esclusivo per il progetto.

Per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

1) tabella riepilogativa dei beni acquisiti con contratto d'affitto con indicazione del relativo canone e della quota rendicontata;

- 2) fatture o ricevute fiscali;
- 3) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario (per un ulteriore riscontro dei documenti da fornire in relazione alle diverse modalità di pagamento ammesse, si veda indietro al paragrafo *Modalità di pagamento ammissibili*);
- 4) contratto di locazione con relativa planimetria degli spazi oggetto di locazione;
- 5) relazione sull'utilizzo degli spazi in locazione rendicontati, completa di fotografie e di planimetrie quotate con evidenza degli spazi utilizzati per il progetto; inoltre, in caso di rendicontazione di porzioni di fabbricato in locazione, e necessario includere nella relazione un prospetto di calcolo della spesa imputabile nel quale siano evidenziati i seguenti dati: metri quadrati totali del fabbricato in affitto, importo totale dell'affitto, costo al metro quadrato, metri quadrati utilizzati in via esclusiva per il progetto, mesi di utilizzo in via esclusiva per il progetto; importo imputabile al progetto;
- 6) Dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria.

3.3.2 Spese per personale

Ai sensi degli artt 14 e 17 Reg UE 2014/651, in alternativa alla voce relativa agli investimenti, sono ammissibili i "costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni".

Come riportato nell'avviso (par. 5.3) quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le sequenti condizioni:

- a) il progetto di investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;
- b) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.

I costi diretti per il personale sono calcolati a tariffa oraria nel modo seguente: dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

La metodologia di cui sopra è coerente con la metodologia che sta alla base delle tabelle standard di costi unitari previste, quale opzione semplificata determinate del Decreto interministeriale del MISE e del MIUR n. 116 del 24/01/2018 (GURI n. 106 del 9/5/2018). Si ritengono pertanto utilizzabili le tariffe orarie contenute nella tabella di cui all'allegato 2 del suddetto decreto interministeriale. La tipologia "imprese" è suddivisa per tre diverse macro categorie di fascia di costo: alto, medio, basso.

FASCIA DI COSTO/LIVELLO	Valore medio
ALTO	Euro 75,00
MEDIO	Euro 43,00
BASSO	Euro 27.00

Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) tabella riepilogativa della categoria di spesa "costi salariali", comprensiva dei seguenti dati di ciascun dipendente rendicontato: nome e cognome, inquadramento contrattuale come da classificazione ministeriale (es. impiegato, quadro, professore associato, etc.), data di assunzione, costo orario standard utilizzato (da tabella ministeriale di cui alla pagina precedente). (max 24 mesi) La tabella riepilogativa così compilata deve essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
- 2) la prima e l'ultima busta paga comprese all'interno del periodo rendicontato.
- 3) dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'assenza di personale in congedo di maternità, paternità o parentale fra il personale rendicontato, oppure la presenza (con indicazione dei periodi specifici) di eventuali periodi di congedo fruiti dai lavoratori oggetto di rendicontazione.

4. Spese per revisore contabile

Possono essere ammesse le spese relative al revisore dei conti incaricato di rilasciare la perizia asseverata sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità, come previsto dall'avviso e sulla rendicontazione di spesa. Tali spese, in deroga ai criteri generali di cui al punto 2.1.7, devono essere fatturate e quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione e, nel caso dei requisiti di ammissibilità, possono avere data antecedente la presentazione della domanda purché successiva alla data di approvazione dell'avviso.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

<u>Insieme alla perizia asseverata del revisore, devono essere trasmessi i sequenti documenti:</u>

1) lettera di incarico o contratto stipulato fra il beneficiario e il revisore

5. Spese escluse

In nessun caso possono essere ammesse a contributo:

- le spese a sostegno di una delocalizzazione;
- le spese che non rispondono ai criteri generali di ammissibilità di cui al paragrafo 2.1
- le spese non giustificate dai documenti di dettaglio riportati dalla sezione 3 "Documenti da trasmettere per la giustificazione delle spese";
- le spese che risultino parzialmente quietanzate in sede di rendicontazione finale;
- gli interessi connessi al rilascio di garanzie fidejussione per la richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- le spese relative agli interessi legali, passivi, debitori e le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- le spese per consulenza specialistica che non posseggono i requisiti di ammissibilità previsti dal *Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane* approvato con DGR 717/2023, con l'eccezione per le spese per i revisori legali eventualmente utilizzati per la rendicontazione.
- le spese fatturate fra partner del medesimo progetto;
- le spese per l'acquisto o il noleggio/ affitto di attivi materiali o immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi/parenti/affini degli stessi entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali o immateriali sono di proprietà di società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- · le spese per consulenza specialistica rilasciata da:
- a) titolari, amministratori, soci (persone fisiche) e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente;
- b) imprese individuali la cui titolarità/rappresentanza legale sia riconducibile ai titolari, amministratori e soci (persone fisiche) dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dell'impresa stessa;

- c) società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute da amministratori dell'impresa beneficiaria o da soci (persone fisiche) della stessa che detengano quote superiori al 10% del capitale (detto vincolo non opera con riguardo ai soci lavoratori di cooperative);
- d) imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda;
- e) partner del medesimo progetto;

La rilevazione della sussistenza delle suddette condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

- nell'ambito dell'acquisizione dei servizi di consulenza ed equivalenti, non sono considerate ammissibili ad agevolazione le prestazioni d'opera non soggette a regime IVA;
- e spese sostenute da soggetti privi di stabile organizzazione come definite nel presente avviso;
- le forme di ammortamento accelerato ed anticipato.

ALLEGATO 1B

ANTIMAFIA

L'art. 83 D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e ss.mm.ii., dispone l'acquisizione dell' INFORMAZIONE ANTIMAFIA "...prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, di cui all'art. 67, comma 1 lett. g)" ed, in particolare, "...contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00", anche se frazionati in più quote.

Al fine dell'acquisizione dell'Informazione Antimafia, il richiedente dovrà fornire l'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 85 del citato D. Lgs. 159/2011.

Il controllo è attuato:

- mediante la consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) o
- se il partecipante è iscritto, attraverso la consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della L. 190/2012 (c.d. "White List" presenti presso ogni Prefettura).

Ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 159/11e ss.mm.ii., il controllo antimafia è attuato "....prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione", e, quindi, prima dell'adozione dell'atto di concessione e prima dell'adozione di ogni atto di erogazione.

Pertanto, al fine di attuare il controllo antimafia:

- prima dell'adozione dell'atto di concessione: in sede di presentazione della domanda di agevolazione, il partecipante dovrà compilare l'apposito modulo per l'attuazione del controllo.
- . prima dell'adozione dell'atto di erogazione: le imprese beneficiarie, unitamente alla documentazione di rito prevista dai singoli bandi per la presentazione delle richieste di erogazione dovranno fornire la documentazione seguente:
- dichiarazione sostitutiva come da "Modello 1. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA";
- dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi.

ALLEGATO 1 C

Procedimento da bando-tipo

LEGENDA

RT – Regione Toscana OI – Organismo Intermedio

R – Richiedente

B - Beneficiario

NTV – Nucleo Tecnico Valutazione

ADER – Agenzia Delle Entrate Riscossione AdG – Autorità di Gestione

Delibera Giunta Regionale

Individua l'oggetto del progetto o la tipologia di intervento con riferimento alla specifica norma applicabile, in attuazione della linea/azione di intervento di cui al programma. Adottata ai sensi della Dec. GR. n. 4 del 7 aprile 2014 o di altro atto successivo.

STE P	Attività/Task	Attore	Destinatario	Risultato	Note
1	Predisposizione			Definizione elementi	
2	Controllo	RT		essenziali del bando	
3	Validazione				
4	Adozione				

Bando/Avviso

Definisce la procedura, gli obblighi, le modalità, in attuazione di quanto previsto dalla DGR. E' adottato con atto del dirigente regionale responsabile dell'intervento.

	Approvazione						
STE P	Attività/Task	Attore	Destinatario	Risultato	Note		
1	Predisposizione			Definizione contenuti			
2	Controllo amministrativo	RT -		Visto controllo			
3	Controllo contabile			Visto controllo			
4	Approvazione			Atto certificato			
5	Predisposizione modulistica	RT	OI	Modulistica			
Pubblicazione							
STE P	Attività/Task	Attore	Destinatario	Risultato	Note		
1	Pubblicazione Bando	RT	BURT	Pubblicità atto			

	Sito RT Sito OI	

Procedura di selezione

La procedura è individuata con atto di giunta n. 1029 del 04/09/2023 è:

"A sportello": le domande sono istruite in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono quindi assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

"Procedura negoziale": procedura valutativa ex art. 6 del D. Lgs. 123/1998, si applica a progetti o programmi organici e complessi. Prima fase - selezione dei progetti di massima, presentati da uno o più soggetti e finalizzati allo sviluppo territoriale o settoriale; Seconda fase - negoziazione degli interventi con i soggetti proponenti. In questo caso l'atto di concessione può essere sostituito da un contratto.

	Apertura selezione						
STE P	Attività/Task	Attore	Destinatario	Risultato	Note		
1	Apertura bando	RT	R	Ricevere adesioni alla selezione	dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando in BURT		
2	Presentazione domanda	R	OI	Partecipazione alla selezione	dal giorno successivo di pubblicazione sul BURT del presente bando e fino a sospensione per esaurimento delle risorse tramite PEC all'indirizzo dell'OI indicato sul bando		
3	Raccolta delle domande		OI	Verifica ricevibilità			
4	Trasmissione ad istruttori	OI		Istruttoria di ammissibilità	In ordine cronologico di arrivo della domanda		

Istruttoria di ammissibilità

L'attività istruttoria è svolta dal Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa.

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa, cui seguirà eventuale fase negoziale.

	Procedura a sportello automatica e valutativa							
STE P	Attività/Task	Attore	Destinatario	Risultato	Note			
1	Verifica ammissibilità: - del richiedente - dell'operatore		OI	Definizione: - ammissibilità - non ammissibilità alle fase di valutazione progettuale	Accerta: - corretta presentazione della domanda - sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice - regolarità contributiva (DURC) - Antimafia - presenza delle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000			
2	Valutazione proposte progettuali e applicazione dei criteri di valutazione e/o di premialità (se previsti)	,	OI	Valutazione progetti	Le proposte progettuali sono oggetto di valutazione sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Bando sulla base di quanto definito con la delibera di Giunta regionale			
3	Esiti istruttori			Approvazione esiti istruttori	I progetti sono ammessi secondo			

				<u> </u>	<u> </u>
1 b	Comunicazione provvedimento non ammissione – con motivazione	OI	R	PEC	In caso di non ammissione, l'amministrazione regionale o l' <i>organismo intermedio</i> provvede a notificare ai richiedenti il provvedimento di non ammissione con relativa motivazione e con indicazione dei termini (10 giorni) per richiedere il riesame in autotutela o per presentare ricorso amministrativo.
1 a	Comunicazione provvedimento ammissione	OI	В	Pubblicazione: - sito OI - PEC	
STE P	Attività/Task	Attore	Destinatario	Risultato	Note
	1		Comunicaz	zione esiti istruttori	
	lusione attività istruttoria →60 hiesta di integrazioni + 10 gg			la domanda + 30 gg in caso	
6	Firma del contratto	RT	В	Sottoscrizione del contratto	Il contratto è sottoscritto con firma digitale
					Per i progetti ammessi e non finanziati e per quelli non ammessi l'organismo intermedio provvede a notificare il provvedimento con relativa motivazione e con indicazione dei termini (10 giorni) per richiedere il riesame in autotutela o per presentare ricorso amministrativo ai sensi di legge;
					La pubblicazione del suddetto provvedimento di concessione sul sito dell'organismo intermedio, ha valore di notifica dell'avvenuta concessione. In ogni caso l' organismo intermedio provvederà a notificare il provvedimento all'indirizzo PEC del beneficiario.
5	Comunicazione esiti istruttori	OI	В	Notifica	In caso di progetti ammessi e non finanziati, l'eventuale concessione è rinviata ad un successivo atto adottato con provvedimento dell'organismo intermedio che costituisce a tutti gli effetti atto di concessione.
4	Concessione	OI	В	Provvedimento di concessione in favore delle domande ammesse e finanziate e approvazione bozza contratto	In caso di progetti ammessi e non finanziati, l'eventuale concessione è rinviata ad un successivo atto adottato con provvedimento dell'organismo intermedio che costituisce a tutti gli effetti atto di concessione.
		,	OI	secondo ordine cronologico. Domande: - ammesse - ammesse e non finanziate x carenza di fondi - non ammesse	l'ordine cronologico di presentazione della domanda nei limiti della disponibilità dei fondi e/o de raggiungimento del punteggio minimo di 15 punti;

Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione, l'*organismo intermedio* verifica i seguenti requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda.

STE P	Attività/Task	Attore	Destinatario	Risultato	Note
1 a	Verifica requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000		OI	Accertare sussistenza alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti: - precedenti penali (4.2.8) - responsabilità amministrativa (4.2.7.) - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (4.2.9) - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (4.2.10) - intestazione fiduciaria (4.2.13) - delocalizzazione (4.2.19)	Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione, l'organismo intermedio verifica i seguenti requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:
1 b	Verifica attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale: - annuale - a campione		OI	Accertare sussistenza- dimensione aziendale (4.2.12) - affidabilità economico finanziaria (4.2.16); - impresa in difficoltà (4.2.17);	La Regione, anche attraverso l'organismo intermedio, procede annualmente alla verifica, su un campione pari al 60%, dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale. Verifica sussistenza alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti: -dimensione aziendale - capacità economico-finanziaria - impresa in difficoltà
2	Verifica negativa requisiti di ammissibilità Verifica negativa attestazione revisore legale	OI	В	Esito negativo controlli	
3	Comunicazione esito negativo controlli	OI	В	PEC	
4	Trasferimento pratica alla Regione	OI	RT	PEC	
5	Revoca per carenza requisiti di ammissibilità	RT	В	Atto	
6	Notifica revoca	RT	В	PEC	

Rendicontazione ed Erogazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene a seguito della presentazione da parte dei beneficiari di apposita istanza secondo le seguenti fasi: Anticipo (opzionale) - Primo periodo di rendicontazione (SAL) - Rendicontazione finale (SALDO)

STE P	Attività/Task	Attore	Destinatario	Risultato	Note
1	Dichiarazione di spesa	В	OI	Presentazione istanza erogazione	A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la "dichiarazione di spesa" generata dalla
				- Anticipo (opzionale) -	1

				(SAL) -Rendicontazione finale (SALDO)	essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del beneficiario e inviata tramite PEC utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito internet dell'organismo intermedio all'indirizzo: legal@cert.sviluppo.toscana.it; La domanda di erogazione, ad eccezione della domanda di anticipo (per il quale è necessaria la garanzia fidejussoria) deve essere presentata unitamente alla rendicontazione delle spese giustificate dalla documentazione e secondo le modalità indicate nella sezione "Spese ammissibili". La mancata rendicontazione finale delle spese da parte di ciascun beneficiario per almeno il 70% dell'investimento ammesso e/o la mancata presentazione della relazione tecnica finale [ove ricorre] determina, trascorsi 30 giorni dal termine finale per la realizzazione del progetto, la revoca del finanziamento, secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando.
2	tramite PEC utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito internet dell'organismo intermedio al seguente indirizzo: www.sviluppo.toscana.it	В	OI	Erogazione	L'allegato A1 del bando disciplina le spese ammissibili. Non sono ritenute valide rendicontazioni presentate con modalità diverse.
2 a	Domanda di erogazione anticipo	В	OI	presentazione di: -garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa → a favore di OI/RT - documentazione amm.va: a) dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 46 con le responsabilità di cui agli	presentazione di garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto per la rendicontazione finale del progetto. La garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di Regione Toscana è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato all' organismo intermedio;

2 b	Domanda di erogazione SAL o SALDO	В	OI	Erogazione SAL o SALDO La domanda contiene: - relazione tecnica - documentazione progettuale - documentazione contabile, tramite perizia asseverata - documentazione amm.va: a) dichiarazioni sostitutve di certificazione ex art. 46 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000 per la verifica dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo: - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2018 (4.2.8) -insussistenza di procedimenti penali in corso in materia di lavoro (caporalato) (4.2.9); b) documentazione di cui all'allegato A – Antimafia.	
3	Istruttoria di verifica della rendicontazione	,	OI	accertare: -corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite; - completezza della documentazione allegata; - ammissibilità delle spese rendicontate; - rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo "Obblighi del beneficiario"; -rispetto della normativa Antimafia con le modalità di cui all'allegato A.	(obbligatoria)
4	Esito istruttoria rendicontazione		OI	- erogazione - non erogazione	Non erogazione se a carico del beneficiario risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato) o in caso di documentazione irregolare, insuffiente, non ammissibile
5	Comunicazione esito istruttoria rendicontazione	OI	В	PEC	
6	Erogazione	OI	В	Erogazione - Anticipo - SAL - SALDO	

Conclusione attività erogazione a saldo → entro 90 gg. alla presentazione della relazione finale di spesa salvo 30 gg di sospensione in caso richiesta di integrazioni

Varianti progetti – Variazioni soggetti

Le variazioni possono riguardare il "progetto" ed il "soggetto"

Le richieste di variazione (progetto) adeguatamente motivate, ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del *progetto* sia aumentato rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto ed a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del *progetto* iniziale, possono riguardare:

- importo totale del *progetto*;
- i contenuti del progetto;
- l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa.

Durante il periodo di realizzazione del *progetto*, il *beneficiario* può apportare variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, nella misura massima del 30% e soltanto per n. 1 volta, senza preventiva richiesta di variazione fermo restando il vincolo del 70% della spesa relativa alla lettera a) investimenti materiali e immateriali destinati alla creazione di un nuovo investimento o all'ampliamento di uno stabilimento esistente ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Non sono ammesse variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, oltre la misura del 35%.

Attività/Task	Attore	Destinatario	Risultato	Note			
Richiesta variazione del progetto	В	OI	Istanza	Le variazioni dei contenuti del progetto possono essere richieste non oltre 90 giorni dalla fine prevista per la realizzazione del progetto.			
			Le richieste di variazione devono es presentate secondo le modalità, condizioni e i termini previsti n apposite linee guida pubblicate s pagina web del gestore Svilu Toscana.				
Istruttoria variante		OI	Esiti istruttori				
Autorizzazione variazione	OI	В	Autorizzazione variante progetto				
Comunicazione variante	OI	В	PEC				
		RT					
Richiesta variazione soggetto beneficiario prima dell'erogazione a saldo	В	OI	Autorizzazione variazione esito positivo verifica possesso requisiti nuovo beneficiario Revoca agevolazione esito negativo verifica possesso requisiti nuovo beneficiario	La domanda di modifica del beneficiario deve essere presentata entro 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto, mantiene in capo al beneficiario originario tutte le obbligazioni del bando; Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del soggetto beneficiario, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto beneficiario. I contributi concessi e non erogati, successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica			
	progetto Istruttoria variante Autorizzazione variazione Comunicazione variante Richiesta variazione soggetto beneficiario prima dell'erogazione a	Istruttoria variante Autorizzazione variazione Comunicazione variante OI Richiesta variazione soggetto beneficiario prima dell'erogazione a	Istruttoria variante OI Autorizzazione variazione OI B Comunicazione variante OI B RT Richiesta variazione soggetto beneficiario prima dell'erogazione a	Istruttoria variante OI Esiti istruttori Autorizzazione variazione OI B Autorizzazione variante PEC RT Richiesta variazione soggetto beneficiario prima dell'erogazione a saldo OI B OI Autorizzazione variante PEC RT Autorizzazione variazione i esito positivo verifica possesso requisiti nuovo beneficiario Revoca agevolazione i esito negativo verifica possesso requisiti nuovo			

					interamente liquidati al nuovo soggetto.
2 a	Istruttoria variante	OI		verifica possesso requisiti nuovo beneficiario	La Regione Toscana/l'organismo intermedio, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle conseguenti/relative obbligazioni in capo al nuovo soggetto beneficiario. Qualora la modifica del beneficiario non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto beneficiario, è disposta la revoca del contributo.
2 b	Autorizzazione variazione	OI	В	Autorizzazione variante progetto	
2 c	Comunicazione variante	OI	В	PEC	
			RT		

Decadenza e revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del soggetto beneficiario e fino alla notifica dell'atto di revoca. Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto beneficiario.

Tipologie di revoca:

- totaleparziale

Procedimento di revoca Avvio						
STE P	Attività/Task	Attore	Destinatario	Risultato	Nota	
1	Avvio procedimento revoca	OI	В	Comunicazione	All'accertamento di una o più cause di decadenza o al mancato rispetto degli obblighi previsti dal bando, consegue la revoca totale. Revoca parziale: venir meno dell'investime oggetto di agevolazione dal secondo successivo alla realizzazione, durante il periodo di mantenimento dello stesso	
2		OI	В	PEC		
	procedimento		RT			
3	Controdeduzioni ↓ entro 15 gg.	В	OI	PEC		
4	Esame controdeduzioni (eventuale)	OI		Esito esame controdeduzioni - conferma - archiviazione		
5 a	Comunicazione	OI	В			

	archiviazione		RT	PEC					
5 b	Conferma procedimento	OI	В	PEC					
			RT						
5 c	Trasferimento pratica	OI	RT	PEC					
Procedimento di revoca Adozione provvedimento									
STE P	Attività/Task	Attore	Destinatario	Risultato	Note				
1	Adozione provvedimento revoca	RT	В	Decreto revoca					
2	Notifica decreto revoca	RT	В	PEC					
			RT						
			AdG						
			OI						
			Recu	ipero risorse					
1	Recupero bonario	RT	В	Recupero importo revocato	Entro 60 gg. Dalla notifica del decreto di revoca				
2	Attivazione Recupero coattivo	RT ↓ ADER	ADER ↓ B	Recupero tramite iscrizione a ruolo	DPRG n. 61/R/2001 (Regolamento di contabilità) Art.19 e 24				

ALLEGATO 1 D

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso che:
- la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese ed introduce nuove modalità di attuazione degli interventi;
- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui ai Regolamenti:
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale ndel ha approvato il Bando relativo a
- il sopracitato bando prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al% dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;
- per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale dell'organismo intermedio come da Convenzione;
- il Signor
- ai sensi del Bando sopraccitato l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, per un importo complessivo di Euro
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi

- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo

allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;

schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;								
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria								
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziariaha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;								
- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro i termine di un mese antecedente la scadenza, a tutela del credito regionale ai sens della decisione G.R. n. 3 del 23/07/2012.								
Tutto ciò premesso								
che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta								
dichiara								
di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse de Contraente								

Condizioni generali

Articolo 1 - Oggetto della garanzia

La "Società" garantisce, inoltre, irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" la restituzione della ulteriore somma corrispondente agli interessi di cui sarà automaticamente maggiorata la somma suddetta, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione fino alla data del rimborso, nonché alle spese di recupero, fino a concorrenza di un importo massimo pari al dieci per cento della somma erogata a titolo di anticipazione come sopra dichiarata.

Articolo 2 - Durata della garanzia e svincolo

Il mancato rinnovo entro il termine di un mese antecedente ciascuna scadenza determina l'escussione della polizza a tutela del credito regionale.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto sei mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione finale da parte dell' "Ente garantito", come risultante da apposito provvedimento di liquidazione a saldo. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata mediante provvedimento dell'Organismo Intermedio di approvazione della rendicontazione finale di spesa, copia del quale sarà trasmessa all'impresa Contraente ed alla Società.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l'"Ente garantito" provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 - Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Organismo Intermedio in nome e per conto dell' "Ente garantito", cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza,

maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 99, secondo comma, lettera b), del Reg. (CE) n. 1046/2018, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 - Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all' "Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c..

Articolo 5 - Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere iscritta nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.¹

Articolo 6 - Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 - Foro competente

In caso di controversia tra "Società", "Contraente", "Ente garantito" sorta sulla presente garanzia il Foro competente è esclusivamente quello di Firenze.

A tal fine "Società", "Contraente" e "Ente garantito" prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

Articolo 8 - Clausole finali

Il TUB è stato novellato dal decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019 n. 41.

¹ Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art. 107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'otteniment o dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica". Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.

Rimane	espressame	nte conver	iuto che	la presente	garanzia	fideiussori	ia si	intenderà
tacitame	nte accettat	a qualora	nel term	ine di quindi	ci giorni d	dalla data d	di ric	evimento,
da parte	del "Ente	garantito"	non sia	comunicato	al "Cont	traente" ch	ne la	garanzia
fideiusso	ria non è rit	enuta valid	a.					

Contraente Società²

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto "Contraente" e la "Società" dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

- Art. 1 (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 (Forma della comunicazione alla "Società")
- Art. 7 (Foro competente)

Contraente Società³

(firma autenticata)

N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma

N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 2703 c.c. con attestazione dei poteri di firma

Allegato 1.E Sez. specifica Progetti Aggregati

" PROGETTI IN FORMA AGGREGATA"

Definizioni

- "Collaborazione effettiva": la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
- "Progetti congiunti": progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del
 contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione. Il contratto di rete o le
 altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta
 collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività,
 espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto (vedi collaborazione
 effettiva).
- "Contratto di rete": contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

Forme associative

Forme associative con personalità giuridica costituite da almeno n.
 imprese/professionisti/grandi imprese [da individuare con atto di giunta il numero minimo e la tipologia]

RETE SOGGETTO: Contratto tra imprese, dotato obbligatoriamente di un fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista personalità giuridica autonoma con l'iscrizione alla Sezione ordinaria del Registro Imprese presso cui è stabilita la sua sede.

CONSORZIO: Associazione di soggetti economici (persone fisiche, imprese, enti pubblici e cooperative) costituita, liberamente o obbligatoriamente, e legalmente riconosciuta al fine di coordinare e regolamentare le attività di ciascuno di essi.

• Forme associative senza personalità giuridica costituite da almeno n. 3 imprese I requisiti di ammissibilità devono essere in capo ai singoli soggetti.

ATS: accordo in base al quale i partecipanti conferiscono ad uno di essi (definito Capofila) un mandato di rappresentanza nei confronti di un soggetto finanziatore per la realizzazione di un progetto di interesse comune.

RTI: forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori economici, che devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore designato quale impresa mandataria. I rapporti interni possono essere regolati nel rispetto dei principi di autonomia negoziale.

RETE CONTRATTO: contratto stipulato tra imprese con l'obiettivo di consentire la collaborazione sulla base di un programma comune e di obiettivi strategici di competitività; nell'ambito di tale contratto si formalizzano i rapporti di collaborazione e condivisione in modo da definire l'impegno, l'investimento e il tipo di legame da adottare. Ciascuna impresa mantiene la propria autonomia e indipendenza senza costituire un nuovo soggetto giuridico. Il contratto ha solo mera natura negoziale ed è iscritto nella Sezione del Registro Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante alla Rete.

ACCORDO DI PARTENARIATO: forma di collaborazione continuativa fra imprese su base contrattuale, volta ad acquisire maggiori risorse e competenze di ordine tecnologico, produttivo, commerciale, finanziario e manageriale.

Requisiti per le aggregazioni

Nel caso di progetti presentati da soggetti in forma aggregata, ogni soggetto deve risultare non associato o collegato con altro soggetto richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹;

Ciascuno dei proponenti deve sostenere almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi;

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, e eventualmente Organismi di Ricerca, l'aggregazione deve essere formalizzata mediante la costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto

- L' RTI/ATS/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:
- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
- c) la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto e la restituzione di somme erogate a titolo di SAL fino all'erogazione a saldo del progetto;
- d) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione Toscana.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- 1) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- 2) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti adesso conseguenti e curarne la trasmissione;

Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.

- 3) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione;
- 4) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.

Se <u>la</u> costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto non è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (*raggruppamento costituendo*), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione della stessa. L'atto costitutivo deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell' agevolazione (per le procedure a sportello) o di comunicazione dello stesso tramite pec al beneficiario (per le procedure a graduatoria).

Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (raggruppamento costituito), con un addendum/atto integrativo allo stesso saranno specificate le prescrizioni previste dal Bando per i partecipanti. L'atto costitutivo e l'addendum/atto integrativo devono essere trasmessi entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

Le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda. I pagamenti sono effettuati alla Rete-Soggetto ed al Consorzio. Nel caso dell'aiuto rimborsabile sarà obbligata a restituire alla Regione la Rete-Soggetto o il Consorzio, nel rispetto del piano di ammortamento.

Nel caso di RTI/ATS/Rete-Contratto, a seguito del completamento dei controlli sul progetto complessivo, i pagamenti sono effettuati dall'Organismo intermedio ai singoli beneficiari aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte. Nel caso dell'aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire alla Regione la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento.

Ciascun soggetto partecipante è tenuto a rilasciare idonea fidejussione per la propria quota.

Ogni partner beneficiario deve provvedere autonomamente e sotto la propria responsabilità al caricamento in piattaforma delle spese. Per agevolare l'attività istruttoria con riferimento al progetto congiunto è preferibile che l'invio delle dichiarazioni di spesa di tutti i partecipanti al progetto avvenga in un'unica soluzione tramite il capofila;

Ogni partner è destinatario diretto dei flussi finanziari di sua spettanza.

Modifiche dei progetti e dei soggetti nelle aggregazioni

Per i progetti presentati in forma aggregata, sono ammesse variazioni del partenariato previsto nell'atto di concessione ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può né essere sostituito né può rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'agevolazione all'intero partenariato.

Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario in cui l'azienda, o il ramo d'azienda, che esercita l'impresa e realizza il progetto in qualità di capofila rimane il medesimo per tutta la durata del progetto.

E ammessa l'uscita di uno o più componenti del partenariato, ad eccezione del capofila, a condizione che l'investimento totale realizzato dal/i partner uscente/i non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e che non si produca (o ne consegua) una modifica radicale della natura e dei contenuti degli obiettivi del progetto;

I rimanenti partner dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner rimanenti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato stabilita dal bando, al paragrafo "destinatari".

In alternativa, il/i partner uscito/i dall'aggregazione può/possono essere sostituito/i da nuovi partner purché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. I nuovi partner sono obbligati ad indicare in modo esplicito le attività ancora da svolgere, di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

L'uscita o il venire meno di uno dei partner comporta la revoca individuale nei confronti dello stesso del contributo e la restituzione delle somme percepite dal soggetto destinatario di revoca, se erogate. E' in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale ed illimitata degli altri soggetti/partner per la restituzione delle somme percepite e non restituite dal soggetto destinatario di revoca.

Le attività sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato o nuovo partner.

Tali attività possono tuttavia concorrere al raggiungimento della soglia minima di realizzazione prevista al S.A.L. intermedio e al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare;

In ogni caso è obbligatoria la modifica del RTI che deve avvenire entro e non oltre gg. dalla data di comunicazione del provvedimento di approvazione della variazione al soggetto capofila.

Rimborso forfetario nelle aggregazioni

Nel caso in cui il progetto è realizzato da più soggetti in aggregazione, l'importo del rimborso forfetario dei costi (vedi definizioni) è suddiviso in parti uguali fra tutti i soggetti del partenariato stesso;

Nel caso in cui tra i soggetti del partenariato sia stato stipulato un contratto per la costituzione di una RTI/ATS o Rete-Contratto, il pagamento del rimborso forfetario dei costi costituisce obbligazione solidale tra i partner e che di conseguenza:

- a)i soggetti componenti RTI/ATS o Rete-Contratto possono estinguere l'obbligazione solidale secondo una diversa ripartizione dell'importo;
- b) in caso di mancato adempimento, il competente Ufficio della Regione Toscana può richiedere l'intero importo ad uno qualsiasi dei soggetti componenti RTI/ATS o Rete-Contratto.





Bando "Nuovi Protocolli di In	sediamento nel degli Aiuti a Fir			iale rientranti	<u>nella</u>
Allegato SCHEDA ANAGRAFICA	E DI PROGETTO)			
Il/La sottoscritto/a			_ nato/a a		il
C	F			residente	a
nella si	ua qualità di :				
Legale rappresentante/titolare					
dell'impresa					
iscritta al registro imprese al n			in data _		
presso la C.C.I.A.A. di			da	ta iscrizione	R.E.A.
Province	cia iscrizione	R.E.A.		costituita in	data
	esercente		l'attività	pre	evalente
di	dal			codice d'attivit	à ISTAT
ATECO 2007 telefono _	e-	-mail	PEC _		
(solo per i Raggruppamenti di in	npresa)				
raggruppamento in corso di coscostituzione del RTI/ATI, ATS o bando)	stituzione (si a	•			
in qualità di legale rappresenta da 			TI/ATS/Rete	-Contratto, co	mposto

CHIEDE

a fronte di un investimento complessivo pari a euro la
concessione di un contributo secondo le modalità previste dal bando di cui al Decreto
Dirigenziale n del e ss.mm.ii. relativamente al progetto dal titolo
acronimo
localizzato nel Comune di

DICHIARA CHE
L'intervento è localizzato nel territorio comunale di in Regione Toscana e che l' impresa:
□ è tenuta all'iscrizione INPS;
non è tenuta all'iscrizione a INPS per la seguente motivazione
□ è tenuta all'iscrizione a INAIL;
non è tenuta all'iscrizione INAIL per la seguente motivazione:
□ è tenuta all'iscrizione a Cassa Edile
□ non è tenuta all'iscrizione Cassa Edile per la seguente motivazione (obbligatorio solo per le
imprese edili)
DICHIARA INOLTRE DI
 1 conoscere e applicare le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che regolano gli aiuti di stato e si impegna a adempiere al dettato della normativa di riferimento per la gestione del finanziamento; 2 avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio comunale di
pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto ¹ (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza; 4 non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con

¹ Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare R.D. n. 267/1942 e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti o di una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa,liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;

- 5 non essere stato oggetto nei 2 anni precedenti alla presentazione della domanda di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca adottati dalla Regione Toscana per:
 - a. venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
 - b. venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
 - c. adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
 - d. indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
 - e. decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta;
- 6 essere impresa attiva; per il soggetto destinatario "inattivo" al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo;
- 7 di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, quale domicilio digitale, valida ed attiva almeno per tutto il periodo di stabilità del progetto;
- 8 di non essere stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";
- 9 non presentare un debito scaduto e non pagato, di importo superiore a 5.000,00/cinquemila/00 euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese, anche per dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e di debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva²;
- 10 di essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 159/2011 sulla disciplina Antimafia.
- 11 di essere consapevole degli obblighi del bando
- 12 □ essere iscritto nell'elenco delle "Imprese con Rating di legalità" (Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 MEF-MISE Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene contro del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione dei finanziamenti) (in questo caso non è necessario sottoscrivere le autocertificazioni relative ai precedenti penali e ai provvedimenti ai sensi del D Lgs 231/2001)

² se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30/trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione; tale divieto (disposizione) non si applica in presenza di un piano di rateizzazione concordato con la Regione derivante da un provvedimento di revoca e del quale risultano rispettate le scadenze.

□ non essere iscritto nell'elenco delle "Imprese con Rating di legalità"

DICHIARA INFINE (come da dichiarazioni ai sensi del DPR 455/2000 e documentazioni riportate di seguito)

- 1 possedere i seguenti requisiti dimensionali:
 - Micro
 - Piccola
 - Media
 - Grande
- 2 non aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.
- 3 non deve aver riportato nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:
 - a. associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode³ compresa la frode nel commercio (art.515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediate frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali RD. n. 267/1942 (Artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
 - b. reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
 - c. reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.lgs. n. 152/2006: art. 29-quattuordecies; Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I,Titolo V, Capo II; Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I; Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale"; Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
 - d. gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro articolo 603 bis c.p.; gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs.

- 81/2008);reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
- e. delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter cp), molestia o disturbo alle persone (art. 660 cp)
- f. bancarotta fraudolenta;
- g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale;
- 4 di non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14.
- 5 non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):
 - a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
 - b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro articolo 603 bis c.p.;
 - c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
 - d)reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
 - e)omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
 - f)omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
- onn deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti.
- 7 non deve aver effettuato, nei due anni precedenti, una delocalizzazione da un diverso stato membro verso la sede/unità operativa oggetto dell'intervento e di impegnarsi a

- non effettuare una delocalizzazione nel periodo di stabilità dell'operazione.
- 8 di non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e di rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006 (in caso di impresa con oltre 50 addetti)
- 9 di garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale.
- 10 rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;
- 11 di non trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà.
- 12 di possedere il requisito di affidabilità economico finanziaria previsto dal bando

DICHIARA ALTRESI':

- di impegnarsi ad assicurare entro la conclusione del progetto un incremento occupazionale pari ad almeno n. 10 unità di nuovi addetti a tempo indeterminato se si tratta di nuovo insediamento in Toscana; al 5% delle ULA risultanti alla data di chiusura dell'esercizio precedente alla presentazione della domanda;
- di essere consapevole che l'aumento di ULA ulteriore rispetto al dato precedente è necessario ai fini dell'attribuzione del punteggio "impatto sull'occupazione diretta" di cui al paragrafo 6.2.3. "Valutazione delle proposte progettuali – criteri di valutazione e premialità" del bando

Documentazione obbligatoria a corredo della domanda:

- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio come da elenco sopra riportato (le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità a contrarre con la PE e assenza di precedenti penali non sono necessarie in caso di rating di legalità)
- Dichiarazione antiriclicaggio/titolare effettivo
- Modello di perizia asseverata per i requisiti di ammissibilità: dimensione PMI, affidabilità economico-finanziaria, stato di diffcoltà
- dichiarazione sul trattamento dati personali
- dichiarazione sui rapporti di parentela con i fornitori

ALLEGATI OPZIONALI:

- dichiarazione sulla provenienza dei prodotti agricoli
- dichiarazione di intenti per la costituzione del RTI-RETE CONTRATTO

A. Dati identificativi del programma di investimento Titolo del Programma Acronimo Data prevista di inizio lavori Data prevista per fine lavori Durata del programma (mesi) Programma presentato da aggregazione di imprese: SI NO Se si, indicare tipologia aggregazione: Consorzio RTI Rete
B. Localizzazione intervento Territorio TOS1
C. Tipologia di intervento progetto di investimento di impresa italiana o impresa a partecipazione o controllo estero non ancora attiva in Toscana o per la realizzazione di nuove unità locali e con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale; progetto di investimento di impresa attiva in Toscana con cui si realizzano incrementi delle unità locali generando occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale; progetto di rilocalizzazione (reshoring) produttiva; progetto di infrastrutture di trasferimento tecnologico progetto di investimento finalizzato al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell'occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa; progetto di investimento da parte di società o società cooperativa con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della società;

Le informazioni e i dati forniti nelle seguenti sezioni D ed E saranno oggetto di valutazione da parte dalla CTV, per l'attribuzione dei punteggi previsti al par. 6.2.3. "Valutazione delle proposte progettuali – criteri" del Bando.

D. Informazioni di contesto

D.1. Executive summary

Introdurre in sintesi il progetto evidenziando i contenuti chiave: mercato di riferimento, missione, obiettivi dell'impresa, strategia imprenditoriale, propositi del progetto e rilevanza

strategica degli investimenti programmati, risorse necessarie alla realizzazione del progetto, risorse disponibili e da reperire, previsioni economico-finanziarie e risultati attesi;

D.2. Profilo aziendale

Presentare l'azienda proponente e la sua organizzazione: evoluzione storica dell'impresa, mission, assetto proprietario e relative quote, top management, assetto organizzativo e partnership, localizzazione degli stabilimenti, aree strategiche d'affari, know-how e competenze distintive, reti commerciali, analisi dati storici economici, finanziari e patrimoniale degli ultimi 3 esercizi con evidenza dei principali indicatori di bilancio. Nel caso di aggregazione tra soggetti diversi occorre fornire le suddette informazioni per tutti i soggetti dell'aggregazione. Overview;

D.3 Eventuali soggetti aggregati

Nel caso di aggregazione, descrivere la natura dell'aggregazione, le finalità, il ruolo di ciascun partner all'interno dell'aggregazione, le relazioni e i rapporti commerciali tra di essi;

D.4 Mercato e competitors

Illustrare le caratteristiche del settore in cui opera l'impresa, la sua attività caratteristica e il suo target di mercato, l'ampiezza e il trend di mercato, le eventuali barriere all'ingresso e all'uscita, i competitors, i fattori chiave per il successo, con particolare attenzione al mercato di riferimento regionale. Descrivere l'attuale posizionamento rispetto ai competitors sia in termini di quote di mercato che di fatturato. Analizzare la domanda (attuale e potenziale) ed il mercato di riferimento (attuale e potenziale) anche in relazione al sistema territoriale regionale. Nel caso di aggregazione tra soggetti diversi occorre fornire le suddette informazioni per tutti i soggetti dell'aggregazione;

D.5 Prodotti e servizi

Descrivere i principali prodotti o servizi offerti prima della realizzazione degli investimenti e quelli che saranno offerti dopo: i loro elementi caratterizzanti e distintivi, durata del ciclo di prodotto, canali di fornitura ed eventuali criticità legate alla disponibilità di approvvigionamento, processi produttivi necessari, l'organizzazione commerciale, i prodotti concorrenti/alternativi, le politiche di prezzo e la redditività dei prodotti, le politiche di ricerca e sviluppo. Descrivere inoltre tipologia e caratteristiche dei canali distributivi. Nel caso di aggregazione tra soggetti diversi occorre fornire le suddette informazioni per tutti i soggetti dell'aggregazione;

E. Descrizione del programma di investimento

E.1 <u>Idea progettuale e intento strategico dell'azienda</u>

Illustrare l'idea imprenditoriale e gli obiettivi strategici dell'azienda con indicazione del contenuto innovativo e/o tecnologico, dell'originalità dell'idea, e di eventuali aspetti tecnici rilevanti. Descrivere gli obiettivi che l'azienda, indicare le motivazioni alla base dell'iniziativa e quali le prospettive di sviluppo si propone in termini generali e riguardo al rafforzamento della sua posizione di mercato, del sistema di finanziamento, della sua organizzazione e del suo impatto sociale. Indicare la eventuale rete delle collaborazioni attivabili con soggetti pubblici e privati presenti nel territorio. Specificare, in particolare, la rilevanza strategica regionale dell'investimento

E.2. Investimenti da realizzare

Descrivere le attività e gli investimenti che si intendono realizzare per il perseguimento degli obiettivi strategici, con particolare riferimento alla competitività e sostenibilità commerciale. Individuare la loro localizzazione geografica e motivare la scelta rispetto ad eventuali investimenti alternativi. Indicare e quantificare in maniera analitica le voci di costo che

caratterizzano il Programma di investimenti nonché gli eventuali costi operativi di gestione. Nel caso di aggregazione tra soggetti diversi occorre fornire le suddette informazioni per tutti i soggetti dell'aggregazione.

E.3. Risorse umane, finanziarie e strumentali

Definire quali e quante risorse, materiali ed immateriali, sono necessarie alla realizzazione delle attività previste. Indicare quindi quali e quante risorse di quelle necessarie siano già internamente disponibili e quali e quante sia invece necessario reperire per la realizzazione delle suddette attività (specificare numero assunzioni a tempo indeterminato previste, ulteriori rispetto a quelli obbligatorie, specificandone la congruità all'investimento). Un focus particolare deve essere dedicato a: a) coperture finanziarie; b) modalità di finanziamento del fabbisogno finanziario; c) garanzie offerte. Nel caso di aggregazione tra soggetti diversi occorre fornire le suddette informazioni per tutti i soggetti dell'aggregazione.

E.4 Risultati attesi e analisi d'impatto

Illustrare come i risultati e gli eventuali effetti attesi del progetto contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'impresa. In particolare descrivere i seguenti aspetti:

1) il vantaggio competitivo atteso; 2) le previsioni in termini di vendite e quote di mercato; 3) gli effetti economico-finanziari a breve, medio e lungo periodo (previsioni di costi e ricavi, previsioni finanziarie e patrimoniali); 3) gli impatti di tipo economico, ambientale e sociale con particolare riferimento all'incremento occupazionale che ci si attende sul territorio regionale dalla realizzazione del progetto.-Descrivere, anche attraverso l'indicazione e quantificazione di adeguati indicatori di tipo quantitativo e qualitativo, l'impatto che ci si attende dal progetto rispetto all'area interessata.

E.5 Cantierabilità del programma di investimento

Descrivere il livello di cantierabilità dell'investimento, fornendo un'analisi degli eventuali atti amministrativi/procedure (anche di competenza di enti terzi) necessari all'avvio e alla realizzazione del Programma e indicando lo stato di avanzamento dell'iter procedurale. Indicare la presenza di eventuali criticità e specificare le modalità con cui si prevede di superarle.

E.6 Sostenibilità ambientale e sociale

Descrivere gli elementi di sostenibilità ambientale e sociale del progetto, se presenti, avendo a riferimento quanto previsto nei criteri di valutazione del Bando

F. PIANO FINANZIARIO

quantificare le spese del progetto avendo a riferimento le indicazioni del Bando e dell'allegato "Spese ammissibili"

Art. 14 del Regolamento 651/2014	Importo investimento	Dimensione impresa	Aliquota agevolazione concedibile	Importo dell'agevolazion e richiesta
a) costi per gli investime	nti materiali e imma	nteriali		
Terreni e fabbricati (Immobilizzazioni materiali)	€	Grande	15% (solo se in zone 107.3.c)	€
		Media	25% 10% (se non in zona 107.3.c)	€

				,
		Piccola e micro	35%	€
			20% (se non in zona 107.3.c)	
Investimenti immateriali	€	Grande	15% (solo se in zone 107.3.c)	€
		Media	25% 10% (se non in zona 107.3.c)	€
		Piccola e micro	35% 20% (se non in zona 107.3.c)	€
b) costi salariali				
•	€	Grande	15% (solo se in zone 107.3.c)	€
dell'investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni		Media	25% 10% (se non in zona 107.3.c)	€
		Piccola e micro	35% 20% (se non in zona 107.3.c)	€
Reg. (UE) 1407/2013 "de minimis"				
Spese di asseverazione dei requisiti di ammissibilità e della rendicontazione	€	n.a.	50%	€

G. CRONOPROGRAMMA

Allegare tempistica di realizzazione per ogni voce che compone il piano degli investimenti con il riferimento al n. di mese a partire dal n. mese di avvio presunto del progetto



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Responsabile di settore Angelo MARCOTULLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8660 del 21-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20508 - Data adozione: 21/09/2023

Oggetto: Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025- L.R. 44/2022 "Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico"- Approvazione Bando

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/09/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD022705

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n 71 del 12 dicembre 2017 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese" e ss.mm.ii.;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 75 del 8/9/2022;

Vista la deliberazione 22 dicembre 2022, n. 110, con la quale il Consiglio regionale ha approvato la Nota di aggiornamento al DEFR 2023 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015 ed in particolare il Progetto regionale 2 "Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione" che prevede tra gli interventi quello relativo al "Sostegno alle imprese del "sistema neve" in Toscana";

Visto il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con risoluzione del consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023", in particolare l'art. Art. 3 "Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico" che riconosce un aiuto in forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, per un importo massimo complessivo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, quale sostegno alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio agli stessi;

Visto in particolare l'art. 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 che individua le aree vocate agli sport invernali d'interesse locale nei seguenti comprensorii Comprensorio Amiata, Comprensorio della Garfagnana, Comprensorio della Montagna Pistoiese e Comprensorio di Zeri;

Visto il Reg. (UE) n. 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014, prorogato al 31.12.2026 dal Reg. (UE) n. 2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato, ed in particolare l'art. 55: "Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali";

Vista la DGR n. 831 del 17/07/2023 con la quale, in attuazione della L.R. 44/2022, sono stati approvati criteri e modalità per l'accesso al contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico;

Dato atto che le risorse disponibili sul capitolo U/53657, pari ad Euro 4.000.000,00, sono destinate, per effetto della citata L.R. 44/2022, all'attivazione del bando per l'assegnazione di un contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Toscana;

Preso atto che con la citata DGR 831/2023 sono stati acquisite dette risorse sul bilancio finanziario gestionale 2023-2025 mediante prenotazione generica n. 2023721 sul capitolo U/53567 (puro), di cui Euro 2.000.000,00 sull'annualità 2023 ed Euro 1.000.000,00 su ciascuna annualità 2024 e 2025;

Preso inoltre atto che la suddetta deliberazione ha dato mandato al settore scrivente di provvedere all'approvazione del relativo bando attuativo, la cui apertura della raccolta progettuale inizierà a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo alla pubblicazione sul BURT e fino alle ore 16,00 del 27/10/2023;

Dato atto che per la gestione del bando di cui al presente decreto la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana S.p.A ai sensi della L.R. 28/2008;

Vista la DGR n. 148 del 20/02/2023 di approvazione dell'elenco aggiornato delle attività da affidare a Sviluppo Toscana nell'annualità 2023 ed approvazione degli elenchi attività 2024 e 2025, nonché approvazione, ai sensi dell'art. 3 bis comma 3 della L.R. 28/2008, dello schema di nuova Convenzione Quadro, sottoscritta fra le parti in data 28/02/2023;

Dato atto che con decreto dirigenziale n. 11501 del 26/05/2023 si è provveduto ad impegnare, mediante la procedura prevista all'art. 7 punto 3 della richiamata Convenzione Quadro, le risorse pari a complessivi Euro 82.760,47 sul bilancio finanziario gestionale 2023-2025 a favore di Sviluppo Toscana (C.F. 00566850459), per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica del presente Bando, come di seguito specificato:

- Euro 17.326,97, imp. n. 4031 sul cap. U/52965, annualità 2023;
- Euro 32.716,75, imp. n. 4034 sul cap. U/52965, annualità 2024;
- Euro 32.716,75 imp. n. 4032 sul cap. U/52965, annualità 2025;

Vista la DGR n. 716 del 26-06-2023, come integrata con DGR n. 858 del 24/07/2023, con la quale sono state approvate le nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;

Ritenuto di procedere all'approvazione del bando "Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico di cui alla L.R. 44/2022" di cui all'Allegato 1 e relativi ulteriori allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto di costituire il fondo destinato ai beneficiari del bando allegato al presente atto, che saranno individuati a seguito di istruttoria, assumendo la prenotazione specifica di complessivi Euro 4.000.000,00 in favore di Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459) sul capitolo U/53567 (puro) del bilancio di previsione 2023/2025, per gli importi di seguito indicati e riducendo contestualmente la relativa prenotazione n. 2023721 assunta con DGR n. 831/2023:

- 2.000.000,00 per l'anno 2023,
- 1.000.000,00 per l'anno 2024,
- 1.000.000,00 per l'anno 2025 ;

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ('Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42');

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 ('Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008');

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R ("Regolamento di contabilità") e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n. 118/2011;

Vista la D.G.R. n. 2 del 09-01-2023 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2023-2025 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025".

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;

Dato atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa,

- 1. di approvare, in attuazione della DGR 831/2023, il Bando "Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico di cui alla L.R. 44/2022" di cui all'Allegato A e relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, con apertura della raccolta progettuale a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo alla pubblicazione sul BURT e fino alle ore 16,00 del 27/10/2023;
- 2. di utilizzare, per l'attivazione del predetto bando, le risorse pari complessivamente ad euro 4.000.000,00, disponibili sul capitolo U/53567 (puro) del bilancio di previsione 2023/2025, per gli importi di seguito indicati e riducendo contestualmente la relativa prenotazione n. 2023721 assunta con DGR n. 831/2023:
 - 2.000.000,00 per l'anno 2023,
 - 1.000.000,00 per l'anno 2024,
 - 1.000.000,00 per l'anno 2025 ;
- 3. di assumere la conseguente prenotazione di spesa a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459) per la costituzione del fondo destinato ai beneficiari del bando allegato al presente atto, che saranno individuati a seguito di istruttoria;
- 4. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 9

1	Allegato 1_modello_domanda f1f480192451dd704c6e77f49ebd5554c831898bcdf8d00c2a741add1b76432c
1A	Allegato_1-A_spese_ammissibili_rendicontazione 1bbad4b29e13fabb75f74cfa0dce6d9ee8fd8f034843396f2bacd639c744203d
1B	Allegato_1-B_Antimafia 92e43659f4ee9ffc77074c7f08a7d1113e31976cbcb0927fe8982159cd36e35e
1C	Allegato_1-C_scheda_tecnica_PF a63321bbdb2e20b26ddcda82ec1b6fe76c21755a3d5ca8ed954da3f3e1accede
1D	Allegato_1-D_riepilogo_controlli b25fbfc4bd4f1ee37ec5244b05437f361ae1b436be4cf31e24acdc6483b644bb
1E	Allegato_1-E_schema_fidejussione d50bb0fb2dfc0b1aaba19454696bc56fd97ea92116d9a0d558230b98f1cc240a
1F	Allegato_1-F_obblighi_di_pubblicità d8f175c52b59a6e494469f50438ad9f17ba1790175197e0588fba4f71678eb46
1H	Allegato_1-H_sez.specifica_progetti_aggregati 3ef2484f2579e8b8e7625aff531bff29759677926ce7a39615a4743247ef55f8
A	Allegato A_BANDO

Modello di domanda

Alla Regione Toscana Direzione Attività Produttive Settore Politiche di Sostegno alle Imprese Via A Manzoni, 16 50121 Firenze

	RICH	HIESTA DI CONTRI	вито	
N° Marca da Bollo) :			
Data Marca da				
Bollo:				
Il/La			residente in	sottoscritto/a
			residente in	
Via		CAP	Provincia	
nella sua qualità di	legale rappresenta	ante dell'impresa		
avente sede legale			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Via			 -	
CAPF previsto)F	Provincia	ATECO sede lega	le (se	
CF	P. IVA			
unita locale di svolg	gimento dei proget Via	ττο		
previsto) Telefono		f	ento del progetto (se	
COORDINATE BANC CONTRIBUTO: accr presso: accredito su c/c pos	edito su c/c banca	ELL'IMPRESA PER IL \ rio IBAN n.:	/ERSAMENTO DEL	
INDIRIZZO DELL'IM SEDE LEGALE: Via: Civico: CAP: Comune:	1PRESA A CUI INV	'IARE LE COMUNICA. N.	ZIONI UFFICIALI, SE	DIVERSO DALLA
Provincia: Telefono: E-mail:				

CHIEDE

di usufruire di un contributo in conto capitale per un importo:

•	pari a Euro per spese da realizzare presso la seguente
	stazione sciistica, a fronte di un investimento "prioritario"
	(investimento finalizzato all'ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti a
	fune) pari a;
•	pari a Euro per spese da realizzare presso la seguente
	stazione sciistica, a fronte di un investimento "non
	prioritario" pari a;

DICHIARA

- di conoscere e applicare le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che regolano la concessione del contributo di cui sopra e si impegna a adempiere al dettato della normativa di riferimento per la gestione del finanziamento;
- che il soggetto richiedente (ente) risulta iscritto nel Registro delle imprese ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2007: H 49.39.01, R 93.11.30, R 93.11.90;
- che il soggetto richiedente (ente) ha sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale e più precisamente nei comuni dove insistono impianti sciistici ricompresi nelle aree sciistiche di cui al punto 4.2.2 del bando;
- che il soggetto richiedente risulta regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e in ogni caso essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2007 H 49.39.01, R 93.11.30, R 93.11.90;
- che il soggetto richiedente (ente) non si trova ne ha in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:
- fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
 - liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

- che il soggetto richiedente (ente) risulta attivo al momento della presentazione della domanda;
- che il soggetto richiedente (ente) non è stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:
- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.
- che il soggetto richiedente (ente) è in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";
- che il soggetto richiedente (ente) è in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, quale domicilio digitale, valida ed attiva almeno per tutto il periodo di stabilità del progetto;
- che il soggetto richiedente (ente) non ha al momento della domanda un debito scaduto e non pagato, di importo superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese, anche per dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e di debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva; se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30/trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione; tale divieto (disposizione) non si applica in presenza di un piano di rateizzazione concordato con la Regione derivante da un provvedimento di revoca e del quale risultano rispettate le scadenze;
- -che il soggetto richiedente (ente) rispetta la normativa sul cumulo,

altresì

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto)

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente di non aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode1 compresa la frode nel commercio (art.515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediate frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali RD. n. 267/1942 (Artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.lgs. n. 152/2006:
 - art. 29-quattuordecies;
- Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II;
- Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I;
- Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter cp), molestia o disturbo alle persone (art. 660 cp)
- f) bancarotta fraudolenta;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.
- quale soggetto richiedente (ente) non aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente di non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14;
- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente di non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):
- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
 - b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art. 603 bis c.p.;
 - c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali

pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

- quale soggetto richiedente (ente) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti.

Non richiesto per i professionisti;

- quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente di non aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- quale soggetto richiedente (ente) di garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale.
- -quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente di non aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" (Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta

dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.)

(ai sensi degli artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto)

DICHIARA

- quale soggetto richiedente (ente) di possedere i requisiti dimensionali di Micro, piccola e media impresa di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014
- quale soggetto richiedente (ente) di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale. Inoltre non deve aver delocalizzato dal territorio regionale (c.d. delocalizzazione in uscita) nei due anni precedenti la data di presentazione formale della domanda e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione.
- quale soggetto richiedente (ente) di possedere la capacità economico finanziaria
 La verifica della capacità economico finanziaria verrà effettuata in base al seguente criterio:

PN/(CP-C)>0,2 (indice di solidità patrimoniale)

Dove

- PN = Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda
 - CP = Somma dei costi complessivi di progetto indicati in domanda
 - C = Importo del contributo richiesto
- quale soggetto richiedente (ente) di non trovarsi nella condizione di "impresa in difficoltà.

LINEE GUIDA RENDICONTAZIONE

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE A SAL/SALDO

La domanda di erogazione può essere a titolo di anticipo, di stato avanzamento lavori (S.A.L.) o di saldo.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando.

Primo periodo di rendicontazione (obbligatorio): Entro 9 mesi dalla concessione del contributo, il beneficiario dovrà rendicontare una spesa di importo pari al 50% dell'investimento ammesso, per avere una percebtuale di contributo di pari importo (o ridotto al 10% nel caso abbia richiesto l'anticipo), verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Secondo periodo di rendicontazione (obbligatorio): Entro 18 mesi dalla concessione del contributo, il beneficiario dovrà rendicontare una spesa di importo pari al 30% dell'investimento ammesso, per avere una percentuale di contributo di pari importo, verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Saldo: La liquidazione del saldo, pari al 20%, avviene su rendicontazione verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, entro 24 mesi (+ eventuali 3 mesi in caso di proroga concessa).

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari; in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestati ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo esborso finanziario.

Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi all'unità locale toscana ove è effettuato l'investimento.

Le spese ammissibili dovranno obbligatoriamente essere rendicontate attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei Revisori legali di cui all'art. 1 comma 1lett. g) del Dlgs. 27/01/2010 n. 39. La perizia dovrà essere redatta secondo le specifiche indicazioni e compilando i relativi allegati reperibili alla pagina nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana (link: https://www.sviluppo.toscana.it/sistemaneve_rend/)

Le domande di erogazione devono essere presentate, nei termini di bando, da parte del soggetto Beneficiario esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposita piattaforma on line accessibile anche dalla pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana al seguente link: https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/rendicontazione/sistemaneve/.

Ai fini dell'accesso alla piattaforma i beneficiari riceveranno apposite credenziali (userID e Password) <u>via PEC dall'indirizzo asa-controlli@pec.sviluppo.toscana.it</u>.

In particolare, una volta completata la compilazione dell'istanza, si dovrà procedere alla "chiusura" telematica della stessa. Verrà così generato un file in formato pdf e così come generato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e successivamente caricato sulla piattaforma on line, avendo infine cura di chiudere definitivamente la procedura premendo il pulsante "PRESENTA DOMANDA".

Ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo 5.2.2 del Bando, i proget**ti** devono essere conclusi entro e non oltre 24 mesi dal termine iniziale, salvo proroga concessa ai sensi del paragrafo 11.3 del bando.

La rendicontazione di spesa a saldo dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine di 30 giorni successivi al termine finale per la realizzazione dell'intervento, come eventualmente prorogato.

La mancata presentazione della rendicontazione di spesa nei termini previsti equivale a rinuncia all'agevolazione da parte del soggetto beneficiario e comporta l'avvio del procedimento di revoca ai sensi del paragrafo 13.1 del bando.

Qualora sia in corso l'istruttoria di variante progettuale la rendicontazione delle spese potrà essere inviata solo a seguito dell'approvazione della stessa, fermo restando che le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online, almeno 30 giorni prima della rendicontazione finale dell'intervento, mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.

Le domande di erogazione a SAL on line, si compongono di :

- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione della causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisca (normativa antiriciclaggio DLgs 231/07).
- relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità del revisore contabile;
- dichiarazione di mantenimento dei requisiti, redatta secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A;
- <u>dichiarazione sui coniugi, familiari ed affini fino al secondo grado;</u>
- dichiarazione di cumulo con altri aiuti di stato;
- <u>dichiarazione regime IVA;</u>
- dichiarazione sostitutiva in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato")ai sensi della Decisione GRT n. 4 del 25/10/2016;
- <u>dichiarzione fatture digitali;</u>
- <u>dichiarazione relativa all'applicazione della ritenuta d'acconto 4% (art. 28, D.P.R. 600/1973);</u>

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana S.p.A;__

La domanda di saldo on line, pena la decadenza dal contributo concesso, si compone di:

• <u>fatture o documenti contabili</u> di equivalente valore probatorio, **pagati non oltre il il termine finale come eventualmente prorogato**, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante

movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D. Lgs. 231/07); nel caso di pagamento a mezzo assegno bancario o tramite disposizione telematica (home banking), è richiesta l'esibizione dell'estratto conto ufficiale (trimestrale o mensile) della Banca dal quale risulti indicato l'addebito del relativo importo e la contabilizzazione definitiva dello stesso nel conto corrente intestato al soggetto beneficiario;

- modello relazione finale (contenente gli indicatori di progetto) redatta secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A..
- relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità del revisore contabile;
- dichiarazione di mantenimento dei requisiti, redatta secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A;
- · dichiarazione sui coniugi, familiari ed affini fino al secondo grado;
- · dichiarazione di cumulo con altri aiuti di stato;
- dichiarazione regime IVA
- dichiarazione sostitutiva in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato")ai sensi della Decisione GRT n. 4 del 25/10/2016
- dichiarzione fatture digitali
- dichiarazione relativa all'applicazione della ritenuta d'acconto 4% (art. 28, D.P.R. 600/1973)

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana S.p.A;

Sulle relazioni e attestazioni, sono effettuati controlli annuali a campione, anche mediante verifiche in loco, in misura pari al 15% dei rendiconti liquidati.

Nota: la relazione tecnica del revisore contabile deve essere in linea con la documentazione amministrativa e contabile inserita in piattaforma informatica di rendicontazione e coerente al piano finanziario (quadro economico) ammesso o modificato a seguito di variante approvata.

2. RENDICONTAZIONE

2.1 Spese ammissibili_

Le spese ammissibili dovranno essere rendicontate accedendo all'apposita piattaforma informatica di rendicontazione al seguente link pubblicato nella pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana S.p.A. (https://www.sviluppo.toscana.it/sistemaneve_rend/) dove il Beneficiario dovrà caricare la documentazione necessaria alla rendicontazione comprensiva dei documenti di spesa e di pagamento delle voci di spesa rendicontate.

2.2 SPESE

Sono ammissibili i seguenti costi per:

- a) opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b) opere di sistemazione del suolo per adeguamento delle piste sciabili, adeguamento e/o realizzazione di itinerari bike e trekking collegati agli impianti di risalita
- c) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, pezzi di ricambio e componenti

- d) acquisto di hardware e software
- e) spese di progettazione e direzione lavori in misura non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile

Non sono ammessi a contributo:

- a) il pagamento in contanti dei giustificativi di spesa;
- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- d) giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili, è lecito un pagamento parziale corrispondente con una quietanza non generica che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA.

I costi ammissibili sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di sconti, abbuoni, dazi doganali, spese di imballo, spese di trasporto, commissioni di incasso ed oneri finanziari. Nel caso di fatture denominate in valuta diversa dall'euro, il costo ammissibile come sopra determinato sarà convertito in euro sulla base del cambio ufficiale vigente alla data del pagamento al fornitore.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta inferiore alla spesa inizialmente ammessa, si provvederà ad una riduzione del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale risultante dall'atto di concessione del contributo.

Alla conclusione degli interventi le spese rendicontate ammissibili non potranno comunque essere inferiori ad € 30.000,00 (art. 5.4 del bando) e al 70% dell'investimento ammesso (art. 9 punto 5 del bando), pena la revoca totale del contributo.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento del contributo.

3. DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero).

La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovrà essere coerente con le voci di spesa ritenute ammissibili in sede di valutazione della domanda.

La documentazione giustificativa di spesa da inserire nel sistema informatico di Sviluppo Toscana in sede di rendicontazione, in formato digitale e su richiesta in formato cartaceo, è la seguente:

- fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, con specifica descrizione del progetto a cui si riferiscono; tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo; non saranno rimborsate le spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti diversi dal beneficiario o pagate da soggetti diversi dal beneficiario;
- Il giustificativo di pagamento è costituito dall'estratto conto bancario periodico ufficiale con evidenza dell'addebito del bonifico, della ri.ba, del rid ovvero dell'assegno bancario o circolare con i quali è stato effettuato il pagamento. Dalla copia dell'estratto conto periodico è necessario poter desumere il numero di conto corrente ed il relativo intestatario (corrispondente all'impresa beneficiaria che porta in rendicontazione la spesa). A questo fine, se l'estratto conto è composto da più pagine, è necessario allegare copia almeno della prima, dell'ultima e di quella in cui è evidenziata la scrittura di addebito, evidenziando le voci di pagamento interessate. Si richiede, dunque, di produrre una copia di estratto conto per ogni spesa rendicontata mettendo in evidenza il movimento finanziario di riferimento. Si richiede di caricare gli estratti conto nelle apposite sezioni del documento di spesa di riferimento

Le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati come spese ammissibili dovranno essere annullati mediante apposizione di un timbro recante la dicitura:

In caso di fatture elettroniche l'annullamento dei documenti di spesa dovrà avvenire con una delle modalità indicate nel sito di Sviluppo Toscana al seguente link http://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele

Relativamente al codice CUP CIPESS (di seguito CUP), all'art 5 del DL 13/2023 è previsto che "le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP)".

Laddove il CUP sia noto al momento dell'emissione della fattura, è possibile inserire il timbro di annullo ed il riferimento al CUP nel campo "note" della fattura in fase di emissione della stessa (la fattura nasce così "già annullata").

Quando ciò non è possibile, il beneficiario

- deve predisporre un nuovo documento in cui annotare gli estremi della fattura passiva imputata al progetto e recante il "timbro di annullo" previsto dal Bando;
 - detto documento è allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata;

In nessun caso sono accettate:

- le spese non riconducibili alle voci di spesa indicate nel quadro economico ammesso (ad esempio acquisti con dicitura generica sulla fattura);
- le spese non giustificate da fatture o altri documenti di valore probatorio equipollente;
- · le spese non sostenute da idoneo giustificativo di pagamento;
- le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di cui non sia dimostrata la tracciabilità;
- le spese relative agli interessi legali, passivi, debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- Le spese costituite da IVA (imposta sul valore aggiunto) salvo che il soggetto beneficiario ne dimostri la non recuperabilità;
- gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi; a tal fine il bando dovrà prevedere una apposita dichiarazione da parte di ciascun socio/amministratore contenente l'elenco dei rispettivi coniugi/parenti/affini entro il secondo grado con dati anagrafici e codice fiscale, da presentare in sede di richiesta di erogazione a titolo di sal/saldo.
- le spese relative ad un bene o servizio già oggetto di agevolazione da parte di una misura di sostegno comunitaria, nazionale o regionale;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci/amministratori, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese relative a dazi doganali, spese di trasporto ed imballo.

4. OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione concessa, al rispetto dei obblighi definiti al paragrafo 9 del bando.

ALLEGATO 1-B

ANTIMAFIA

L'art. 83 D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e ss.mm.ii., dispone l'acquisizione dell'INFORMAZIONE ANTIMAFIA "...prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, di cui all'art. 67, comma 1 lett. g)" ed, in particolare, "...contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00", anche se frazionati in più quote.

Al fine dell'acquisizione dell'Informazione Antimafia, il richiedente dovrà fornire l'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 85 del citato D. Lgs. 159/2011.

Il controllo è attuato:

- mediante la consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) o
- se il partecipante è iscritto, attraverso la consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della L. 190/2012 (c.d. "White List" presenti presso ogni Prefettura).

Ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 159/11e ss.mm.ii., il controllo antimafia è attuato "....prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione", e, quindi, prima dell'adozione dell'atto di concessione e prima dell'adozione di ogni atto di erogazione.

Pertanto, al fine di attuare il controllo antimafia:

- prima dell'adozione dell'atto di concessione: in sede di presentazione della domanda di agevolazione, il partecipante dovrà compilare l'apposito modulo per l'attuazione del controllo.
- . prima dell'adozione dell'atto di erogazione: le imprese beneficiarie, unitamente alla documentazione di rito prevista dai singoli bandi per la presentazione delle richieste di erogazione dovranno fornire la documentazione seguente:
- dichiarazione sostitutiva come da "Modello 1. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA";
- dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi.

ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi del D.Lgs. n. 231-2007 e D.Lgs. n.125 del 2019 e del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg (UE) n. 241/2021 nonchè in attuazione del decreto legislativo n. 231/2007 e successive disposizioni attuative, in relazione alla domanda di agevolazione presentata nell'ambito del bando in oggetto, avendo preso visione della definizione di "titolare effettivo" e delle relative modalità di individuazione il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o il libero professionista che sottoscrive la domanda di agevolazione rende la seguente dichiarazione (barrando una delle opzioni seguenti):

o il legale rappresentante dell'	impresa o il libero professionista la seguente dichiarazione (barrando	che sottoscrive la
□ di essere l'unico titolare effett	tivo della società sopra indicata;	
sotto);	a società unitamente avo. Il titolare effettivo è di seguito in	· -
Titolare effettivo1: 1) Cognome () il ()	Nome cittadinanza	nato a residente a
C.F;	rientra nella definizione di PEP [si]	[no]
2) [ripetere nel caso di più titola	ri effettivi].	
□ allega fotocopia del document del titolare effettivo.	to di identità (in corso di validità) e	del codice fiscale
	ılti diverso dal legale rappresentante o effettuati anche sul titolare effettiv	

RELAZIONE DESCRITTIVA INTERVENTO	
RELAZIONE DESCRITTIVA INTERVENTO	
Sezione 1: Anagrafica	
Durata	Mesi
Data prevista per l'avvio	mm/aa
Denominazione partecipante ¹	
(da compilare per ciascun soggetto co	involto nell'intervento)
Assegnare a ciascun partecipante un nume	ero. Il soggetto capofila e sempre il numero 1. In npresa non deve essere assegnato alcun numero.
Indirizzo indirizzo della Sede Legale o dell'Unità Loca	ale
Ubicazione del progetto Indicare l'indirizzo della sede operativa in c	cui sarà realizzato l'intervento
Proponente	
In forma singola Piccola impresa	
media impresa Micro impresa	
Libero professionista	
In forma aggregata ATI (indicare le imprese che la costituiscon Rete Contratto (indicare le imprese che la c Rete Soggetto	
Consorzi Società consortile	
Codice ATECO	

¹ Ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale.

Sezione 2: Descrizione sintetica dell'intervento

Descrizione intervento:

PIANO FINANZIARIO

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO TOTALE SPESE DI INVESTIMEN TO PREVISTO (IMPONIBILE)	DI CUI SPESE PER INVESTIMENTI DI AMMODERNAMENT O E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A FUNE "Investimenti prioritari"	CONTRIBUTO RICHIESTO SU SPESE DI INVESTIMENTO	CONTRIBUTO RICHIESTO SU SPESE PER INVESTIMENTI DI AMMODERNAMENT O E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A FUNE
a) opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell'investiment o complessivo ammissibile				
b) opere di sistemazione del suolo per adeguamento delle piste sciabili, adeguamento e/o realizzazione di itinerari bike e trekking collegati agli impianti di risalita				
c) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, pezzi di ricambio e componenti				

d) acquisto di hardware e		
software		
e) spese di		
progettazione e direzione lavori in misura non		
superiore al 10%		
dell'investiment o complessivo ammissibile		
ammissibile		

ALLEGATO 1-D

Controlli

Fase istruttoria	Tipo controllo	Tempistica
Ammissibilità	Puntuale prima della concessione: iscrizione pubblici registri, localizzazione; regolarità contributiva – DURC; attività e nuova localizzazione, procedure concorsuali, insussistenza atti di revoca, deggendorf, impresa attiva, domicilio digitale, posizione debitoria verso il bilancio regionale, antimafia ove ricorre, altri requisiti specifici (se previsti dal bando); A campione dopo la concessione oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di amministrativa, rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro e sommerso ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2018, procedimenti penali in corso in materia di lavoro (caporalato), dimensione	Sussistenza alla data di presentazione della domanda, ad eccezione del durc
	aziendale, affidabilità economico-finanziaria, impresa in difficoltà, intestazione fiduciaria, antimafia (ove applicabile) delocalizzazione, contrasto alla discriminazione, contratto collettivo nazionale di lavoro, antiriciclaggio, altri requisiti. A campione annuale dopo la concessione: attestazione del revisore legale relativi ai seguenti requisiti: dimensione aziendale, capacità economico-finanziaria, impresa in difficoltà.	
Rendicontazione ed e erogazione	Puntuale: - verifica correttezza rendicontazione (SAL e saldo); - verifica dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo: iscrizione pubblici registri, localizzazione, investimento, durc, procedure concorsuali, pec, antimafia (anticipo, sal e saldo);	Sussistenza durante la realizzazione e alla data di erogazione del saldo
	A campione prima dell'erogazione (anticipo, SAL e saldo) oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R: rispetto delle norme in	

	materia di contrasto del lavoro e sommerso ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2018 procedimenti penali in corso in materia di lavoro (caporalato).	
	A campione annuale dopo l'erogazione: attestazione del revisore legale di rendicontazione delle spese.	
Monitoraggio stabilità operazione	Puntuale: iscrizione pubblici registri, localizzazione, , procedure concorsuali, pec, stato di impresa attiva, . A campione in loco: iscrizione pubblici registri, localizzazione, mantenimento investimento, procedure concorsuali, pec, stato di impresa attiva,	periodo di stabilità previsto (3 anni dalla

ALLEGATO 1-E

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Dramacco cha:

Premesso cne:
- la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese ed introduce nuove modalità di attuazione degli interventi;
- la Commissione europea con decisione C() n delha approvato in via definitiva il della Regione Toscana;
- la Giunta Regione Toscana con deliberazione ndelha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del Programma Operativo;
- la Giunta Regione Toscana con Deliberazione n del recante "
- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui ai Regolamenti:
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale ndel ha approvato il Bando relativo a
- il sopracitato bando prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al% dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;
- la L.R. 50/2014 e ss.mm.ii. all'art 5 attribuisce all' la funzione di Organismo Intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020;
- per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale dell'organismo intermedio come da Convenzione;
- il Signor
- ai sensi del Bando sopraccitato l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticino è

dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella dell'eventuale richiesta di rimborso, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 - Oggetto della garanzia

Articolo 2 - Durata della garanzia e svincolo

Il mancato rinnovo entro il termine di un mese antecedente ciascuna scadenza determina l'escussione della polizza a tutela del credito regionale.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto sei mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione finale da parte dell' "Ente garantito", come risultante da apposito provvedimento di liquidazione a saldo. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto

La garanzia è svincolata mediante provvedimento dell'Organismo Intermedio di approvazione della rendicontazione finale di spesa, copia del quale sarà trasmessa all'impresa Contraente ed alla Società.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l'"Ente garantito" provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Organismo Intermedio in nome e per conto dell' "Ente garantito", cui,

peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 99, secondo comma, lettera b), del Reg. (CE) n. 1046/2018, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 - Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all' "Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c..

Articolo 5 - Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere iscritta nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.¹

Articolo 6 - Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente

¹ Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art. 107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'otteniment o dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica". Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.

Il TUB è stato novellato dal decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019 n. 41.

atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 - Foro competente

In caso di controversia tra "Società", "Contraente", "Ente garantito" sorta sulla presente garanzia il Foro competente è esclusivamente quello di Firenze.

A tal fine "Società", "Contraente" e "Ente garantito" prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in

Articolo 8 - Clausole finali

alternativa.

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del "Ente garantito" non sia comunicato al "Contraente" che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

	issoria non e ritenuta valida. raente	Società ²
	(firm	na autenticata)
dichi cond Art. Art. Art. Art. Art.	effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottos arano di approvare specificatamente le dispo izioni generali: 1 (Oggetto della garanzia) 2 (Durata della garanzia e svincolo) 3 (Pagamento del rimborso e rinunce) 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanz 5 (Requisiti soggettivi) 6 (Forma della comunicazione alla "Società") 7 (Foro competente)	sizioni degli articoli seguenti delle
Cont	raente	Società ³
		(firma autenticata)

N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma

N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 2703 c.c. con attestazione dei poteri di firma

Allegato 1-F

Trasparenza dell'attuazione dei fondi – obblighi della Regione Toscana e dei beneficiari

- 1. Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D. Lgs. 33/2013, la Regione Toscana/organismo intermedio pubblica gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti sopra citati, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. La pubblicazione comprende i dati di cui all'art. 26, comma 3, D. Lgs. 33/2013 secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto.
- 2. Ai sensi dell'art. 49 Reg. (UE) 1060/2021, l'Autorità di Gestione del programma FESR della Regione Toscana informa i beneficiari che i dati delle operazioni selezionate saranno resi pubblici mediante pubblicazione, tramite sito web o portale web unico di cui all'art. 46, lett. b), del citato regolamento, dell'elenco delle operazioni selezionate. I dati che verranno pubblicati, in formati aperti e leggibili meccanicamente, sono specificati all'art. 49, comma 3, Reg. (UE) 1060/2021.
- 3. Ai sensi dell'art. 50 Reg. (UE) 1060/2021, i beneficiari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione secondo le indicazioni e modalità che verranno comunicate in seguito all'ammissione a finanziamento, nei modi seguenti:
 - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. 1060/2021 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni, che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, il cui costo totale supera 500.000 EUR;
 - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
 - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera euro 10.000.000,00, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'Autorità di Gestione responsabile.

Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di comunicazione pubblica.

- 5. Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al par. 2, lettera c).
- 6. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'art. 47 Reg. (UE) 1060/2021, o ai par. 3 e 4 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Allegato 1-H_Sez.Specifica.Progetti aggregati

SEZIONE SPECIFICA

" PROGETTI IN FORMA AGGREGATA"

Definizioni

- "Collaborazione effettiva": la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
- "Progetti congiunti": progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto (vedi collaborazione effettiva).
- "Contratto di rete": contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

Forme associative

Forme associative con personalità giuridica costituite da almeno n.
 imprese/professionisti/grandi imprese [da individuare con atto di giunta il numero minimo e la tipologia]

RETE SOGGETTO: Contratto tra imprese, dotato obbligatoriamente di un fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista personalità giuridica autonoma con l'iscrizione alla Sezione ordinaria del Registro Imprese presso cui è stabilita la sua sede.

CONSORZIO: Associazione di soggetti economici (persone fisiche, imprese, enti pubblici e cooperative) costituita, liberamente o obbligatoriamente, e legalmente riconosciuta al fine di coordinare e regolamentare le attività di ciascuno di essi.

 Forme associative senza personalità giuridica costituite da almeno n. 3 imprese/professionisti I requisiti di ammissibilità devono essere in capo ai singoli soggetti. ATS: accordo in base al quale i partecipanti conferiscono ad uno di essi (definito Capofila) un mandato di rappresentanza nei confronti di un soggetto finanziatore per la realizzazione di un progetto di interesse comune.

RTI: forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori economici, che devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore designato quale impresa mandataria. I rapporti interni possono essere regolati nel rispetto dei principi di autonomia negoziale.

RETE CONTRATTO: contratto stipulato tra imprese con l'obiettivo di consentire la collaborazione sulla base di un programma comune e di obiettivi strategici di competitività; nell'ambito di tale contratto si formalizzano i rapporti di collaborazione e condivisione in modo da definire l'impegno, l'investimento e il tipo di legame da adottare. Ciascuna impresa mantiene la propria autonomia e indipendenza senza costituire un nuovo soggetto giuridico. Il contratto ha solo mera natura negoziale ed è iscritto nella Sezione del Registro Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante alla Rete.

ACCORDO DI PARTENARIATO: forma di collaborazione continuativa fra imprese su base contrattuale, volta ad acquisire maggiori risorse e competenze di ordine tecnologico, produttivo, commerciale, finanziario e manageriale.

Requisiti per le aggregazioni

Nel caso di progetti presentati da soggetti in forma aggregata, ogni soggetto deve risultare non associato o collegato con altro soggetto richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹;

Ciascuno dei proponenti deve sostenere almeno il 5 per cento dei costi complessivi ammissibili; Nel caso di forme associative senza personalità giuridica i requisiti di ammissibilità devono essere in capo ai singoli soggetti. Possono partecipare al RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi e le imprese collocate al di fuori del territorio della regione Toscana, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità del programma e non contribuiscono al calcolo del punteggio previsto dal presente bando. L'impresa capofila del RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto, sottoscrittrice della domanda, se beneficiaria, deve possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando. La capofila del RTI/ATS/ATI o della "Rete-contratto" può essere anche un'impresa che svolge esclusivamente il coordinamento delle attività delle imprese partecipanti al programma, senza però beneficiare dell'aiuto, senza concorrere al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità e senza contribuire al calcolo del punteggio. Qualora il numero dei partner di un RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto risulti inferiore a tre, a seguito della non ammissione di una o più imprese, il programma di internazionalizzazione non è ammesso.

Nel caso di forme associative con personalità giuridica (le Reti-Soggetto, i Consorzi, le società consortili) sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando al paragrafo 4.2 e solo se costituite da almeno 3 micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e codice Ateco ISTAT 2007 corrispondente ad una delle attività ammesse e sottoelencate. I soggetti beneficiari sono gli stessi Consorzi, Società consortili o "Reti-soggetto" e non le singole imprese; pertanto, la domanda di aiuto, le

¹ Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.

dichiarazioni e i documenti obbligatori devono essere presentati esclusivamente da questi. L'onere della realizzazione del progetto e sostenimento della spesa è pertanto a carico del Consorzio, società consortile o "Rete -soggetto" e non può essere reimputata alle singole imprese.

Sui soggetti aderenti al Consorzio-Reti soggetto, Soc. Consortili partecipanti al progetto verrà effettuata una verifica solo sulla presenza della sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale e del codice Ateco ISTAT 2007 corrispondente ad una delle seguenti attività ammesse. Sono ammissibili anche i Consorzi/Reti Soggetto che non sono in possesso di un codice Ateco rientrante nelle suddette sezioni purché siano costituiti da imprese esercitanti un'attività identificata come primaria rientrante nelle suddette sezioni.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, e eventualmente Organismi di Ricerca, l'aggregazione deve essere formalizzata mediante la costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto.

L' RTI/ATS/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
- c) la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto e la restituzione di somme erogate a titolo di SAL fino all'erogazione a saldo del progetto;
- d) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione Toscana.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- 1) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente:
- 2) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti adesso conseguenti e curarne la trasmissione;
- 3) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione all' OI Sviluppo Toscana Spa;
- 4) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.

Se <u>la</u> costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto non è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione della stessa. L'atto costitutivo deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell' agevolazione (per le procedure a sportello) o di comunicazione dello stesso tramite pec al beneficiario (per le procedure a graduatoria).

Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (raggruppamento costituito), con un addendum/atto integrativo allo stesso saranno specificate le prescrizioni previste dal Bando per i partecipanti. L'atto costitutivo e l'addendum/atto integrativo devono essere trasmessi entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

Le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda. I pagamenti sono effettuati alla Rete-Soggetto ed al Consorzio. Nel caso dell'aiuto rimborsabile sarà obbligata a restituire alla Regione la Rete-Soggetto o il Consorzio, nel rispetto del piano di ammortamento.

Nel caso di RTI/ATS/Rete-Contratto, a seguito del completamento dei controlli sul progetto complessivo, i pagamenti sono effettuati dall'Organismo intermedio ai singoli beneficiari aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte.

Ciascun soggetto partecipante è tenuto a rilasciare idonea fidejussione per la propria quota.

Ogni partner beneficiario deve provvedere autonomamente e sotto la propria responsabilità al caricamento in piattaforma delle spese. Per agevolare l'attività istruttoria con riferimento al progetto congiunto è preferibile che l'invio delle dichiarazioni di spesa di tutti i partecipanti al progetto avvenga in un'unica soluzione tramite il capofila;

Ogni partner è destinatario diretto dei flussi finanziari di sua spettanza.

Modifiche dei progetti e dei soggetti nelle aggregazioni

Per i progetti presentati in forma aggregata, sono ammesse variazioni del partenariato previsto nell'atto di concessione ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può né essere sostituito né può rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'agevolazione all'intero partenariato.

Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario in cui l'azienda, o il ramo d'azienda, che esercita l'impresa e realizza il progetto in qualità di capofila rimane il medesimo per tutta la durata del progetto.

E ammessa l'uscita di uno o più componenti del partenariato, ad eccezione del capofila, a condizione che l'investimento totale realizzato dal/i partner uscente/i non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e che non si produca (o ne consegua) una modifica radicale della natura e dei contenuti degli obiettivi del progetto;

I rimanenti partner dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner rimanenti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato stabilita dal bando, al paragrafo "destinatari".

In alternativa, il/i partner uscito/i dall'aggregazione può/possono essere sostituito/i da nuovi partner purché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. I nuovi partner sono obbligati ad indicare in modo esplicito le attività ancora da svolgere, di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

L'uscita o il venire meno di uno dei partner comporta la revoca individuale nei confronti dello stesso del contributo e la restituzione delle somme percepite dal soggetto destinatario di revoca, se erogate. E' in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale ed illimitata degli altri soggetti/partner per la restituzione delle somme percepite e non restituite dal soggetto destinatario di revoca.

Le attività sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato o nuovo partner.

Tali attività possono tuttavia concorrere al raggiungimento della soglia minima di realizzazione prevista al S.A.L. intermedio e al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare;

In ogni caso è obbligatoria la modifica del RTI che deve avvenire entro e non oltre gg. dalla data di comunicazione del provvedimento di approvazione della variazione al soggetto capofila.

Rimborso forfetario nelle aggregazioni

Nel caso in cui il progetto è realizzato da più soggetti in aggregazione, l'importo del rimborso forfetario dei costi (vedi definizioni) è suddiviso in parti uguali fra tutti i soggetti del partenariato stesso;

Nel caso in cui tra i soggetti del partenariato sia stato stipulato un contratto per la costituzione di una RTI/ATS o Rete-Contratto, il pagamento del rimborso forfetario dei costi costituisce obbligazione solidale tra i partner e che di conseguenza:

- a)i soggetti componenti RTI/ATS o Rete-Contratto possono estinguere l'obbligazione solidale secondo una diversa ripartizione dell'importo;
- b) in caso di mancato adempimento, il competente Ufficio della Regione Toscana può richiedere l'intero importo ad uno qualsiasi dei soggetti componenti RTI/ATS o Rete-Contratto.

Allegato A

Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025

L.R. 44/2022
Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico

Indice generale

	Definizioni essenziali	
	Finalità	
	Dotazione finanziaria	
4	Destinatari e requisiti di ammissibilità	
	4.1 Destinatari	9
	4.2 Requisiti di ammissibilità	9
	4.2.1 Iscrizione in pubblici registri	
	4.2.2 Localizzazione del <i>progetto</i>	
	4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)	.10
	4.2.4 Procedure concorsuali	.10
	4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi	.10
	4.2.6 Responsabilità amministrativa	.11
	4.2.8 Contrasto lavoro irregolare	
	4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro	12
	4.2.10 Deggendorf	13
	4.2.11 Dimensione Impresa	
	4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria	.13
	4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività	
	4.2.14 Domicilio digitale	.13
	4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria	.13
	4.2.16 Impresa in difficoltà	. 14
	4.2.17 Antimafia	
	4.2.18 Delocalizzazione	
	4.2.19 Contrasto alla discriminazione	
	4.2.20 Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro	
	4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale	.15
_	4.2.22 Antiriciclaggio [escluse imprese individuali e professionisti]	.15
5	Progetti finanziabili e spese ammissibili	
	5.1 Progetto	
	5.2 Termine iniziale e termine finale del <i>progetto</i>	.15
	5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del <i>progetto</i>	.15
	5.2.2 Termine finale per la realizzazione del <i>progetto</i>	.16
	5.3 Spese affiliasionii.	.10
	5.4 Massimali di investimento	.10
٠.	5.6 Cumulo	.16
6 I	Presentazione della domanda, istruttoria e concessione	1/
	6.1 Presentazione della domanda	
	6.2 Istruttoria	
	6.2.1 Verifica di ammissibilità	
	6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda	
	6.2.3 Concessione dell'agevolazione	
	6.3 Verifiche dei requisiti dopo la concessione	. 21
	dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000	
	6.3.2 Esito negativo dei controlli	22
7 1	Rinuncia all'agevolazione entro i termini	
	Modalità di rendicontazione ed erogazione	
	8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione	
	8.2.1 Domanda di erogazione dell'anticipo	
	8.2.2 Domanda di erogazione per SAL	
	8.3 Controlli sulle domande di erogazione	26
	8.4 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione	.∠∪ 77
0		
	Obblighi del beneficiario	
τO	. Monitoraggio, ispezioni e controlli	
	10.1 Monitoraggio	.29

10.2 Controlli in loco e ispezioni	30
11. Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe	
11.1 Variazioni del <i>progetto</i>	
11.2 Variazione del soggetto beneficiario	
11.3 Proroga	
12. Soccorso istruttorio	
13. Decadenza, revoca e recupero dell'agevolazione	
13.1 Casi di decadenza che comportano la revoca totale	32
13.2 Revoca parziale	32
13.3 Procedimento di revoca	
13.3.1 Procedimento di revoca totale	
13.3.2 Procedimento di revoca parziale	
14. Procedimento di recupero	
15. Rimborsi e sanzioni	
15.1 Rimborsi	
15.2 Sanzioni	35
16. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del	
Regolamento UE n. 679/2016	
17. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	
18. Disposizioni generali	
19. Controversie e foro competente	38
20. Elenco allegati	
21. Riferimenti normativi	38

1 Definizioni essenziali

"Avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

"**Beneficiario**": *PMI*, *professionisti* e altre forme e/o soggetti quali destinatari finali dell'agevolazione;

"Codice unico di progetto" (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio;

"Delocalizzazione": trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE¹ (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE (IN ENTRATA); da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023. (IN USCITA);

"Domicilio digitale": indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e professionisti;

"ESL": Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al beneficiario;

Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

"Forme associative con personalità giuridica": Rete-Soggetto, Consorzi, Società consortili;

"Forme associative senza personalità giuridica": Raggruppamento temporaneo di impresa, Associazione temporanea di scopo e Rete-Contratto;

"Forme associative tra professionisti": le associazioni tra professionisti, quantunque prive di personalità giuridica, rientrano a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. (Pronuncia Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 2332 Anno 2022);

"Identità digitale": insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incotrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identià Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

"Impresa in difficoltà": impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE² e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società,se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

- d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7.5: e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- "Impresa unica": insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;
- "Impronta elettronica": rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine;

"Investimento iniziale" si intende:

- a) un investimento in *attivi materiali* e *attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;
- "Operazione completata": operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo);
- "Organismo intermedio": organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore del bando per conto della Regione: Sviluppo Toscana Spa.
- "Periodo di stabilità": periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 3 anni successivi;
- "PEC": Posta Elettronica Certificata;

- "PMI": microimprese, piccole imprese e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare sono definite:
- a) "Medie imprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- b) "Piccole imprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) "Microimprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- "**Procedura a graduatoria**": la selezione delle domande e' effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati; le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili;
- "Professionisti": soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 C.c. e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art.1, co. 2 L.14.01.2013 n.4. Le associazioni tra professionisti quantunque prive di personalità giuridica, rientrano a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. (Pronuncia Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 2332 Anno 2022);
- "**Progetto**": insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere. Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027³il CUP è assegnato a livello di "operazione";
- "Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del D.L. 24/01/2021, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57, delibera AGGCM 15/05/2018 n. 27165;
- "Regolamento di esenzione": il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- "Registro nazionale aiuti RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- "Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

"**Tasso di riferimento"**: tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

"Titolare effettivo": Secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari. Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

- 1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- 2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario;
- 3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale assenza di titolare effettivo.⁴

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

"ULA" e "UL": unità di lavoro, rappresenta la quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l'unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto e da occupati con durate del lavoro inferiori all'anno. Le UL sono verificabili tramite UNILAV di assunzione e dal calcolo della differenza tra gli occupati espressi in UL presenti nelle sedi ed unità locali toscane e per il calcolo saranno acquisiti gli UNIEMES alle date indicate nel bando;

⁴Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021

2 Finalità 5

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di progetti da parte di imprese che gestiscono impianti di risalita ubicati nelle Aree sciabili di interesse locale della Toscana, come individuate all'articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), al fine di assicurare, anche ai sensi del Dlgs. 40/2021, la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche toscane, garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali e sostenere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana si realizza attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di sovvenzione a fondo perduto .

3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 4.000.000,00.

Qualora l'importo totale dei contributi concedibili sia superiore alla dotazione del bando, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente su tutti i beneficiari collocati in graduatoria, fino all'occorrenza massima della dotazione finanziaria prevista dalla misura.

4 Destinatari e requisiti di ammissibilità

Destinatari

- Sono soggetti destinatari :
- MPMI aventi sede legale e/o unità locale in Toscana, che gestiscono impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), come individuate all'articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).
- Professionisti
- Forme associative con e senza personalità giuridica, costituite da almeno tre imprese/professionisti.

I suddetti soggetti devono operare nei settori di attività ATECO ISTAT 2007: H 49.39.01, R 93.11.30, R 93.11.90

Per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei suddetti codici Ateco di cui alla classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007 e successivi aggiornamenti, individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatarie dell'agevolazione e dei seguenti requisiti di ammissibilità.

Requisiti di ammissibilità

Di seguito sono indicati i requisiti di ammissibilità da dichiarare alla data di presentazione della domanda (fatta eccezione del requisito previsto al par. 4.2.3 che sarà verificato tramite la consultazione online in fase di istruttoria secondo quanto indicato al par. 6.2.1 ed il requisito di cui al par. 4.2.17 per il quale si rimanda all'Allegato B) da parte dei soggetti richiedenti.

 $[\]overline{^5}$ Nel presente documento quando si indicano elementi da individuare con "atti di indirizzo di Giunta regionale" si fa riferimento al provvedimento previsto dalla decisione GR n.4/2014

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

Essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2007: H 49.39.01, R 93.11.30, R 93.11.90; per i liberi professionisti: essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante nelle seguenti sezioni ATECO ISTAT 2007 H 49.39.01, R 93.11.30, R 93.11.90.

4.2.2 Localizzazione del progetto

L'intervento deve essere realizzato da imprese localizzate nel territorio della Regione Toscana che gestiscono impianti di risalita ubicati nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), come individuate all'articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanzia ria per l'anno 2015).

4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
- liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;

- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode⁶ compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - · delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
 - · art. 29-quattuordecies;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

⁶Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art. 603-bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- f) bancarotta fraudolenta;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

4.2.8 Contrasto lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

4.2.10 Deggendorf

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile".

4.2.11 Dimensione Impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali di Micro, piccola e media impresa di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014.

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti.

Non richiesto per i professionisti.

4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività

Il soggetto richiedente deve essere "in attività".

4.2.14-Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (*PEC*) direttamente ad esso imputabile, quale *domicilio digitale*, valida ed attiva almeno per tutto il *periodo di stabilità* del *progetto*.

4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria.

La verifica della capacità economico finanziaria verrà effettuata in base al seguente criterio:

PN/(CP-C)>0,2 (indice di solidità patrimoniale)

Dove

- PN = Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda
- CP = Somma dei costi complessivi di progetto indicati in domanda
- C = Importo del contributo richiesto

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

- a) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione
- b) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda,
- c) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria;

I versamenti di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno risultare versati, nella misura in cui hanno concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

4.2.16 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà.

4.2.17 Antimafia

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia.

4.2.18 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione come previsto dalla DGR. n. 922/2023.

4.2.19 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.20 Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

Il soggetto richiedente deve garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale.

4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto richiedente ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze.

Se la posizione debitoria è accertata in fase di istruttoria, il soggetto richiedente può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30/trenta giorni dalla contestazione dell' OI, pena l'esclusione dall'agevolazione.

4.2.22 Antiriciclaggio [escluse imprese individuali e professionisti]

Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del <u>D.Lgs. n. 231-2007</u> e <u>D.Lgs. n.125 del 2019</u> e del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli di cui ai requisiti 4.2.9 e 4.2.17 saranno effettuati anche sul titolare effettivo.

5 Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.1 Progetto

Il soggetto richiedente deve presentare una scheda tecnica che descriva oggetto, finalità e localizzazione del progetto, oltre al piano finanziario.

5.2 Termine iniziale e termine finale del progetto

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto

L'inizio del *progetto* dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione al *beneficiario* tramite *PEC*.

Ai sensi del *regolamento di esenzione* l'avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda e sono pertanto ammissibili soltanto le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del progetto

Il *progetto* deve concludersi entro 24 mesi (oltre eventuali proroghe non superiori a 3 mesi) dal termine iniziale.

Un progetto è considerato concluso quando il beneficiario ha completamente realizzato l'investimento oggetto di agevolazioni, il costo dello stesso è stato fatturato e tutte le spese sostenute sono state pagate come indicato nell'allegato spese ammissibili.

5.3 Spese ammissibili

Una spesa è ammissibile dal punto di vista temporale quando si colloca tra il termine iniziale ed il termine finale di realizzazione del *progetto*. E' comunque ammissibile la spesa sostenuta dopo la presentazione della domanda e prima del termine iniziale indicato al punto 5.2.1.

Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spese relative al *progetto* sono dettagliate nell'allegato "spese ammissibili" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

5.4 Massimali di investimento

Il costo totale dell'intervento ammissibile va da un minimo di 30.000,00 euro ad un massimo di 1.200.000,00.

5.5 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione a fondo perduto e contributo in c/capitale ai sensi dell'art. 55 del Reg UE 651/2014 fino ad un massimo dell'80% delle spese d'investimento ritenute ammissibili (erogabile in tre quote rispettivamente pari al 50%, 30% e 20% del contributo totale).

5.6 Cumulo

Gli aiuti del presente bando sono compatibili con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in quanto concessi sulla base di quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER), a cui si rimanda per quanto non disciplinato dallo stesso, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo, fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) e alle modalità di affidamento (par. 6).

Ai sensi del paragrafo 12 dell'art. 55 Reg. (UE) n. 651/2014, l'importo massimo dell'aiuto è stabilito in una quota pari all'80 % dei costi ammissibili.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando sono cumulabili:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riquardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione (GBER).

Si specifica che eventuali aiuti in de minimis non concessi per specifici costi ammissibili (o non ad essi imputabili) posso essere cumulati con l'aiuto concesso ai sensi del presente bando.

6 Presentazione della domanda, istruttoria e concessione

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso alla agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- presentazione della domanda, comprensiva di scheda di progetto;

- istruttoria nella quale vengono verificati i requisiti di ammissibilità;
- adozione dell'atto di concessione.

6.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on-line, previo accesso al sistema informatico https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/ tramite identità digitale (CNS/CIE/SPID).

Le istruzioni per la presentazione della domanda di aiuto sono contenute nella Guida al sistema Accesso Unico scaricabile al seguente link:https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/

La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda. Il file pdf generato automaticamente non deve essere manipolato o modificato in alcun modo prima di apporre la firma elettronica a pena della mancata validità della domanda.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di \in 16,00 salve disposizioni di legge che ne prevedano l'esenzione.

Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Il richiedente deve <u>utilizzare lo schema di domanda</u> disponibile sul sito del soggetto gestore e rilasciare tutte le dichiarazioni richieste.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo alla pubblicazione sul BURT e fino alle ore 16,00 del 27/10/2023.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda non sottoscritta digitalmente, la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma, la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando e dettagliate nel manuale reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana Spa. In questi casi non si applica il soccorso istruttorio, di cui al successivo par. 12).

Lo stesso proponente (impresa singola, Rete-Soggetto, consorzio, società consortile, nonché impresa singola appartenente a una delle seguenti forme aggregate: RTI/ATI, ATS, Rete-Contratto) può presentare più domande purché sia rispettato complessivamente il massimale di investimento di cui al paragrafo 5.4, per ciascun proponente.

La domanda di agevolazione contiene:

- a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità:
- a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- precedenti penali (requisito 4.2.7) e responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6)
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8)
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9)
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12)
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19)
- contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20)
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22)

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11)
- delocalizzazione (requisito 4.2.18)
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15)
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16)

•

b. Dichiarazioni semplici

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1)
- localizzazione (requisito 4.2.2)
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4)
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5)
- Deggendorf (requisito 4.2.10)
- soggetto attivo (requisito 4.2.13)
- domicilio digitale (requisito 4.2.14)
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21)
- cumulo (rif 5.6)

c. Scheda tecnica di cui al paragrafo 5.1 (progetto)

- d. Altra documentazione da allegare in upload alla domanda di contributo
 - documentazione economico-finanziaria: in caso di necessità di incremento del PN:
 - a) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione
 - b) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato;
 - c) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci
 - documentazione antimafia nei casi in cui ricorre

• per i liberi professionisti: copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione della domanda è contenuta nel "Manuale di compilazione" disponibile sul portale dell'*Organismo intermedio*.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al Bando sono i seguenti:

- <u>neveinvestimenti@sviluppo.toscana.it</u> (per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)
- supportoneveinvestimenti@sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale)

6.2 Istruttoria

Modalità dell'istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive, avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Soggetto Gestore.

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1;
- b) formazione della graduatoria;
- c) concessione dell'agevolazione.

Avranno priorità di finanziamento gli investimenti finalizzati all'ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti a fune (investimenti "prioritari"), come riportato al successivo paragrafo 6.2.3.

6.2.1 Verifica di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è volta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
 - localizzazione (requisito 4.2.2);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
 - insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
 - Deggendorf (requisito 4.2.10);
 - soggetto attivo (requisito 4.2.13);
 - domicilio digitale (requisito 4.2.14);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21)
- c) la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC ON LINE) (requisito 4.2.3);
- d) antimafia (requisito 4.2.17) secondo le modalità dell'Allegato 1B;

- e) la presenza delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che saranno oggetto di controllo con le modalità di cui al paragrafo 6.3.1:
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
 - impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
 - delocalizzazione (requisito 4.2.18);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
 - contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20);
 - antiriciclaggio (requisito 4.2.22);
- f) il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4;
- g) il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al punto 4.2.3;
- c) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4.2 (ad eccezione del 4.2.3);
- d) il mancato rispetto dell' investimento minimo del progetto così come previsto dal par 5.4.
- e) La presenza di una causa di inammissibilità, costituisce l'inammissibilità della domanda.

6.2.3 Concessione dell'agevolazione

L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di chiusura del bando e si conclude entro i successivi 60 giorni con l'approvazione da parte della Regione Toscana dell'elenco delle imprese ammesse e di quello dei non ammessi.

L'assegnazione del contributo a ciascun beneficiario ammesso avverrà tenendo conto della quota di investimento destinata agli interventi finalizzati all'ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti a fune. Saranno, pertanto, finanziati prioritariamente le spese di

investimento sostenute per gli impianti a fune; le eventuali risorse residuali saranno destinate proporzionalmente alle spese "non prioritarie" .

Costituisce a tutti gli effetti **atto di concessione** il provvedimento di approvazione degli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, adottato dall'Amministrazione regionale.

L'Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa, nei 10 giorni successivi alla data di approvazione degli elenchi delle imprese ammesse, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), provvede all'invio di apposita comunicazione a tutti i richiedenti ammessi contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

Tale comunicazione ha valore di notifica dell'avvenuta concessione.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Per i progetti non ammessi l'Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa provvede a notificare il provvedimento con relativa motivazione e con indicazione dei termini (dieci giorni) per richiedere il riesame in autotutela o per presentare ricorso amministrativo.

6.3 Verifiche dei requisiti dopo la concessione

6.3.1 Verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Entro centoventi giorni dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione, l'Organismo intermedio verifica i seguenti requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- · responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
- impresa in difficoltà(requisito 4.2.16);
- delocalizzazione (requisito 4.2.18);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
- contratto collettivo nazionale di lavoro (requisito 4.2.20);

con le seguenti modalità:

- 1.controlli su un campione non inferiore al 25% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati;
- 2.controlli su un campione non inferiore al 10% dei soggetti non ammessi a contributo;

con eventuale differenziazione in funzione della dichiarazione rilasciata e secondo ulteriori modalità definite dalla Giunta Regionale

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: Ministero degli Esteri - legalizzazione documenti oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

6.3.2 Esito negativo dei controlli

L'esito negativo dei controlli di cui al par. 6.3.1 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, la Regione Toscana o l'Organismo intermedio comunica al beneficiario la "presa d'atto" della rinuncia con le stesse modalità previste per la concessione e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il beneficiario.

8 Modalità di rendicontazione ed erogazione

Al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile a saldo delle attività svolte dal beneficiario, a valere su ciascuna delle 3 quote di contributo richiesto (50%, 30% e 20% del contributo totale), deve essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. La perizia/attestazione rilasciata in forma asseverata - rientra tra gli " altri lavori contabili dei (...) professionisti in genere", e pertanto, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, articolo 28 della Tariffa, parte seconda, allegata al medesimo decreto.

Inoltre, è facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale dell'intervento. L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria.

8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

L'erogazione del contributo pubblico avviene a seguito della presentazione da parte dei beneficiari di apposita domanda secondo le seguenti fasi:

Stadio	Periodo ammissibilità	Termine per richieste di erogazione	% da rendicontare sul totale investimento ⁸	% contributo erogabile sul totale contributo
--------	--------------------------	--	---	--

⁷ www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

Anticipo (opzionale)	Entro 3 mesi dalla concessione		40%
Primo periodo di rendicontazione (obbligatorio)	Entro 9 mesi dalla concessione	50%	50% (10% in caso di anticipo)
Secondo periodo di rendicontazione (obbligatorio)	Entro 18 mesi dalla concessione	30%	30%
Rendicontazione finale (SALDO)	Entro 24 mesi dalla concessione (+ eventuali 3 mesi in caso di proroga concessa)	20%	20%

Tali domande devono essere presentate accedendo ad apposita Piattaforma di rendicontazione pubblicata sul sito di Sviluppo Toscana dove il Beneficiario dovrà caricare la documentazione richiesta nelle linee guida di rendicontazione, comprensiva dei documenti di spesa e di pagamento.

L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa o ente titolare del *progetto* ammesso a finanziamento. Tuttavia, è possibile **delegare alla compilazione** della rendicontazione altri soggetti facendo esplicita richiesta con le modalità descritte all'indirizzo web sopra menzionato.

La domanda di erogazione può essere presentata a titolo di anticipo, SAL e saldo. Per ognuna di esse sono effettuate le verifiche in materia di:

- · verifica d'ufficio della regolarità contributiva;
- verifica antimafia sulla base della documentazione di cui all'allegato 1B antimafia ove prevista dalla normativa di riferimento;
- · verifica stato di impresa attiva;
- verifica assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- verifica assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- insussistenza di procedimenti penali in corso in materia di lavoro (caporalato) mediante certificazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000.

Non saranno ritenute ammissibili le spese eccedenti le quote di investimento "prioritario" (finalizzato all'ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti a fune) e "non prioritario" dichiarate nella domanda e ammesse in sede di concessione dell'aiuto.

Eventuali risorse disponibili a seguito di verifica di rendicontazione inferiore alle suddette quote ammesse, saranno assegnate proporzionalmente per finanziare le quote di investimento ammesse e non interamente finanziate.

⁸ La soglia percentuale viene calcolata con riferimento al *progetto* e non al singolo partner

8.2.1 Domanda di erogazione dell'anticipo

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del *progetto* entro 3 mesi dalla notifica di concessione dell'agevolazione.

- L'anticipo è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa con scadenza almeno dieci mesi dopo il termine ultimo previsto per la rendicontazione finale del progetto. La garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di Regione Toscana è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto, oltre interessi e spese di recupero. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato all'Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa.
- Tale garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L.
 n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente e che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.
- Sul sito della Banca d'Italia e dell'IVASS sono rinvenibili gli Albi ufficiali dei soggetti abilitati.
- Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica⁹.
- I titoli di garanzia stranieri, rilasciati da soggetti abilitati alla concessione di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero, devono essere sempre redatti in forma pubblica ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) n. 1215/2012. Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti in tema di circolazione degli atti tra lo Stato straniero e l'Italia, quali ad esempio la Convenzione dell'Aia del 05/10/1961. Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata. La garanzia estera è accettata solo ove il soggetto fideiussore, in relazione agli atti connessi alla polizza e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, abbia una sede operativa in Italia da eleggere quale domicilio. Nel caso in cui il titolo di garanzia straniero di cui trattasi, sia rilasciato da soggetti aventi sede legale esclusiva al di fuori dell'Unione Europea, la garanzia dovrà essere, inoltre, accompagnata da idonea certificazione legalizzata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quel Paese in merito alla natura di "titolo esecutivo" della stessa, in assenza della quale non potrà essere accettata, salvo che tale limitazione non contrasti con eventuali disposizioni di trattati internazionali vigenti tra lo Stato straniero e l'Italia.
- Gli uffici addetti alla ricezione delle richieste di anticipo richiedono un'attestazione della validità delle fideiussioni all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.
- La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello predisposto e approvato dalla Regione Toscana (Allegato 1-E), sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con espressa attestazione notarile dei poteri di firma del garante in relazione all'entità della garanzia prestata ed alla effettiva capacità di impegnare l'Ente garante.
- Le garanzie devono essere emesse esclusivamente in formato digitale nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) e le relative sottoscrizioni devono essere apposte in presenza di un Notaio, ai sensi dell'art. 25 del CAD, in relazione a quanto disposto dall'art. 2703 C.c.
- · Le garanzie, ai fini dell'accoglibilità, devono:
 - essere intestate alla Regione Toscana;
 - assoggettate all'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro.

⁹ D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

- La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.
- In caso di mancata sostituzione del garante ai sensi dell'art. 1943 del C.c. entro i termini
 richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione
 concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data in cui si formalizza la situazione di
 insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini
 concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con
 le modalità indicate dal presente bando.
- La sostituzione del fidejussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.
- · La garanzia deve prevedere espressamente:
 - il pagamento a prima richiesta entro quindici giorni;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del C.c., ovvero la durata della fidejussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
 - che il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del C.c.;
 - il Foro di Firenze quale unico Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito, la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
 - l'escussione della garanzia a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (uno-due mesi);
 - la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

8.2.2 Domanda di erogazione per SAL

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari; in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestati ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo esborso finanziario.

Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi all'unità locale toscana.

Primo periodo di rendicontazione (obbligatorio): Entro 9 mesi dalla concessione del contributo, il beneficiario dovrà rendicontare una spesa di importo pari al 50% dell'investimento ammesso, (o ridottae al 10% nel caso abbia richiesto l'anticipo), verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

La domanda di erogazione a SAL contiene la **documentazione contabile e amministrativa:** La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato "Spese ammissibili".

Secondo periodo di rendicontazione (obbligatorio): Entro 18 mesi dalla concessione del contributo, il beneficiario dovrà rendicontare una spesa di importo pari al 30% dell'investimento ammesso, per avere una percentuale del contributo di pari importo, verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione

tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

La domanda di erogazione del secondo SAL contiene la **documentazione contabile e amministrativa:** La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato "Spese ammissibili".

8.2.3 Domanda di erogazione a SALDO

Entro 24 mesi dalla concessione del contributo (+ eventuali 3 mesi in caso di proroga concessa), il beneficiario dovrà rendicontare una spesa di importo pari al restante 20% dell'investimento ammesso, per avere l'erogazione a saldo del contributo, verificata ed attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

La domanda di erogazione a saldo contiene:

- **a) relazione tecnica:** Al fine di dimostrare il regolare avanzamento fisico del *progetto*, ad ogni fase di rendicontazione deve essere fornita la relativa relazione tecnica elaborata in base allo schema reso disponibile sul sito dell'Organismo intermedio Sviluppo Toscana Spa all'indirizzo <u>www.sviluppo.toscana.it</u>
- **b) documentazione contabile e amministrativa:** La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato "Spese ammissibili".

8.3 Controlli sulle domande di erogazione

La Regione, anche attraverso l'Organismo intermedio, in fase di rendicontazione finale resa con la modalità semplificata (di cui ai par. 8.2.2 e 8.2.3), entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di erogazione, procede alla verifica, sulle dichiarazioni di ammissibilità della spesa sostenuta a titolo di SAL e SALDO rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su un campione pari al 15%, delle istanze presentate

L'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni di cui al par. 8.3.1 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca del contributo, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

8.4 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione

L'istruttoria di erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, SAL e saldo) è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- la completezza della documentazione allegata e/o la rispondenza della documentazione alla dichiarazione resa per le spese sostenute;
- l'ammissibilità delle spese rendicontate coerentemente con quanto previsto nell'allegato "Spese ammissibili" e nel rispetto del piano finanziario ammesso;
- il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo "Obblighi del beneficiario";
- il rispetto della normativa antimafia con le modalità di cui all'Allegato 1B ove prevista dalla normativa di riferimento.
- ·la regolarità contributiva
- •l'assenza di aiuti illegali (visura deggendorf)

•l'assenza delle condizioni di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (cd Caporalato)

L'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico del *beneficiario* risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato).

E' causa di revoca totale e non di mera sospensione l'accertamento di procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato) non dichiarati dal beneficiario e già presenti al momento del rilascio delle relative dichiarazioni.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 45 giorni dalla presentazione della domanda del Sal e l'erogazione relativa al saldo entro 60 giorni.

Con l'erogazione del saldo l'operazione si intende "completata".

9. Obblighi del beneficiario

Il *beneficiario* è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi che, ove non soddisfatti, portano a sanzioni e alla decadenza dell'agevolazione:

- realizzare il progetto ammesso all'agevolazione, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
- realizzare il progetto entro 24 mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto di concessione dell'agevolazione, salvo eventuale proroga concessa;
- rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato (e di divieto di doppio finanziamento)
- adempiere agli obblighi previsti dall'art.35 del D.L. 30/04/2019, n.34 (cd. Decreto Crescita) convertito con modificazioni con L. 28/06/2019, n. 58, che dispone di pubblicare con le modalità specificate al citato articolo, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di importo pari o superiore a euro 10.000,00 effettivamente erogati al beneficiario nell'esercizio finanziario precedente. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla norma citata e, decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, la sanzione della restituzione integrale del beneficio;
- rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto per almeno il 70% dell'investimento ammesso e presentare la relazione tecnica finale trascorsi 30 giorni dal termine finale per la realizzazione del progetto;
- curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e
 contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti
 amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini
 di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi
 pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione
 del saldo dell'agevolazione;
- mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del progetto e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti :
 - iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando".
 - investimento oggetto dell'intervento;

- DURC regolare (ad eccezione dell'irregolarità sanata entro quindici giorni successivi alla contestazione da parte della Regione Toscana o dell'Organismo intermedio);
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
- non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
- non aver reso dichiarazioni in merito al c.d. Caporalato non rispondenti al vero;
- stato di impresa attiva;
- rispetto della normativa antimafia;
- rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro; inoltre
- · mantenere per tre anni successivi all'erogazione del saldo le condizioni di seguito indicate:
 - iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
 - investimento oggetto dell'intervento;
 - stato di impresa attiva;
 - assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4
 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di
 ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale
 diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come
 modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
 - assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
 - casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;
 - non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato, ove esso costituisca investimento pluriennale (iscritto al libro dei cespiti ammortizzabili - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato, ove applicabile, il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il

periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana- con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso il beneficiario deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;

- · rispettare le norme previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro;
- non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;
- non effettuare una delocalizzazione, dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel periodo di stabilità dell'operazione, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;

10. Monitoraggio, ispezioni e controlli

10.1 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'Organismo intermedio o altro ente a ciò autorizzato – adempie agli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio potrà essere effettuato tramite compilazione on-line di questionari periodici sullo stato del *progetto* e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti o ispezioni in loco con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

10.2 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, il soggetto gestore procederà a controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi a pena di revoca previsti dal bando.

La Regione Toscana - direttamente o tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il *beneficiario*, allo scopo di verificare la realizzazione del *progetto* di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

11. Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe

11.1 Variazioni del progetto

Le richieste di variazione, ferma restando l'impossibilità che il contributo pubblico totale concesso al *progetto* sia aumentato rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto, adequatamente motivate, possono riguardare:

- importo totale del progetto;
- i contenuti del progetto;

• l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa a condizione che siano garantiti e rispettati sia gli obiettivi del *progetto* iniziale che le percentuali di suddivisione degli investimenti tra "prioritari" e "non prioritari".

Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto delle condizioni/requisiti e delle percentuali, stabilite dal paragrafo 5.5, in relazione alle singole voci di spesa e dei limiti massimi e minimi di cui al paragrafo 5.4.

Durante il periodo di realizzazione del *progetto*, il *beneficiario* può apportare variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, nella misura massima del 20% senza preventiva richiesta di variazione.

Le variazioni finanziarie superiori al 20% con riferimento alle singole voci di spesa, e le variazioni dei contenuti del *progetto* devono essere presentate sulla piattaforma informatica entro e non oltre 60 giorni precedenti la fine prevista per la realizzazione del *progetto*. L'istanza di variante è soggetta alla valutazione entro i 30 giorni successivi dalla presentazione della stessa.

I termini per la rendicontazione sono sospesi fino alla comunicazione dell'esito della variante.

Le richieste di variazione devono essere presentate per via telematica mediante l'accesso al sistema informatico https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/ e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida che verranno pubblicate sulla pagina web dedicata al Bando sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A..

La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione purché la riduzione non risulti superiore al 30% dell'investimento ammesso e nel rispetto dei limiti dell'investimento minimo stabiliti al paragrafo 5.4.

11.2 Variazione del soggetto beneficiario

1. prima dell'erogazione del saldo

- a. Nelle <u>operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario</u> originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del *progetto* ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite previa apposita domanda al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:
- · sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.
- b. Nelle <u>operazioni aziendali che comportano l'estinzione del beneficiario originario</u> a favore di un nuovo o di un soggetto giuridico già esistente, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

- procedimento

Nelle <u>operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario,</u> la domanda di variazione del beneficiario deve essere presentata entro trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto, mantiene in capo al beneficiario originario tutte le obbligazioni del bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del beneficiario originario, la mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto, costituisce motivo di revoca

dell'agevolazione per venir meno dei requisiti di ammissibilità (iscrizione registro imprese, impresa attiva) del beneficiario.

La Regione Toscana/l'Organismo intermedio, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle conseguenti/relative obbligazioni in capo al nuovo soggetto beneficiario.

Qualora la modifica del *beneficiario* non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del *soggetto beneficiario*, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme eroqate al precedente soggetto beneficiario.

I contributi concessi e non erogati, successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

2. durante il periodo di mantenimento dell'operazione

Nelle operazioni che comportano investimenti – in presenza di <u>operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario</u> - il soggetto subentrante non acquista lo status di *soggetto beneficiario*, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

- procedimento

La Regione Toscana/l'Organismo intermedio, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti al fine del mantenimento del rispetto degli obblighi, dispone il subentro del nuovo soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

11.3 Proroga

Entro e non oltre trenta giorni precedenti la conclusione del *progetto*, é possibile richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 3 mesi.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro venti giorni successivi dal ricevimento dell'istanza.

12. Soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità, variazioni, rendicontazione ed erogazione, e qualunque altro procedimento, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del beneficiario è fissato nel termine massimo di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Con riferimento all'istruttoria di ammissibilità, il soccorso istruttorio non si applica in caso di omessa presentazione dei documenti e delle dichiarazioni previsti come obbligatori dal paragrafo 6.1.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata.

I termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

13. Decadenza, revoca e recupero dell'agevolazione

La decadenza dell'agevolazione si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione dell'agevolazione.

13.1 Casi di decadenza che comportano la revoca totale

Costituiscono causa di decadenza:

- · la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
- il mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui al paragrafo 9;
- l'esito negativo dei controlli svolti nei centoventi giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità;
- l'esito negativo dei controlli ex post effettuati nel corso della realizzazione del progetto e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
- · irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
- l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
- la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
- l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- per decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta.

13.2 Revoca parziale

La revoca parziale dell'agevolazione consegue all'accertamento della decadenza per il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso a decorrere dal secondo anno di mantenimento dell'investimento.

In questo caso la revoca - fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 % - è disposta in misura parziale e l'entità è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in misura non inferiore al 50 % dell'agevolazione erogata.

Revoca parziale per stabilità dell'operazione

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di tre anni di mantenimento dello stesso la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale . L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- c) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

13.3 Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del *beneficiario* e fino alla data di adozione del provvedimento finale di revoca. Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto *beneficiario*.

Le comunicazioni fatte al *domicilio digitale* (*PEC*) tramite gestore PEC autorizzato o tramite altra piattaforma legalmente riconosciuta a livello nazionale ai sensi del art.3-bis, punto 4-quinquies del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022 verranno considerate quali notifica al soggetto *beneficiario*.

13.3.1 Procedimento di revoca totale

La Regione Toscana o l'Organismo intermedio comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*Organismo intermedio* scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione Toscana o l'Organismo intermedio, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite *PEC*.

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'Organismo intermedio:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso di riferimento o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e beneficiario.

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione), la Regione Toscana o l'Organismo intermedio non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al *beneficiario* la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione.

Se è l'Organismo intermedio a comunicare la "presa d'atto" della rinuncia al beneficiario, con la stessa la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse in anticipo).

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'Organismo intermedio (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e la Regione Toscana o l'Organismo intermedio procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

13.3.2 Procedimento di revoca parziale

L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è pari o superiore al 50 % dell'agevolazione concessa.

La Regione Toscana o l'Organismo intermedio comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento, nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca dovrà riportare l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale è contestato il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione.

Entro il predetto termine di quindici giorni, il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*Organismo intermedio* scritti difensivi, redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione Toscana o l'Organismo intermedio, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite *PEC*.

In particolare, a seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'Organismo intermedio:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al

tasso di riferimento o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data in cui è venuto meno l'investimento. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e beneficiario.

14. Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorsi 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

15. Rimborsi e sanzioni

15.1 Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del beneficiario trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un **rimborso forfetario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

15.2 Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

- 1. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.L.gs. n. 123/1998.
- 2. Il soggetto destinatario non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati dalla Regione Toscana per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione di precedenti provvedimenti di revoca nei suoi confronti, se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:
- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;

- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.
- 3. In ogni caso il soggetto destinatario non può accedere alle agevolazioni se, al momento della domanda, è in essere nei suoi confronti un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o della L.R. n. 35/2000; costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto destinatario ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze. Se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.

16. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

- 1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
- 2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
- 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.
- Il Responsabile del Trattamento è l'O*rganismo intermedio Sviluppo Toscana SPA* nella persona del titolare di trattamento pro tempore vigente, domiciliato per la carica presso la sede legale
- 4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.
- 5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei

dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

- 6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento Settore Politiche di sostegno alle imprese per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
- 7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp dpo@regione.toscana.it
- 8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

17. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive Ing Angelo Marcotulli.

Il diritto di accesso¹¹ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

18. Disposizioni generali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (*PEC*), alla casella eletta quale *domicilio digitale*.

L'indirizzo di PEC di presidio del Settore è regionetoscana@postacert.toscana.it

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet www.sviluppo.toscana.it e regione.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

La Regione Toscana si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

19. Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al presente Bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

20. Elenco allegati

- 1) Modello domanda
- 1-A) Spese ammissibili
- 1-B) Antimafia e antiriciclaggio
- 1-C) Scheda tecnica-PF
- 1-D) Riepilogo controlli
- 1-E) Schema di fidejussione
- 1-F) Obblighi di pubblicità
- 1- H) Sezione speciale Aggregazioni d'impresa

21. Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- REGOLAMENTO (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

- funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
- REGOLAMENTO (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- L. 10/06/1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19/03/1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 31/01/1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
- D.M. Tesoro 22/04/1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"

- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07/02/2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06/12/2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 Nuova definizione UE di piccola e media impresa"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
- D.P.C.M. 23/05/2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
- L. 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94

- D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221
- L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 14/11/2012
 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così
 come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- L. 14/01/2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC primi chiarimenti"
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"
- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33
- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)"
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 13/07/2016
 "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 15/05/2018 -"Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (Delibera n. 27165)
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"

- D.L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120
- L. 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"
- D.L. 31/03/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108
- DPCM 29/04/2022 "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità"
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)"
- D.L. 24/02/2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13/07/2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 1019 del 01/12/2008 "POR CReO 2007-2013 Fesr. Asse 1. Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Orientamenti agli Uffici regionali"
- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"

- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione

 Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse
 nazionali POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22/12/2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla I.r. 20/2008"
- DELIBERA G.R. n. 72 del 16/02/2016 "Delibera di Giunta regionale relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 240 del 20/03/2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DELIBERA G.R. n. 433 del 02/05/2017 "Delibera di Giunta regionale n. 72/2016 relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese: disposizioni integrative"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- L.R. 05/06/2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 03/03/2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla I.r. n. 71/2017"
- L.R. 44 del 29.12.2022 Art. 3 "Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico
- DELIBERA G.R. n. 831 del 17/07/2023 "Criteri e modalità per l'accesso al Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico di cui alla L.R. 44/2022

•	DELIBERA G.R. n. 1096 del 18/09/2023 "L.R. 71/2017. Attivazione di tirocini da parte di imprese beneficiarie di agevolazioni. Revoca DGR n.72 del 16.02.2016 e DGR n.433 del 2.5.2017".

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo 10

Interlinea esatta 13 pt

Margini 3 cm per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in formato PDF/A